

BOLOGNA FORENSE

N. 3 settembre - dicembre 1999 del
Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

spedizione in abbonamento postale gr. IV-70%



BOLOGNA FORENSE

N. 3 settembre - dicembre 1999

*Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna*

EDITORIALE

Francesco Berti Arnoaldi 3 - Addio Novecento

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Giuliano Berti Arnoaldi Veli 6 - Dati in breve
6 - Bilancio del 1999. Relazione del Presidente all'assemblea del 26 gennaio 2000

SIGNOR MINISTRO

14 - Lettera al Ministro di Giustizia On. Diliberto

SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi 15 - Un "contenitore neutro" per neutralizzare i diritti.

IL CONGRESSO DELL'U.I.A.

Bruno Micolano 17 - Il 43° Congresso dell'Union Internationale des Avocats

IN RICORDO DI ORAZIO CORTESI

Luigi Persico 19 - L'ingegnere dei giudici

UN DECALOGO PER I C.T.U.

Giuliano Berti Arnoaldi 22 - Intervento al convegno: "La consulenza tecnica d'ufficio".

CORSI DEL C.S.M. APERTI AGLI AVVOCATI

26 - Programma corsi di aggiornamento anno 2000

ISCRIZIONE ALL'ALBO VIA SPAGNA

28 - Consiglio Ordine forense di Bologna 15 marzo 1999
30 - Consiglio Nazionale Forense 3 dicembre 1999

SE L'ESECUTATO È UN GIUDICE

Giovanni Cerri 33 - Ordinanza Tribunale di Bologna 13 dicembre 1999

DISCIPLINA FORENSE

39 - Due giudizi disciplinari

IL NOSTRO FORO

Sandro Giacomelli 44 - A margine de "L'iscrizione a ruolo".

NON SOLO DIRITTO

Francesco Berti Arnoaldi 46 - Nerio Zanardi: "Ricordi e veleni nel Torrione dell'uditore. Dal libro segreto di un Giudice umanista bolognese alle soglie del terzo Millennio".

STAMPA FORENSE

Ascanio Amenduni 53 - Resoconto Prima consulta nazionale avvocati e giornalisti.

Domenico Sorrentino 55 - Bilanci e prospettive della previdenza forense.

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli 57 - Sventata truffa ai danni della Cassa - Mutui agli iscritti - VII Conferenza Nazionale della Previdenza forense - Obblighi degli iscritti

NUOVE LEGGI

a cura di Ruggero Fuortes 59 -

VARIAZIONI ALL'ALBO

61 - Periodo 1 ottobre - 31 dicembre 1999.

EDITORIALE

ADDIO NOVECENTO

Come suonano inautentici, e spesso fuori misura, questi “addii” cui abbiamo assistito nel passare da un secolo all’altro: anzi, per stare al gioco della retorica, da un millennio all’altro.

E pensare che tutto è così casuale, in questi appuntamenti entro un tempo che in realtà scorre impassibile e sempre uguale a se stesso. Bastava che l’uomo avesse avuto sei dita nella mano anziché cinque, perché i nostri lontanissimi progenitori cominciassero a contare secondo un sistema duodecimale, e non decimale. Addio brividi di fine millennio: coi secoli di centoventi anni, oggi saremmo nel pieno del XVII secolo dell’era cristiana.

Per la verità, non c’è stata aria di “mille e non più mille”, nel mondo, e tutto è finito con buoni affari per i produttori di champagne e di fuochi artificiali.

Ma quello che si è avvertito chiaramente, è che col chiudersi del secolo convenzionale non si è “chiusa un’epoca”, come l’enfasi giornalistica ha voluto annunciare. No: la fine secolo non è stata questo, perché è stata semplicemente uno degli infiniti passaggi di cui è fatto il tempo. Non dobbiamo ricominciare: dobbiamo continuare a vivere, con gli stessi problemi di ieri; senza gesti clamorosi ed epocali, senza nessuno di quei grandissimi eventi che pure nella cronologia della storia lasciano il segno, e sono riconosciuti come crinali, come spartiacque, e che di certi anni fanno dei punti universali di riferimento: il 1492, il 1648, il 1789, il 1914, il 1945.

Si direbbe che, di là dagli aspetti spettacolari ed appariscenti, l’uomo abbia preso coscienza di questa dimensione eraclitea del tempo, ed anziché aspettare l’epifania d’una prodigiosa rinascita abbia accettato il destino biblico al quale sa che nessun progresso tecnologico lo sottrarrà:

“Col sudore della tua fronte
ti procaccerai il pane, sicché
tu torni alla terra dalla quale
sei stato cavato”

(Gen., 3, 19)

E dunque il modo più umano e ragionevole di passare il secolo è proprio questo anche per il minuscolo pezzo di mondo che è la nostra comunità forense di Bologna, varia e spesso discorda come si conviene, ma concorde nel sentire che ciò che essa sta vivendo da un secolo all’altro è qualcosa di assai più profondo d’una delle ricorrenti (e salutari) crisi di evoluzione, di adattamento, di “registrazione di puntine” nel motore. Forse si potrebbe essere grati anche alla retorica del “secolo che muore”, se solo si generasse, da questo momento di passaggio, non uno stimolo a commemorarsi, ma un invito a capirsi meglio come parti di un processo che investe ogni aspetto della vita civile ma soprattutto – ecco quel che ci riguarda più da vicino – il “mistero della giustizia” (per parafrasare un’espressione famosa di Salvatore Satta). Un mistero che, come tutti i misteri, è di natura orfica, e perciò avvolto in nubi che lo celano, e che tuttavia incombe e si svela continuamente per mille segni dai quali si svolge e si alimenta la nostra ansia di futuro: del nostro futuro di avvocati, vogliamo dire, che della giustizia vivono le angustie e le servitù, non meno che le speranze terrestri e l’empito di moralità.

In passato, era forse meno drammatico occuparsi del destino della giustizia. Vi era una costante opera di “aggiustamento”, pezzi venivano cambiati, innovazioni venivano tentate: ma al fondo era sempre fermo ed accettato che tutto si svolgesse all’interno di un sistema di principî e di organismi non messi in discussione, sotto l’autorità riconosciuta di uno Stato immutabile come un’entità trascendente.

Ora le cose non sono più così nitide, così rassicuranti. Gli avvocati, proprio perché sono a continuo contatto con la realtà e sanno di doverne affrontare la quotidiana interpretazione, sono consapevoli del movimento accelerato che porta la presenza dello Stato e dei suoi tradizionali valori a cambiare in modi non mai previsti. Accade che di questo vasto processo gli avvocati percepiscano più facilmente gli aspetti più disturbanti, più immediatamente visibili, più settoriali: che sono poi quelli che animano dibattiti e polemiche anche aspre e separatorie. Ma è sempre più diffusa la percezione indistinta (e perciò disorientante) che viviamo dentro un tempo in cui lo Stato è sempre meno il regolatore supremo e cede fortissime quote della sua “riserva di autorità”: perde insomma il “privilegio del re”. L’effetto è di insicurezza, non per gli avvocati soltanto, perché la metamorfosi è generale, e non lascia vedere dove vada a parare. Sappiamo che la metamorfosi c’è, è in corso, ed è onnipervasiva.

Ne vediamo e ne viviamo nella nostra esperienza di avvocati fenomeni che sommuovono in pochi anni principî e fondamenti di secoli: la crisi di un processo civile in cui non esiste più il legame che ci pareva intangibile tra diritto soggettivo e giudicato; il dilatarsi dello stesso concetto di diritto soggettivo, il cui dualismo coll’interesse legittimo non è più il fondamento indiscusso della distinzione delle giurisdizioni; un’erosione di principî sistematici che forse prelude ad una ri-creazione (più che rifondazione) del concetto stesso di giurisdizione entro il quale gli steccati tradizionali sfumano, in un moto – verso dove? Verso una giurisdizione universale ed unica, con svalutazione dell’organizzazione politica endo-ordinamentale e delle nozioni tradizionali di competenza? Verso una concezione “globale” (come ora si dice) della giustizia, legata a nuove forme di organizzazione politica in cui la chiave di volta non siano più Stati-nazione impermeabili, autosufficienti, a sovranità illimitata?

Poiché tutto si tiene, uno dei segni più significativi è stato che, dopo il 1945, si siano venuti proponendo alla coscienza europea e mondiale – senza sussulti di rivoluzioni, né convulsioni di guerre planetarie – fenomeni come la cessione di sovranità, l’avanzare e lo stabilirsi di un diritto sovranazionale sia di carattere istituzionale (con le norme comunitarie) che di carattere compulsivo nonostante non trovi (ancora) le sue tavole in codici unificati. Che questi fenomeni non solo non siano stati rigettati, ma siano entrati nel patrimonio comune di nozioni elementari che sono la fondazione di ogni possibile aggregazione civile, lo si è visto nella applicazione – non più solo nella teorizzazione – di una giustizia più forte delle giustizie statuali: come hanno rivelato casi emblematici quali quello Pinochet, o i processi per crimini contro l’umanità; ed anche fenomeni ancora più significativi, come l’emergere d’una coscienza sopranazionale nel caso Haider.

Dovremo occuparci ancora di carriere, di processi giusti o ingiusti, di ordinamento e ordini forensi. Ma la riflessione che nel dare un composto addio al Novecento più di tutto ci si propone come tema di pensiero e d’azione (anima di Giuseppe Mazzini, se ci sei batti un colpo, perché ci servi ancora), è quella sulla natura e la direzione del moto dal quale le nostre società sono afferrate; e sulla natura e sull’essenza dei mutamenti coi quali

gli operai nella vigna della giustizia dovranno ingegnarsi di accompagnare questo moto.

*Non cediamo a facili quanto improbabili ottimismo. Nell'atto stesso in cui registriamo un moto di "umanizzazione" dello Stato nel quale si riducono i tassi di autorità e si dilatano i meccanismi di partecipazione che dovrebbero caso mai portare il cittadino a considerare lo Stato per ciò che veramente è – non l'**altro da sé** del cittadino, ma il momento e la forma della solidarietà dei cittadini: nell'atto stesso in cui l'analisi ci testimonia queste mutazioni, constatiamo che è cresciuto, e continua a crescere, un senso di distacco, di rifiuto, talora di disprezzo verso lo Stato sentito come "nemico".*

Reazione giustificata ed umana a decenni di disservizi che hanno minacciato di affogare l'amministrazione della giustizia? O spinta incontrollata e anarcoide verso una vagheggiata e illusoria libertà di tutti contro tutti, che finirebbe per rendere più forti i forti, e più deboli i deboli?

Gli avvocati hanno molti strumenti per capire. Ma forse sono coloro che più di ogni altro possono aiutare chi aspetta la giustizia a rendersi conto che il nemico è altrove.

C'è molto da fare per gli avvocati.

Francesco Berti Arnoaldi

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

DATI IN BREVE*(riferiti al periodo 1 ottobre - 31 dicembre 1999)*

Iscritti al 1/10/1999		Iscritti al 31/12/1999	
Avvocati totale	2364	Avvocati totale	2417
<i>di cui</i>		<i>di cui</i>	
- Avvocati nell'albo ordinario	2.234	- Avvocati nell'albo ordinario	2.254
- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	37	- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	38
- Dipendenti uffici legali enti pubblici	93	- Dipendenti uffici legali enti pubblici	93
- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0	- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0
- Praticanti, compresi patrocinatori	1.458	- Praticanti, compresi patrocinatori	1.606

BILANCIO DEL 1999

Relazione del Presidente Giuliano Berti Arnoaldi Veli alla assemblea annuale tenuta il 26 gennaio 2000

* * *

Qualche considerazione in linea generale sulla nostra professione.

Sapete che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la delibera 3 ottobre 1997, ritenendo "improcrastinabile un ripensamento complessivo e profondo della istituzione ordine, in considerazione delle mutate condizioni dei mercati e della crescente importanza attribuita ai principi di iniziativa economica e di concorrenza", ha dato il via ad una sorta di movimento per la abolizione degli ordini, che ha avuto ampio risalto sulla stampa e del quale già vi riferii nella relazione dello scorso anno.

Nel primo semestre del 1999 c'è stata un'accelerazione del dibattito, in concomitanza con il varo da parte governativa di un disegno di legge del Ministro Flick, che costituiva la rielaborazione del progetto messo a punto dalla commissione Mirone, e di un ulteriore intervento dell'Antitrust (parere 5 febbraio 1999) assai critico nei confronti del progetto del governo, giudicato troppo poco innovativo. Secondo il parere dell'Antitrust, l'esistenza di un ordine si giustificerebbe oramai solo se l'attività professionale in tal modo protetta sia caratterizzata congiuntamente:

- a) dal riferimento a valori costituzionali (quali il diritto alla salute e alla difesa);
- b) da una elevata complessità delle prestazioni che impedisca agli utenti di valutare, anche ex post, la qualità del servizio e la congruità con i prezzi praticati;

c) dalla particolare rilevanza dei costi sociali conseguenti ad una inadeguata erogazione della prestazione.

Per la verità, già in questo parere l'Antitrust ha esplicitamente affermato che sulla base di tale impostazione l'istituzione di un ordine continua ad essere certamente giustificato per gli avvocati e i medici: e dunque, anche secondo la tesi - per così dire - di controparte, non è più messa in discussione la abolizione del **nostro** Ordine.

Di fatto, proprio a livello locale ci sono state molteplici iniziative che hanno coinvolto in primo piano il nostro Ordine e il CUP, al quale abbiamo aderito. Abbiamo partecipato, sul tema del futuro degli Ordini, a pubbliche manifestazioni organizzate in primavera da forze politiche, dall'Accademia delle Scienze, dagli avvocati imolesi, in tutte portando il nostro parere - che è in sostanza quello che il sistema degli Ordini va certamente riformato in alcuni punti, ma che deve essere mantenuto - perchè è garanzia di libertà e di effettività del diritto alla difesa.

C'è stato in settembre, a Napoli, il Congresso forense, al quale il nostro Ordine ha partecipato con un intervento svolto proprio sul tema della necessità della conservazione degli Ordini. E al Congresso sono intervenuti più numerosi e qualificati che mai gli esponenti della politica: tutti per fornire assicurazioni circa il mantenimento del sistema degli Ordini.

Insomma, pare si possa dire che le ipotesi di abolizione degli ordini - quantomeno del nostro Ordine - è stato davvero accantonata.

Difeso l'ordine, restano però sul tavolo i problemi, i punti di critica che l'Antitrust aveva individuato, e che, dobbiamo dirlo, sono problemi veri, che è nostra responsabilità risolvere.

Primo, e più dolente di tutti, è il problema dell'accesso alla professione.

Ed è dolente **non** perchè vogliamo difendere in modo corporativo il fortino di quelli che già sono dentro all'albo contro l'assalto di quelli che ci vogliono entrare, così come mostrano di ritenere alcuni. Non sono i numeri che crescono a spaventarci: di avvocati seri e preparati ce n'è sempre bisogno. E' che continuiamo a ritenere che - per la tutela della collettività - sia necessario un **filtro**, una verifica iniziale della preparazione, che è costituita dall'esame di avvocato: e l'esame così com'è svolge sempre meno, e sempre peggio, ogni anno che passa, la sua funzione.

L'esame, così com'è, viene direttamente dalla legge del 1874. Diedi conto qualche anno fa, sulle pagine di Bologna Forense, di una ricerca che avevo fatto nell'archivio dell'Ordine, dove avevo ritrovato i verbali degli esami degli ultimi anni dell'800, scoprendo che le commissioni, le prove scritte, le prove orali erano esattamente identiche: solo che ogni anno si presentavano allora da dieci a venti candidati, e l'esame cominciava e finiva in tre giorni.

Quest'anno, nel nostro distretto, le domande di partecipazione sono state **2.015**, contro le **2071** dell'anno scorso. I presenti allo scritto, il primo giorno, sono stati **1713** contro i **1748** dello scorso anno. Il lieve calo è giustificato dall'aumento dei promossi nell'esame dell'anno prima, e non dà quindi segnali di inversione di tendenza. Oramai, a Bologna l'unico luogo abbastanza grande per ospitare un esame così è rimasto il Palazzo dello Sport. Quest'anno, il Palazzo dello Sport era già occupato da non so quale circostanza sportiva, per cui i candidati hanno dovuto emigrare a Rimini.

Nonostante il prodigarsi dei commissari designati dagli Ordini degli avvocati - che si accollano un compito davvero immane, e ai quali va tutta la nostra gratitudine - è sempre più difficile evitare che gli scritti diventino una bolgia rumorosa nella quale viene messa a prova la resistenza fisica del candidato più che la sua preparazione culturale, e assicurare che i metri di valutazione siano uguali per tutti.

Sotto quest'ultimo punto di vista, il moltiplicarsi delle sottocommissioni - rese indispensabili dall'aumento numero di candidati - ha per così dire istituzionalizzato un sistema di diversità di giudizi (a volte anche piuttosto eclatanti), con conseguenze di ingiustizia forse inevitabili, ma che non per questo

cessano di essere ingiuste e di stridere: specie per degli avvocati che del non rassegnarsi mai alla ingiustizia debbono fare il loro primo e più importante vanto.

In più, perdurano le differenze di valutazione a livello nazionale: continuano ad esserci luoghi d'Italia dove passare all'esame è statisticamente molto più facile che altrove. E - nonostante l'impegno di vigilanza lodevole che il CNF svolge su questo punto - anche questo è un grave motivo di crisi dell'esame. A Milano - dove le percentuali di ammessi agli orali sono state l'anno scorso molto basse - c'è stata una sorta di sommossa dei praticanti, che hanno presentato in massa ricorsi al TAR, il quale ha disposto un nuovo esame delle prove scritte. Francamente non credo che in questo momento stiamo dando ai giovani che tentano di affacciarsi alla nostra professione una immagine ineccepibile della categoria, anzi, dell'Ordine (come non cessava di ricordarci Angiola Sbaiz).

Il problema è talmente serio che, mi pare, non può avere soluzione soltanto con la buona volontà - che del resto stiamo da sempre adoperando. E' urgente innanzitutto la riforma dei corsi di laurea, con l'introduzione di un biennio mirato all'accesso alle professioni forensi. Solo in questo modo si potrà mantenere un esame che sia verifica, più che della preparazione universitaria, della effettività dello svolgimento della pratica e dell'approfondimento degli **aspetti pratici** della professione.

A proposito di esami, debbo darvi conto di un caso che è stato presentato al nostro Consiglio, e che abbiamo ritenuto di dover sollevare. E' il caso di un laureato italiano che, ottenuta anche la laurea in Spagna, sostenendo qualche esame, aveva poi subito conseguito il titolo di "abogado", che come è noto si consegue in Spagna senza alcun esame; dopo di che, aveva presentato domanda al Ministero per ottenere il riconoscimento del titolo in Italia, che il Ministero gli aveva concesso subordinandolo al superamento di una prova limitata alla sola deontologia.

Il nostro Consiglio ha ritenuto che tale sistema, nella sostanza, costituisca un aggiramento della obbligatorietà dell'esame: e con una decisione problematica ha respinto la domanda di iscrizione. L'interessato, com'era suo diritto, ha fatto ricorso al CNF, il quale ha invece accolto il ricorso, ritenendo che in effetti il sistema consenta legalmente questa ipotesi di iscrizione senza esame (*"Balza agli occhi la possibilità aperta in tal modo a chi intenda aggirare legalmente le formalità (pratica, esami di stato) altrove prescritte per poter accedere alla professione forense"*): questo è l'amaro inciso che si legge nel testo della decisione del CNF). Il nostro Consiglio si è conformato alla decisione del CNF: e tuttavia, anche questo fatto certamente marginale in termini numerici ci convince ulteriormente della necessità di un urgente ripensamento del sistema dell'accesso.

* * *

Legata strettamente all'accesso è il problema della formazione. Se, come riteniamo, l'Ordine ha una perdurante funzione utile, ha certamente anche in primo luogo l'onere di occuparsi della formazione, sia sotto il profilo della formazione dei giovani che sotto quello dell'aggiornamento.

Ed è sul piano della formazione che si è speso molto dell'impegno del Consiglio in questo ultimo anno.

Nel 1999, innanzitutto, abbiamo preso in affitto un nuovo immobile in via del Cane 10, al fine di avere una sede fissa dove tenere i corsi di preparazione all'esame che già da anni il nostro Consiglio organizza. Si è trattato di una decisione assai meditata - dato che comporta un impegno economico di una qualche rilevanza - che ha trovato consenso; e possiamo dire che la sede di via del Cane, che abbiamo messo a disposizione anche di varie iniziative forensi, è già diventata un punto di riferimento del quale non potremmo più fare a meno.

In più, alla fine dell'anno abbiamo formalmente costituito la **Fondazione Forense Bolognese**,

costituita dal Consiglio dell'Ordine proprio al fine di potere autonomamente gestire le attività formative. E' esattamente quanto, in parallelo, ha fatto anche il CNF, che in dicembre ha costituito – anche noi ne siamo stati partecipi – la **Fondazione Forense per l'Avvocatura**, che ha sede nel palazzo di piazza dell'Orologio che il CNF ha comperato proprio al fine di organizzare quelle attività formative che gli ordini devono farsi carico di svolgere, e della quale si occupa fattivamente proprio il nostro delegato al CNF avv. Pietro Ruggieri.

Nel 1999, i nostri corsi di preparazione all'esame sono stati frequentatissimi tanto che alcuni corsi sono stati sdoppiati, e in più sono divenuti biennali. Abbiamo avuto nel 1999 **420** iscritti, dei quali 270 iscritti al secondo corso (quello per gli esami 1999) e 150 al primo corso (quelli che daranno l'esame alla fine del 2000) . Voglio rivolgere qui un affettuoso ringraziamento al responsabile dei corsi, il consigliere Sandro Callegaro, che è all'interno del Consiglio il referente della formazione, e che coadiuvato dal consigliere Vincenzo Florio ha curato l'organizzazione; e voglio poi ringraziare tutti i colleghi che gratuitamente e con entusiasmo si sono sobbarcati il faticoso ma prezioso compito di insegnanti, e cioè: Pietro Ruggieri, Maria Anna Alberti, Manrico Bonetti, Sandro Corona, Alessandro Gamberini, Beatrice Belli, Giuseppe Schiuma, Vito Campisi, Rita Cortesi, Bruno Sazzini, Michelina Grillo, Carlo Maria Astrologo, Carlo Bosi, Annalisa Atti, Paolo Naldi, Desi Bruno, Claudio Benenati, Ercole Cavarretta, Gino Martinuzzi, Lucia Serena Rossi; oltre agli stessi Sandro Callegaro e Vincenzo Florio.

* * *

E' uscito regolarmente Bologna Forense, il nostro bollettino quadrimestrale sul quale - alla buona, senza pretesa di trasformarci in giornalisti - diamo principalmente conto delle attività di tutti i giorni del Consiglio. Ciò è motivo sufficiente per non stare qui a ripetere tutti quei dati e quelle notizie che potete trovare sul giornale.

Vi fornirò solo un quadro di insieme, con i dati numerici raffrontati a quelli dell'anno prima:

	1999	1998
- sedute di consiglio	56	48
- di cui disciplinari	10	8
- esposti pervenuti	146	145
- esposti archiviati	132	82
- esposti pendenti	184	181
- decisioni disciplinari	10	6
- avvocati iscritti al 31 dicembre	2417	2268
- praticanti iscritti al 31 dicembre	1606	1563

Segreteria

Nel 1999 è terminato il concorso pubblico che avevamo bandito per l'assunzione del personale dipendente. Come sapete, data la natura pubblicistica dell'Ordine abbiamo dovuto procedere ad un regolare concorso, che ha tenuto conto anche della recente legge di riforma del contenzioso sul pubblico impiego. Abbiamo regolarmente pubblicizzato, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso. Abbiamo avuto più di duecento domande di partecipazione: ciò che ha comportato una organizzazione non indifferente, della quale va dato merito al segretario Lucio Strazziari e ai consiglieri Callegaro e Cristoni. La commissione esaminatrice dei candidati è stata formata dai colleghi Bruno Bargellini (Presidente), Maria Teresa Ubaldini e Franco Selvatici: designati in tale veste dal consiglio, giacchè la nuova legge non consente che la commissione esaminatrice sia formata da componenti dello stesso organo alle cui dipendenze si viene assunti. Esprimo, anzi rinnovo un ringraziamento affettuoso ai tre

colleghi, che si sono sobbarcati un lavoro molto faticoso, di non lieve responsabilità, e lo hanno svolto come meglio non si sarebbe potuto.

All'esito del concorso sono state assunte con decorrenza dal 23 marzo le tre prime classificate, e cioè Daniela Stefanizzi, Monica D'Atti e Valentina Cappitelli, che si sono andate ad aggiungere all'unica dipendente "veterana" che era rimasta, Antonella Casadio. E' continuata anche la collaborazione esterna di Anna Burzi (che ora è addetta principalmente ai corsi di formazione) e di Loretta Zoli. A tutte loro va un ringraziamento affettuoso e non formale, perchè hanno contribuito in maniera determinante al funzionamento di questo nostro Ordine che, per dimensioni, problemi logistici e organizzativi, è oramai assimilabile ad una azienda di medie dimensioni.

URCOFER

Le riunioni dell'Unione Regionale delle curie Emiliane Romagnole sono state 9, sotto la presidenza dell'avv. Raoul Cagnani, e sempre con larga partecipazione di tutti i membri.

Come per gli anni passati, l'indicazione del relatore alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2000 è avvenuta in sede Urcofer. Quest'anno, è stato designato il Presidente dell'Ordine di Piacenza, avv. Sergio Scarpioni.

Sempre in sede Urcofer, sono stati designati i membri del Consiglio Giudiziario allargato, che hanno proceduto alla laboriosissima opera di votazione dei pareri per la nomina dei giudici di pace (oltre quattromila per poco più di duecento posti: e questo è un dato molto significativo, se ripensiamo che quattro anni fa il numero delle domande fu addirittura inferiore a quello dei posti disponibili). Il nostro Consiglio ha indicato per tale compito l'avv. Lucio Strazziari. Per la commissione di esame da avvocato, l'Urcofer ha indicato come Presidente l'avv. Sanzio Gentili di Forlì - Cesena. Per l'Ordine di Bologna fa parte della Commissione principale l'avv. Pierantonio Mareschi, mentre il consigliere Giovanni Cerri è Presidente di sottocommissione.

O.U.A.

Al Congresso di Napoli del settembre 1999 si è votato il rinnovo dei delegati all'assemblea OUA. Per quel che riguarda il nostro distretto sono stati chiamati a far parte dell'assemblea gli avvocati Gianluigi Rizzoli di Bologna, Daniele Gardi di Piacenza e Piero Fusconi di Forlì, i quali sono succeduti a Gilberto Gualandi, Paolo Zucchi e Fausto Sergio Pacifico, che voglio ringraziare per la grande abnegazione con la quale hanno svolto il loro compiti. Anche i nostri nuovi rappresentanti si sono subito e ottimamente inseriti nell'organismo, e hanno partecipato attivamente a tutte le riunioni locali e dell'URCOFER, tenendo per così dire i collegamenti con noi che costituiamo "la base" dell'Organismo stesso. La nuova giunta dell'Organismo è presieduta da Cesare Piazza di Firenze, e segretario è Silvano Berti di Roma: e sta lavorando alacremente. Gli interventi più recenti presso la autorità politica sono stati quelli per contrastare la introduzione del part-time nella nostra professione, e quelli per contrastare la forfetizzazione nella misura iniqua inizialmente proposta dei bolli e diritti di cancelleria nel processo.

Corsi speciali

Due iniziative di carattere formativo si sono affiancate, quest'anno, ai corsi ordinari di formazione o di aggiornamento.

Da ottobre a dicembre, unitamente all'Ordine di Rimini e con il coordinamento del CIRDCE - Centro Interdipartimentale ricerche sul diritto delle comunità europee, abbiamo organizzato il 2° corso di formazione per avvocati sul diritto dell'unione europea.

Il corso al quale hanno partecipato una cinquantina di avvocati, di Bologna e Rimini, si è sviluppato

in dieci lezioni a frequenza obbligatoria, che hanno riscosso grande interesse, ed è stato realizzato nel quadro dell'azione Robert Schuman, e cioè con il sostegno della Commissione Europea.

Docenti del corso sono stati gli avv.ti Lucia Serena Rossi (che è anche direttore del CIRDCE), Roberto Mastroianni, Massimo Condinanzi, Paolo Biavati, Bruno Nascimbene, Sergio Carbone, Paolo Mengozzi, Pietro Manzini, Carlo Baldi, Antonio Tizzano, Filippo Sgubbi, Franco Mastragostino, Furio Bosello e Francesco Vella.

Ancora da ottobre a dicembre, il consiglio, d'intesa con la presidenza del Tribunale dei Minorenni, ha organizzato un corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo minorile, in attuazione dell'art. 15 decr. legislativo 28 luglio 1989 n. 272 (norma che appunto onera i consigli di provvedere a tanto, con un imperativo tanto sicuro quanto generico). Il corso, del quale si è fatta carico in prima persona il consigliere Maria Grazia Tufariello, con la collaborazione di Sandro Callegaro, ha avuto un grande successo. Si sono prodigati come docenti gli avvocati Lucio Strazziari, Guido Clausi-Schettini, Edda Stocchi, Claudio Benenati, Stefania Mannino, Ercole Cavarretta, Vittorio Di Nardo e Milli Virgilio, e i magistrati dott. Elisa Ceccarelli, Luciana Izzo, T. Sirimarco, Luigi Martello, Franco Rosetti, Margherita Chiappelli, M. D'Orazi, Daniela Magagnoli e Massimiliano Serpi.

Processo telematico

Si è tenuto alla fine di novembre, con grande concorso di partecipanti e con grande successo, il convegno organizzato dal nostro ordine sul processo telematico. Il convegno, come è noto, muoveva dalla convinzione che è necessario far uscire il dibattito sulla "ricostruzione" di un sistema processuale che funzioni in maniera accettabile dai soliti temi (aumento del numero dei giudici; riforme delle norme processuali; mancanza delle strutture ausiliarie), ed esplorare il campo della **organizzazione**, fino ad oggi obbiettivamente trascurato. La risposta che è uscita dal convegno (che non è solo una risposta, ma una indicazione di un metodo concreto di lavoro) è che la crisi prima del sistema è proprio organizzativa: e che questo è il profilo che va affrontato e risolto per primo, perchè in una situazione disorganizzata i rimedi tradizionali proposti (aumento dei giudici, del personale ausiliario, modifica delle norme processuali) hanno una forte probabilità di accrescere la confusione e quindi di peggiorare anzichè migliorare le cose.

La risposta organizzativa passa ovviamente in primo luogo attraverso la telematica, della quale il progetto Polis di imminente entrata in funzione a Bologna in via sperimentale è solo un aspetto. I ministri della giustizia e della funzione pubblica hanno dimostrato vivo e fattivo interesse al convegno, intervenendo personalmente (come ha fatto, con un bellissimo intervento, il Ministro Angelo Piazza), ovvero facendo pervenire una convinta testimonianza di partecipazione (come ha fatto il ministro della Giustizia, attraverso il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del ministero, dott. Franco Ippolito).

Della organizzazione di questo riuscito convegno va dato merito innanzitutto all'avv. Mario Jacchia: è principalmente per il suo entusiasmo, la sua abnegazione e la sua costanza che il convegno ha potuto essere realizzato. Il consiglio ha già deliberato di dare corso alla pubblicazione degli atti, che potrete vedere quindi presto.

Associazioni

Il rapporto del consiglio con le associazioni che operano a livello locale è rimasto buono. Anzi, spesso le associazioni forensi hanno durante l'anno fatto ricorso per la loro attività alla sala di via del Cane, che il Consiglio ha sempre ritenuto di mettere a loro disposizione, previa richiesta, e alla ovvia condizione di un uso latamente collegato ad attività di interesse giuridico o forense.

È continuata anche quest'anno l'attività di consulenza svolta dal Sindacato nella sua sede di via

Tovaglie 10: attività che è di sollievo per il Consiglio, che non ha al presente la possibilità di istruire e specializzare un proprio dipendente nella conoscenza specifica della normativa e della modulistica previdenziale. Sempre con il Sindacato, e con l'ANM, sono proseguite le iniziative di Prassi Comune. Un incontro particolarmente, nella imminenza dell'estate (quello sulla nuova legge sugli sfratti, 18 giugno, relatori l'avv. Sazzini, il Pretore Guidotti e l'Ufficiale Giudiziario Lomonte) ha avuto un grande concorso di interventi, ed ha messo capo anche alla pubblicazione di un volumetto molto utile per districarsi tra i problemi dell'art. 6 della legge 431/98. Ancora, la iniziativa bolognese di Prassi Comune è stata esportata, e ha dato luogo ad un grosso incontro in dicembre, a Bari, fra osservatori della giustizia civile, sul tema del giudice unico.

Ancora, un corso sul diritto di famiglia è stato organizzato dall'AIAF - sede di Bologna, con il patrocinio di ANF, presso la sede di via del Cane, ed ha avuto un buon successo.

Attivissima, e di crescente prestigio a livello nazionale, è la Camera penale bolognese, intitolata alla memoria di Franco Bricola. Numerose sono state le iniziative formative della camera penale, necessitate anche dal fatto che in materia di procedura penale quest'anno ne sono successe parecchie (e il 2000, per quello che è dato vedere, non pare essere da meno). E' anzi programmato fra un paio di mesi per la prima volta a Bologna l'annuale corso organizzato dall'Unione delle Camere penali: a disposizione del quale abbiamo messo volentieri la sala di via del Cane.

Deceduti

Nel corso del 1999 sono deceduti, dopo la nostra indimenticata **Angiola Sbaiz** (che è stata commemorata sia qui in Corte d'Appello che in Consiglio Comunale: di entrambe le cerimonie abbiamo dato conto su Bologna Forense), scomparsa proprio all'inizio dell'anno, anche i colleghi:

Armando Ballerini
Enrico Cavallari
Mario Ghezzi
Luciano Gottardi
Paolo Gualandi
Francesco Spisso

Sono inoltre scomparsi i colleghi non più iscritti:

Felice Bertozzi
Maria Luisa Guiducci
Angelo Maestri
Susanna Molinari
Luigi Vogli

Li ricordiamo tutti con commosso rimpianto e con sentimento di fratena solidarietà, di tutti noi, per i loro familiari.

* * *

Concludo. Il lavoro che abbiamo fatto è, quantitativamente, molto. Per parte mia, posso solo aggiungere che questo Consiglio ha nella sua globalità profuso un impegno continuo e ha lavorato con unanimità di intenti, pur nella esistente e legittima diversità delle opinioni individuali. Sulla bontà del nostro lavoro è invece rimesso a voi, cioè all'assemblea, ogni giudizio.

Last but not least, voglio ringraziare tutti i consiglieri per tutto il lavoro svolto, con un particolare ringraziamento per Ruggero Benini (decano del consiglio e responsabile degli opinamenti), Mario Jacchia (appassionato rivendicatore della ex Maternità agli uffici giudiziari e paladino del processo telematico) e Gino Martinuzzi (tesoriere impareggiabile, e in più presidente di una sottocommissione di esame di avvocato), i quali hanno comunicato la loro indisponibilità a ripresentare la propria candidatura per un altro biennio. E un ringraziamento non particolare ma particolarissimo al segretario Lucio Strazziari, che con la discrezione e la serietà che tutti gli conoscete ha consentito anche quest'anno che tutto quello che poteva andare bene ci andasse davvero.

Giuliano Berti Arnoaldi Veli

ADUNANZE DEL CONSIGLIO																
Adunanze	11/10	18/10	25/10	8/11	10/11	15/11	17/11	22/11	24/11	29/11	6/12	13/12	15/12	20/12	22/12	28/12
				D			D		D							
Berti A.V.	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
Strazziari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Martinuzzi	●		●	●		●		●				●	●	●		
Benini	●			●	●	●		●		●	●	●			●	●
Callegaro	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerri	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
Clausi-Schetini	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cristoni	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Florio	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
Giacomelli	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●			●
Grazia		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
Jacchia	●	●	●	●		●		●		●	●	●				
Masè Dari	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
Poli	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	
Tufariello	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●

● Presenze dei consiglieri D Dibattimenti disciplinari

SIGNOR MINISTRO

Riportiamo il testo di una lettera inviata al Ministro di Giustizia On. Diliberto in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti ed il Collegio dei Ragionieri di Bologna

On Prof. Oliviero Diliberto
Ministro della Giustizia

e p.c. Egr. Sig. Presidente della Corte
d'Appello di Bologna

e p.c. Egr. Sig. Presidente del Tribunale
di Bologna

Bologna, 17 novembre 1999

Signor Ministro,

Le scriviamo nelle nostre rispettive qualità di Presidenti dell'Ordine degli Avvocati, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri di Bologna, per segnalarLe la grave situazione di carenza di organico nella quale versano attualmente le cancellerie del Tribunale di Bologna.

La pianta organica delle cancellerie contempla infatti 277 unità. Di queste, 43 sono scoperte. In più, 44 unità fruiscono di lavoro part-time, che riduce considerevolmente la loro operatività dato che lo stesso viene svolto (così come consente la legge) non con una riduzione giornaliera di orario, ma in modo discontinuo (cioè, lavorando a settimane o a mesi alterni): dal che consegue una obiettiva difficoltà di assicurare un normale funzionamento delle attività ordinarie.

Ne conseguono disfunzioni, code interminabili agli sportelli aperti al pubblico, e una impossibilità di svolgere il lavoro ordinario in tempi accettabili.

Il tutto, poi, è aggravato dalla concomitanza con l'entrata a regime del giudice unico nel campo civile, che ha nella sostanza raddoppiato il lavoro di molti sportelli (ufficio iscrizioni a ruolo, ufficio sentenze, ufficio copie) i quali assorbono attualmente una massa di lavoro già di competenza della Pretura.

Gli avvocati, i dottori e i ragionieri commercialisti di Bologna, che frequentano quotidianamente il Tribunale del quale sono gli utenti privilegiati, sono molto allarmati da tale situazione, che fra l'altro va aggravandosi di giorno in giorno.

Confidiamo, Signor Ministro, che Ella voglia intervenire per far sì che gli organici vengano interamente coperti nel più breve tempo possibile, ponendo fine agli attuali disservizi che pregiudicano in maniera crescente le attività dei professionisti e - in ultima analisi - i diritti dei cittadini che attraverso di loro fanno ricorso alla giurisdizione.

Con vivo ossequio

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Presidente Ordine Avvocati di Bologna
Dott. Gianfranco Tomassoli, Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Bologna
Dott. Rag. Giovanni Biagi, Presidente Collegio dei Ragionieri di Bologna

SENZA SCHERMI

di Stefano Graziosi

UN "CONTENITORE NEUTRO" PER NEUTRALIZZARE I DIRITTI

L'ha scoperto e lo usa la Cassazione.

Si tratta del procedimento in camera di consiglio di cui agli art. 737 ss. c.p.c., che è uno dei procedimenti sommari di cui al titolo I del libro IV del c.p.c. .

La Suprema Corte ha constatato che il legislatore, preoccupato di sottrarre questo procedimento alle lungaggini e alle disfunzioni dell'ordinario giudizio di cognizione, ne ha ampliato l'area di utilizzazione, così realizzando quella che è stata detta la "*cameralizzazione*" della tutela giudiziaria.

Il procedimento in camera di consiglio quindi – unica o principale via concessa in concreto dal nostro ordinamento al cittadino per avere in tempi ragionevoli la decisione su di una controversia – non ha più, oggi, soltanto o prevalentemente ad oggetto la giurisdizione volontaria – che è attività sostanzialmente di "*amministrazione*" di diritti affidata al giudice e non di "*decisione*" sui diritti – ma può aver ad oggetto anche controversie relative a diritti o *status*.

E così la giurisdizione camerale, caratterizzata dall'aumentato di potere officioso del giudice, dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti e dalla non incidenza sul diritto sostanziale si è "*ammantata di forme tipiche del giudizio ordinario*".

Solo però per quanto attiene ai suoi aspetti procedurali che godono di garanzie costituzionali (competenza per territorio diritto di difesa e di prova, termine nelle impugnazioni), e senza comprendere per le parti il rimedio del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Questo perché i provvedimenti resi in camera di consiglio sarebbero per la più parte - dice la Cassazione - privi dei requisiti della **decisività** e **definitività**, e quindi *non ricorribili per cassazione*.

Questa è la ricostruzione sistematica del procedimento camerale propinata dalla Cassazione: "*contenitore neutro*" che assicurerebbe la speditezza e concentrazione del procedimento e al contempo sarebbe rispettoso delle garanzie costituzionali (Cass. SS.UU., 19.6.96, n. 5629).

E così non sono ricorribili per cassazione, ad esempio:

- Il provvedimento camerale col quale il Tribunale dei minorenni sospende temporaneamente la potestà genitoriale per consentire la vaccinazione obbligatoria del minore, in quanto in esso "*non risulta un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi*" (i genitori non hanno diritto soggettivo all'esercizio della patria potestà?) "*nè incide sul diritto alla salute del minore*" (la vaccinazione non attiene alla salute?) (Cass., 15.10.99, n. 729);

- Il decreto col quale il Tribunale rigetta il reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare di convalida del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera per malattia disposto dal sindaco, "*quando, nelle more il trattamento terapeutico obbligatorio abbia avuto termine*" (come dire: cosa fatta capo ha!) (Cass., 18.6.99, n. 6109);

- Il decreto col quale il Tribunale respinge la richiesta del fallito di recarsi all'estero per motivi di

lavoro (art. 49 L. fall.) o in subordine ottenere un sussidio (art. 47 L. fall.) “*trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente e irreversibilmente la posizione del ricorrente*” (ma qual è per la Cassazione, il tempo sufficiente per morire di stenti?) ed essendo un caso in cui il giudice “*non è chiamato a risolvere una controversia*” su diritti soggettivi (ma quale diritto soggettivo più forte di quello al lavoro?) (Cass., 14.8.96, n. 7564).

E mi fermo a questi esempi.

Ai quali tutti è sottesa la concezione che si tratta di fattispecie in cui viene realizzata “*la cosiddetta amministrazione pubblica di interessi socialmente rilevanti*” (così, testualmente, Cass., 4.3.96, n. 1652 in materia di vaccinazione obbligatoria; Cass., 11.3.96, n. 1981 in materia di provvedimenti ablativi della potestà parentale), ovvero il “*governo di interessi sottratti all'autonomia privata*” (Cass. SS.UU., 2.4.98, n. 3387).

Dunque siamo in presenza di una concezione autoritaria e pantocratica del giudice, secondo i casi “Grande Genitore”, “Grande Medico”, “Grande Amministratore”.

E la buona intenzione della Cassazione di rendere possibile l'uso del “*contenitore neutro*” ovvero del “*procedimento a contenuto oggettivo*” per assicurare ai cittadini un minimo di tutela effettiva, che ormai non si trova più con l'ordinario giudizio di cognizione, è resa vana dall'aver negato al cittadino lo scudo ultimo; il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost..

E lo sforzo concettuale della Corte di Cassazione che nel “*contenitore neutro*” vede diritti dal Giudice “*amministrati*”, ma non “*decisi*”, e cioè attribuiti o negati in via definitiva, si rivela vano anch'esso.

Non ha forse riconosciuto la stessa Cassazione con le dirompenti sentenze n. 500 e 501/99 che anche l'interesse tutelato dalla legge, se violato, dà diritto al risarcimento del danno?

Ed allora gli interessi - almeno interessi lo saranno pure! - del genitore, del malato di mente, del fallito di cui agli esempi sopra riportati, esclusi da completa tutela giudiziaria in sede camerale, debbono percorrere la via del giudizio ordinario per essere riconosciuti?

Debbono attendere, per essere giudicati, i 2500 giorni della durata media di un giudizio di cognizione?

Ma allora si riconosce che è stata loro negata una **tutela effettiva**.

E si scopre che, inserendoli nel “*contenitore neutro*”, qualcuno li ha sterilizzati.

Ma si intravede anche che il “*contenitore neutro*” è stato costruito con materiale concettuale fragile ed ora anche obsoleto, e non può e non deve continuare a neutralizzare la vitalità dei diritti - o anche dei soli interessi protetti - che vi vengono racchiusi.

IL CONGRESSO DELL' U.I.A

di Bruno Micolano

Nei giorni dal 3 al 6 novembre 1999 si è svolto a New Delhi il 43° Congresso dell'U.I.A.

Come si sa l'U.I.A. (Union Internationale des Avocats), è un organismo, a livello mondiale (con sede a Parigi), che accoglie gli avvocati di tutto il mondo svolgendo un ruolo di rappresentanza degli interessi della nostra professione a contatto con le maggiori istituzioni internazionali.

Inoltre svolge anche un contributo essenziale per conoscere e approfondire le diverse tematiche organizzando seminari e, una volta all'anno, il Congresso.

Questo secondo appuntamento è, forse, il più importante poiché permette di conoscere ed approfondire la conoscenza con i colleghi dei paesi più lontani e disparati facendo nascere, anche amicizie o, comunque, proficui rapporti culturali e, perché no, professionali.

L'U.I.A. fu fondata a Parigi nel 1927 e conta oggi fra i suoi membri più di 300 ordini e associazioni rappresentanti all'incirca due milioni di avvocati, inoltre sono iscritti più di mille soci individuali.

L'U.I.A. è una associazione aperta a tutti gli avvocati del mondo, qualsiasi sia la loro specializzazione nel mondo del diritto.

Fra i principali obiettivi dell'U.I.A. è giusto citare la promozione dei principi essenziali della professione di avvocato, la partecipazione allo sviluppo

della scienza giuridica, il contributo allo stabilizzarsi di un ordinamento giuridico plurinazionale, la collaborazione, come soggetto giuridico, alle attività degli organismi nazionali e internazionali con obiettivi simili, lo stabilizzarsi, sul piano internazionale, di relazioni e di scambi fra gli ordini forensi, le associazioni di avvocati e di giuristi e da ultimo, ma non per ultimo, la difesa degli interessi morali e materiali dei professionisti.

Fra le molte attività, l'U.I.A. organizza, come si è detto, ogni anno dei seminari su vari temi differenti e un Congresso annuale.

Poiché, però, le idee, anche se buone, camminano sulle gambe degli uomini è necessario che, in un mondo sempre più piccolo, molti avvocati, anche, per ora, estranei alle tematiche internazionali ne capiscano l'importanza e partecipino in massa.

Partecipare a un Congresso è faticoso e costoso, ma credo che sia un nostro dovere, anche culturale, far sentire e far vedere che Bologna è presente e sensibile alle esigenze della società contemporanea.

Per noi avvocati i congressi non sono, come per tanti nostri amici medici, una vacanza a spese delle industrie farmaceutiche, ma anche questo nostro diverso senso di responsabilità fa parte di quel patrimonio specifico del nostro essere avvocati che, no-

nostante tutto, rende affascinante l'esserlo.

Nel corso dell'assemblea tenutasi il giorno dell'apertura sono stati eletti i nuovi organi: presidente per il 2000, è stato eletto l'Avv. Luis Delgado de Molina di Alicante (Spagna) in sostituzione dell'Avv. Steve Hammond di New York.

Il Congresso, poi, si è articolato su una discussione principale in merito ai temi principali e su più discussioni all'interno delle singole commissioni di lavoro.

Un tema principale è stato dedicato agli "aspetti giuridici del commercio elettronico".

Il commercio elettronico punta a economizzare il tempo e lo spazio nelle transazioni commerciali e eliminare le frontiere nazionali.

Come si può ben immaginare i problemi giuridici sono enormi e non è lontano il giorno in cui, anche nei nostri piccoli studi di provincia, si affaccerà uno dei nostri abituali clienti che ha deciso di commercializzare i propri prodotti attraverso Internet ... e toccherà a noi risolvergli i problemi che indubbiamente nasceranno.

Il secondo tema trattato riguardava la lotta in favore dei "diritti dell'uomo".

Purtroppo, ancora nei nostri giorni anche i bisogni elementari e le libertà fondamentali sono negati in molte parti del mondo e tocca a noi far fronte a questo problema.

Il terzo tema ha affrontato la "deontologia e il segreto professionale".

Questo terzo tema è stato a dir poco affascinante per chi, come chi scrive, è abituato alla penna stilografica e all'uso della posta evitando l'e-mail e ricorrendo al fax in caso di estrema urgenza.

Orbene, mentre qui da noi chi non ha l'e-mail è guardato come un ferro vecchio, è stato curioso e interessante sentire il Presidente dell'American Bar Association riferire che molti colleghi americani sono stati sottoposti a procedimento disciplinare per aver usato per informazioni confidenziali con le controparti o i clienti, appunto, la posta elettronica che, come si sa, è poco sicura in tema di riservatezza.

Come al solito è sufficiente stare fermi per essere all'avanguardia con buona pace dei giovani e rampanti colleghi.

Gli italiani partecipanti erano 39 e la nostra era una delle delegazioni più numerose tenendo presente la distanza e la fatica, anche fisica, di raggiungere il luogo del Congresso.

Fra le notizie importanti per noi di Bologna vi è senza dubbio l'elezione del nostro collega e amico Umberto Fratta a presidente-rappresentante della sezione italiana.

E' un giusto riconoscimento all'impegno, il più delle volte solitario, che ha profuso nel corso di questi anni. E' giusto che un ringraziamento e un augurio gli giunga da tutti noi.

Il Congresso poi si è svolto secondo ritmi già collaudati.

L'assemblea è stata seguita dalla cerimonia di apertura la

quale ha avuto l'onore della presenza del Presidente dell'India, sua eccellenza M.K.R. Narayanan, il quale, come forse molti sanno, è giunto alla massima carica della Repubblica pur appartenendo alla classe degli "intoccabili" i quali erano così detti poiché un tempo, il loro apparire, era preceduto da un suono di sonagli che dovevano sempre portare affinché gli altri fossero avvertiti e potessero evitare anche di vederli.

Il fatto che oggi sia Presidente la dice lunga sullo sviluppo e il progresso della società indiana.

Dopo la cerimonia siamo stati accolti, in modo veramente sfarzoso, ad un ricevimento dato in nostro onore dalla sezione indiana dell'U.I.A.

Canti, danze locali, elefanti e cammelli ci hanno accolto nello splendore dei giardini dell'Hotel Asoka in cui si potevano ammirare le produzioni artigianali dei vari paesi che compongono la Repubblica Indiana.

Il secondo giorno è passato al lavoro fra la sala centrale in cui si è dibattuto il tema del dovere del segreto professionale applicato anche ai casi dei colleghi che lavorano negli studi interdisciplinari, fenomeno certamente più sviluppato nel mondo anglosassone che da noi e il lavoro delle singole commissioni.

Nel tardo pomeriggio la delegazione italiana è stata ricevuta per un simpatico rinfresco dall'ambasciatore italiano e da sua moglie presso la residenza ufficiale.

La sera è poi trascorsa, come è prassi, nel "diner chez les confrères".

Tutti gli avvocati locali apro-

no le loro case per cene private affinché si possa, con più familiarità, entrare a contatto con la realtà, anche sociale, del paese che ci ospita.

Personalmente sono stato ricevuto dal Procuratore generale dell'India, il quale, se può essere paragonato al Procuratore generale della nostra Cassazione, ha un potere e un prestigio senz'altro maggiori.

Il terzo giorno i lavori sono proseguiti ascoltando in principal modo gli interventi sul nuovo Tribunale penale internazionale e sulla sua difficile istituzione tenuto conto anche e soprattutto dell'opposizione degli Stati Uniti.

Infine, l'ultima giornata, ha visto la cerimonia di chiusura, mesta come tutti gli addii, con la presentazione del prossimo Congresso che si terrà nell'autunno del prossimo anno a Buenos Aires.

La sera è culminata con il pranzo di gala e con un simpatico arrivederci in Argentina.

Poi, molti, di corsa in aeroporto a prendere i voli notturni per l'Europa; gli altri, più fortunati, potevano cominciare a fare i turisti.

Personalmente credo che sia doveroso, oltrechè professionalmente utile e stimolante partecipare a tali Congressi anche per elevare il tono del dibattito che in Italia ha raggiunto livelli troppo rissosi e più adatti a un congresso politico che non di professionisti. Mi auguro che nei prossimi appuntamenti i colleghi ed amici di Bologna siano più numerosi.

IN RICORDO DI ORAZIO CORTESI

*di Luigi Persico
Procuratore della Repubblica Aggiunto
presso il Tribunale di Bologna*

L' INGEGNERE DEI GIUDICI

Mi giungeva in Procura la notizia di un accadimento allarmante, pezzi di soffitto di una scuola erano caduti, i genitori degli alunni erano preoccupati e reclamavano una indagine rapida. Una mia telefonata alla efficientissima segretaria, allo studio di Strada Maggiore 23, nel solito testo: "Mi trova l' ingegnere, può mettersi in contatto con me con urgenza...?".

Inizì così l' ultimo episodio di una collaborazione trentennale di Orazio Cortesi verso di me magistrato. Fu molto lieto della chiamata e ci recammo sul posto, ai Giardini Margherita di Bologna.

Ancòra una volta, dopo una occhiata, l' ingegner Cortesi spiegava a me ed all' ing. Pier Luigi Bottino, (profondo conoscitore dei monumenti di Bologna, dirigente dei Lavori Pubblici del Comune, ente proprietario dell' immobile), le caratteristiche della palazzina Liberty progettata dal Collamarini, non soltanto individuando subito il tema dell' indagine (l' invecchiamento progressivo dei materiali delle volte e le tecniche costruttive dell' epoca) ma mostrando anche la sua conoscenza del valore architettonico dell' opera e la storia dell' edificio.

Nei giorni successivi, incontrandoci per esaminare gli sviluppi della consulenza che gli avevo affidato, l' ingegner Cortesi mi accennava ad un suo recente lutto, a problemi di salute che gli si presentavano, ma al piacere per aver ricevuto l' incarico. "Sono lieto di sentirmi utile...", mi disse.

La vicenda, modesta, sembrava riproporre, molto simile, una più complessa indagine analoga che dieci anni prima avevo svolto come Pretore di Modena. In una scuola moderna, costruita secondo un progetto modello, si era staccata, con un secco rumore di schiocco, una porzione di soffitto di un' aula, colpendo di striscio (per fortuna, solo di striscio) una scolaretta.

Io, l' ing. Cortesi e il geologo prof. Franco Francavilla, dell' Università di Bologna, volevamo scoprire le cause del fenomeno ed escludere ogni pericolo futuro per gli alunni. Esaminammo i progetti ed i referti delle penetrometrie eseguite prima della costruzione: poche, perchè costose. Quelle prove avevano indicato che gli strati su cui avrebbero poggiato le fondazioni erano solidi e compatti.

I due consulenti vollero fare un saggio dei materiali dei muri e, durante il sopralluogo, Cortesi chiese ad un mio ausiliario di dare qualche colpo con una piccola piccozza. Questi - onorato di collaborare con... l' ingegnere, ed avendo tra i suoi trascorsi molti anni di servizio come vigile del fuoco volontario - diede mano alla piccozza e avrebbe finito col demolire entusiasticamente mezza scuola, se non l' avessimo fermato.

Fu così che si decise di rifare delle nuove e più numerose penetrometrie, disposte con una schema più accorto, e si scoprì che quelle iniziali non avevano affatto centrato il vecchio alveo di un antico fiume sotterraneo, su cui sorgeva la scuola, senza individuarlo.

Del resto quella località, per i modenesi dell' 800, era nota come *il padulo*, che significa appunto palude. E nelle carote ricavate con il penetrometro erano ben visibili dei molluschi fossili.

Al termine di quella indagine dei due consulenti, l'ing. Cortesi riuscì a farmi capire nella sua relazione natura e cause del fenomeno dello *sfondellamento delle pignatte del laterizio armato* e la differenza di elasticità tra tondini di ferro, laterizi e intonaco del soffitto prefabbricato.

Questa era infatti una delle doti più apprezzate di Orazio Cortesi: non soltanto la sua vasta competenza (costruzioni, macchine, incendi, estimo immobiliare), ma la capacità di esporre in termini comprensibili anche per magistrati ed avvocati concetti e problemi di rilevante complessità tecnica.

L'ingegnere sapeva affrontare le tematiche più diverse, non era un "tuttologo" (brutto neologismo che indica chi crede di poter sentenziare su qualunque argomento), ma un vero conoscitore del vasto mondo della tecnica, che al caso sapeva poi rivolgersi ai laboratori universitari per le prove strumentali più sofisticate sui materiali. Egli conosceva molti professori titolari di cattedra e direttori dei laboratori e sapeva proporre quelle prove, avvertendomi ogni volta dei costi preventivabili.

Anche nella indagine bolognese sul crollo di un ottocentesco ponte ferroviario della Porrettana l'ingegnere mostrò le sue capacità di investigatore tecnico: lui e il prof. Francavilla, che costituivano una affiatata coppia che completava le reciproche conoscenze, non esitarono ad avventurarsi nell'alveo, sotto le arcate pericolanti, e fecero anche...segare uno dei tubi metallici della palificazione.

Lo scrupolo ricostruttivo e il pericolo per la pubblica incolumità esigevano accertamenti completi: ben trecento viaggiatori pendolari dell'ultimo convoglio, transitato un attimo prima del crollo, avevano rischiato la vita.

Del resto le qualità dell'ing. Cortesi mi erano note da tempo. Lo avevo conosciuto, io giovane ai primi passi della mia (oggi ormai ultratrentennale) esperienza di magistrato, aggirarsi nelle case dove erano avvenuti decessi, con un suo singolare apparecchietto per la identificazione del monossido di carbonio nelle canne fumarie otturate. A quei tempi non avevamo a disposizione le apparecchiature moderne di oggi.

Oltre alla vasta e profonda cultura tecnica (che i suoi colleghi ingegneri potranno meglio illustrare) Orazio Cortesi dava prova di estrema *correttezza procedurale* negli incarichi giudiziari.

Già sotto il precedente codice di procedura egli aveva inventato la *camera di consiglio dei consulenti*, ovvero una riunione finale nel suo studio, a cui chiamava, con lettera raccomandata, gli altri colleghi consulenti di ufficio e tutti i consulenti di parte, per raccogliere le ultime richieste, osservazioni, produzioni di documenti.

In tanti dibattimenti ho sentito naturalmente avvocati e consulenti di parte che, dal loro punto di vista, criticavano nel merito le conclusioni ricostruttive di un accadimento colposo, che Orazio Cortesi aveva esposto nella sua relazione finale, ma nessuno riuscì mai a dimostrare che egli avesse sbagliato la procedura e violato le regole del contraddittorio tecnico.

Tale prassi, che egli aveva praticamente introdotto e regolarmente seguiva in ogni procedimento, dovrebbe essere conosciuta ed osservata dai giovani professionisti oggi incaricati come consulenti in un accertamento irripetibile (art. 360 c.p.p.) o in un incidente probatorio.

E per quanto ne so io, poche volte le conclusioni di merito dell'ing. Cortesi riuscirono non persuasive per i giudici.

Un'altra sua qualità, forse la più importante, era la sua *obiettività ed onestà intellettuale*. Spesso l'incarico che gli affidavo tendeva ad accertare delle responsabilità colpose di progettisti e direttori di lavori o costruttori di macchine.

Nei primi incontri gli prospettavo il tema degli accertamenti che gli affidavo e mi proponeva quelli che riteneva necessari. Ma, una volta ricostruito il fatto, l'ing. Cortesi mi spiegava: "...questo lei può sostenerlo signor giudice...", oppure "...l'evento era imprevedibile e non mi sembra addebitabile a colpa..." e mai mi risultò accondiscendente verso il Pubblico Ministero che l'aveva nominato, nè compiacente verso l'inquisito, che spesso era proprio un ingegnere.

Anche questa sua qualità era una garanzia: le sue conclusioni sarebbero state sempre realisticamente adeguate e conformi ai dati obiettivi. Con piena fiducia quindi lo mandavo ad effettuare sopralluoghi ed ispezioni in cantieri edili e stabilimenti industriali, ove era avvenuto un incidente.

Quando arrivava sul posto, con la sua vecchia borsa e con il suo atteggiamento esteriore modesto ed educato, che celava la sua lunga e profonda esperienza e competenza, gli addetti avvertivano i titolari della impresa: "...è arrivato l'ingegnere dei giudici..." e questo è il vero titolo col quale merita di essere ricordato Orazio Cortesi.

Nella sua riservatezza era anche un conoscitore delle cose di questo mondo e sapeva che l'incarico di consulente giudiziario è spesso assai delicato, anche per profili non proprio tecnici.

Mi confidò una volta di un suo viaggio in Sicilia, dove, in un piccolo comune, avrebbe dovuto compiere taluni accertamenti catastali ed edilizi: era una questione ereditaria che richiedeva valutazioni di estimo di certe proprietà, e la causa si svolgeva in un tribunale del nord.

L'impiegato comunale al quale si presentò, come l'*ingegnere mandato dai giudici del nord*, non gli mostrò nessun documento, disse che... le carte non si trovavano, e poi lo portò dal signor sindaco, il quale lo accolse con grande rispetto e gli offrì subito di fare un giro panoramico per ammirare i luoghi.

Chiamarono l'autista e con la vettura comunale salirono su una collina, da cui si vedeva un magnifico panorama (almeno così lo descriveva e lo ricordava l'ing. Cortesi). Ad un certo punto il signor sindaco lo fece scendere e lo portò sul bordo della strada, dove gli mostrò un piccolo cippo con una piccola lapide.

Il sindaco gli spiegò che la lapide ricordava il sindaco suo predecessore, deceduto per cause non naturali, che si era molto interessato proprio alla vicenda di quei terreni di cui Cortesi intendeva ricostruire storia e valore.

Il singolare episodio mi venne narrato però come fatto eccezionale, poichè nella sua lunga attività di perito e consulente giudiziario l'ing. Cortesi era sempre riuscito a svolgere l'incarico con completezza e pacatezza, senza trovare ostacoli.

La sua indiscutibile competenza, che traspariva già dalle sue prime domande, gli assicurava il rispetto anche della persona inquisita, e di tutti i tecnici del cantiere o dello stabilimento che doveva ispezionare.

Sono sicuro che molti magistrati e molti avvocati ricorderanno Orazio Cortesi come un impareggiabile collaboratore nella ricerca onesta della verità, non un protagonista presuntuoso o attore esibizionista, ma un saggio e prudente e riservato consigliere tecnico, che per un cinquantennio è stato presente sulla scena giudiziaria della nostra città e della nostra regione.

Poiché i nostri rapporti professionali e sempre molto formali sono ora venuti dolorosamente a cessare, mi sento di scrivere che lo ricorderò come uno stimatissimo amico.

UN DECALOGO PER I CTU

Intervento di Giuliano Berti Arnoaldi Veli al convegno: La consulenza tecnica d'ufficio in ambito civile: il ruolo del medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Bologna, 27 novembre 1999.

Ringrazio il SISMLA sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni di avermi invitato a parlare del punto di vista degli avvocati.

Io non sono uno specialista della materia del risarcimento del danno alla persona, il tema di questo convegno. E questa è già una cosa di una qualche rilevanza: non il fatto, beninteso, che io conosca bene o meno bene questa o quella materia; ma il fatto che la materia del risarcimento del danno alla persona (del risarcimento del danno in generale) sia a tutti gli effetti una materia nella quale ci si può specializzare.

Non è sempre stato così. Al contrario, la cosiddetta "**infortunistica**" è stata considerata per molti anni una materia di second'ordine.

Gennaro Giannini, un bravo avvocato milanese, che per tutta la vita si è occupato del risarcimento dei danni, e dei cui libri noi pratici ci serviamo utilmente, ha scritto un paio d'anni fa un libro un po' eccentrico, dal titolo spiritoso ("Ricordi di un parafanghista", Giuffrè 1997) nel quale ricorda per averlo vissuto il periodo che lui definisce "selvaggio" dell'infortunistica, nel quale "parafanghisti" erano chiamati gli avvocati e i magistrati che si occupavano della materia.

E in effetti, ricordo anch'io che, ancora fino a non più di dieci-quindici anni fa, si era avvocati penalisti, civilisti, amministrativisti, tributaristi, e poi c'era una zona grigia intermedia (nella quale rientravano l'infortunistica e il diritto matrimoniale) della quale si riteneva che tutti, trasversalmente, fossero in grado di occuparsi.

Adesso è tutto cambiato. La materia del risarcimento del danno alla persona ha avuto un mutamento totale e, dobbiamo dirlo a onore di noi pratici, tutto e solo per merito **nostro**, cioè dei giudici e avvocati che, senza aspettare il legislatore, hanno trovato nella costituzione e nelle leggi vigenti la strada per arrivare a dotare il nostro sistema, che ne era privo, di canoni di quantificazione e liquidazione del danno più realistici, e più moderni, delle famose tabelle del 1923.

In fondo, questa si può dire la più anglosassone delle materie: nel senso che – se ci pensate – i criteri di risarcimento del danno si trovano affermati non in articoli di legge, ma in sentenze e orientamenti giurisprudenziali dei Tribunali: che sono essi stessi le fonti di quel diritto vivente che si applica concretamente (tanto che la **Guida al diritto** è arrivata a pubblicare, nell'aprile scorso, un numero **unico** dedicato alle tabelle di liquidazione del danno dei Tribunali d'Italia: iniziativa meritoria, ma indubbiamente anomala, in un sistema nel quale la giurisprudenza non ha valore di precedente vincolante).

La **mutazione** dell'approccio di giudici e avvocati alla materia ha comportato ovviamente anche una mutazione del ruolo del consulente medico: e così come è per l'avvocato, anche il consulente medico ora deve essere uno specialista. Per la quantificazione del danno, il C.T.U. medico-legale deve essere specificamente preparato nella materia.

In poche parole, un medico generico non può essere ritenuto capace allo stato dell'arte di svolgere una consulenza medico-legale se non nei casi più semplici e ripetitivi.

Non è mio compito entrare nel merito dei problemi specifici della C.T.U. in materia di valutazione del danno: ai quali del resto sono riservate le relazioni del pomeriggio.

Credo invece che possa esser di qualche utilità che io svolga osservazioni generali in merito a quello che è la consulenza tecnica nel processo civile, e quali sono le regole formali alle quali il consulente deve conformarsi, se vuole far bene il suo mestiere, e svolgere un effettivo ruolo di ausiliario della giustizia.

Si tratta di regole che a mio modo di vedere debbono sempre essere presenti al C.T.U. Ne ho individuate dieci, che per comodità di esposizione elencherò come un decalogo: il decalogo appunto del buon consulente.

Il decalogo

1) Il C.T.U. non è il giudice

Per quanto possa parere ovvio, è da questo principio basilare che si deve partire. Il C.T.U. non è colui che giudica in ultima analisi, ma è l'ausiliario del giudice, che deve portare a quest'ultimo ausilio nello accertamento di fatti per i quali occorre una conoscenza specifica che il giudice non ha.

Da questo principio derivano conseguenze rilevanti. Il c.t.u. deve innanzitutto fare quello che il giudice gli chiede (rispondere al quesito). Se più ipotesi plausibili gli si prospettano dinnanzi, deve nei limiti del possibile svilupparle tutte, certamente libero di esprimere il suo personale avviso a favore dell'una o dell'altra, ma sempre ricordando che chi deve prendere la decisione finale non è lui ma il giudice, e che il suo lavoro ha come scopo non quello di decidere, ma di mettere un altro nelle condizioni di decidere a ragion veduta.

2) La consulenza è un giudizio

Il principio sembra contraddire subito il primo che abbiamo affermato. Se il c.t.u. non può giudicare, come può la consulenza consistere in un giudizio? In realtà, la consulenza è la integrazione tecnica di un giudizio; o più chiaramente, secondo una celebre definizione del Franchi, "la dichiarazione disinteressata di un soggetto diverso dal giudice, con la quale si pone quest'ultimo in grado di valutare gli elementi di giudizio raccolti per la decisione". La consulenza è un mezzo particolare, che tiene un po' del giudizio (ma dimezzato, perché il c.t.u. non ha il potere di giudicare) e un po' della testimonianza (ma il c.t.u. non è testimone, almeno secondo il nostro ordinamento, nel quale è principio basilare che il testimone possa riferire fatti, ma non esprimere opinioni).

3) La consulenza non è un mezzo di prova

Uno dei principi cardine dell'ordinamento è contenuto nell'art. 2697 del codice civile, che dice: *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"*.

Si tratta, in due parole, del principio dell'onere della prova. Se io faccio causa ad un altro, e non fornisco la prova del mio diritto, perdo la causa, anche se ho ragione.

Questo principio vale in via generale, anche nelle controversie che necessitano di integrazioni tecniche: nel senso che la c.t.u. è un mezzo per valutare in modo specialistico gli elementi probatori raccolti e regolarmente sottoposti al giudice, non per scaricare su un consulente l'onere e magari la fatica di andare in giro a raccogliere le prove dei fatti.

La c.t.u. dunque può essere disposta anche dal giudice d'ufficio, cioè di sua iniziativa e senza che nessuna delle parti gliel'abbia chiesta: perché serve per fornire al giudice elementi di giudizio, non per surrogare prove che non ci sono (e che il giudice, nel nostro sistema, non potrebbe mettersi a cercare da solo, con ciò surrogando la inerzia di una parte).

4) La consulenza non è un oracolo

E' vero che il c.t.u. fornisce giudizi tecnici sulla base di nozioni specialistiche. Ma il suo giudizio deve essere motivato: e motivato bene, perché deve mostrare il procedimento logico che porta al

giudizio finale, che, ripeto, può poi essere condiviso dal giudice, ma solo se anch'egli se ne convinca. In pratica, non può esistere una perizia a scatola chiusa.

5) La consulenza deve essere svolta in contraddittorio

Questo principio è fondamentale, e se non è rispettato rende inutilizzabile la consulenza. Come sapete, le parti nello svolgimento della perizia hanno diritto di farsi difendere tecnicamente da consulenti di parte. Il c.t.u. non può fare il suo lavoro clandestinamente, anche se magari farebbe prima: ma deve convocare e sentire effettivamente quello che hanno da dire i consulenti di parte, **prima** di rendere la sua perizia. Sono ancora esterrefatto per un fatto che capitò in una causa di cui mi occupavo: mi telefonò il consulente di parte, dicendomi che il c.t.u. aveva comunicato ai consulenti di parte che avrebbe fatto la sua relazione, da solo, e la avrebbe poi consegnata in copia ai ct di parte, perché facessero le loro osservazioni, che lui avrebbe allegato alla perizia. In pratica, sarebbe come se il giudice dicesse agli avvocati: io faccio la sentenza, ma poi ve la faccio vedere, in modo che voi la possiate commentare. In realtà, la necessità del contraddittorio è una delle esplicazioni del diritto di difesa, che è uno dei principi costituzionali fondamentali, che va rispettato anche facendo la consulenza tecnica.

6) Il C.T.U. deve essere imparziale

Il codice di procedura prevede (art. 63) che il c.t.u. può essere ricusato per i motivi indicati nell'art. 51. L'art. 51 è quello che disciplina i casi dell'astensione del giudice: astensione necessaria, e astensione facoltativa.

I casi di astensione necessaria sono cinque, e ricorrono se il giudice (e dunque anche il consulente):

- 1.- ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto,
- 2.- se lui o la moglie sono parenti fino al quarto grado, o affiliati, o conviventi, o commensali abituali di una delle parti o dei loro avvocati;
- 3.- se lui stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei loro difensori;
- 4.- se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5.- se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se è inoltre amministratore o dirigente di un ente, un'associazione, di un comitato o di una società che ha interesse nella causa.

L'astensione facoltativa ricorre quando, al di fuori dei casi che ho appena ricordato, sussistono altre gravi ragioni di convenienza, che suggeriscono l'opportunità per il giudice di astenersi.

Ebbene, per il c.t.u. la disciplina della ricusazione è ancora più rigida che per il giudice: giacché egli può essere ricusato in tutte le ipotesi di cui all'art. 51, e cioè sia nelle ipotesi di astensione necessaria, sia se sussistono gravi ragioni di convenienza (mentre in quest'ultimo caso il giudice può chiedere di astenersi, ma non può essere ricusato).

7) Il C.T.U. deve essere competente

Anche se l'art. 63 del c.p.c. dice, al primo comma, che il c.t.u., se è scelto tra gli iscritti ad un albo, è obbligato ad accettare l'incarico, lo stesso articolo aggiunge poi subito: "tranne che il giudice riconosca che sussiste un giusto motivo di astensione".

Giusto motivo di astensione è certamente uno qualsiasi dei motivi che legittimerebbero la ricusazione. Ma giusto motivo, probabilmente più frequente, è quello di non essere competente nella materia di cui si tratta in causa. Se un consulente non si intende, da specialista e non da orecchiante, della materia nella quale è chiamato a dare un parere da esperto, non deve accettare l'incarico. Non c'è nulla di male a non essere tuttologi; c'è di male, e parecchio, a gabellarsi per esperti quando non lo si è. Anche perché,

per gli iscritti agli albi professionali, la mancanza di competenza costituisce pure una violazione deontologica, che può e anzi deve essere perseguita dall'organo disciplinare.

8) Il C.T.U. è responsabile del suo operato

La consulenza non è cosa da prendere alla leggera. Dice l'art. 64 del solito c.p.c. che al consulente si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti; ma che in più il c.t.u. che incorre in colpa grave nello svolgimento dell'incarico affidatogli è punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda fino a venti milioni; e in ogni caso è tenuto al risarcimento del danno a favore delle parti.

9) Il consulente di parte è l'avvocato tecnico della parte

Nello svolgimento della consulenza, abbiamo visto, si riproduce la meccanica del processo, in sedicesimo: al posto del giudice sta il c.t.u., al posto degli avvocati ci sono i periti di parte. Dunque, il perito di parte è l'avvocato della parte nella consulenza: il suo ruolo è quello di sottolineare al c.t.u. le ragioni del cliente, in modo che il c.t.u. ne tenga conto. Il suo compito non è quello di scrivere delle belle memorie tecniche ad uso del giudice o degli avvocati, o peggio ancora del cliente: ma quello di convincere il c.t.u. della bontà delle sue tesi. Se ci riesce, ha svolto egregiamente il suo compito, anche se in ipotesi non ha scritto neppure una riga.

10) Il C.T.U. ha termini da rispettare

All'udienza in cui il c.t.u. presta giuramento, il giudice gli assegna un termine entro il quale assolvere al proprio compito. Una proroga dovrebbe essere ammissibile solo nel caso in cui l'indagine presentasse oggettive e particolari difficoltà, tali da giustificare un *extra* di tempo. Nella pratica invece accade spesso che proroghe siano richieste pur in assenza di tali ragioni, e *de plano* concesse dai giudici. Di più: avviene talvolta che allo scadere del termine assegnato semplicemente la consulenza non venga depositata, senza che nemmeno la proroga venga richiesta. È evidente che il c.t.u. "ritardatario" rende un cattivo servizio alla giustizia, contribuendo ad appesantire i tempi del processo.

NUOVI ORARI DEL T.A.R.

Il Presidente: Visto l'art. 27 del D.P.R. 24.4.1973 n. 214;

DISPONE: A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'Ufficio ricevimento ricorsi e accettazione atti e documenti osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:

- Dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- Per il deposito degli atti processuali relativi all'udienza ed alla camera di consiglio del mercoledì il suddetto Ufficio chiuderà alle ore 12,30 del martedì;

Per il deposito degli atti processuali relativi all'udienza ed alla camera di consiglio del giovedì il suddetto Ufficio chiuderà alle 12,30 de mercoledì;

- Per lo scambio tra le parti deli atti processuali l'Ufficio rimarrà aperto anche il lunedì dalle ore 15,00 alle 16,00;

- Le Segreterie delle Sezioni osserveranno il seguente orario:

Dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con apertura anticipata alle ore 8,30 nelle giornate in cui sono fissate le rispettive sedute di CAmera di consiglio e di pubblica Udienza.

Bologna, 15 dicembre 1999

Il Presidente Prof. Guido Meale

CORSI DEL C.S.M. APERTI AGLI AVVOCATI

Anche per il 2000 il Consiglio Superiore della Magistratura ha programmato una interessante serie di corsi aperti alla partecipazione di (un numero limitato di) avvocati.

Le richieste di partecipazione debbono essere inoltrate tramite i Consigli degli Ordini almeno quindici giorni prima dell'inizio delle giornate di studio prescelte.

I corsi vengono tenuti presso il Centro Congressi Hotel Villa Tuscolana in Frascati, via del Tuscolano Km 1,500, tel. 06/942900 - 92290290.

I colleghi interessati sono pregati di segnalarlo alla Segreteria del Consiglio con congruo anticipo.

PROSPETTO CRONOLOGICO DEI CORSI

I SEMESTRE					
CODICE	DURATA	GG	AREA TIP.	PERIODO	ARGOMENTO
439	3 giorni	g/s	E	20 -22 gennaio	Il punto sul nuovo rito civile ordinario (primo corso)
440	3 giorni	l/m	F	24 -25 gennaio	La responsabilità per colpa in diritto penale
441	3 giorni	g/s	I	27 - 29 gennaio	Il contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale
442	1 giorno e 1/2	l/mart	F	31 genn. - 1 febb.	Giudice unico e riforme processuali (prima di quattro giornate)
443	3 giorni	l/m	A O	7 -9 febbraio	L'infanzia abusata.
444	3 giorni	g/s	F	10 12 febbraio	La tutela penale della persona.
445	3 giorni	l/m	E	14 - 16 febbraio	Questioni attuali in materia di condominio e locazioni.
446	3 giorni	l/m	F	21 -23 febbraio	Il diritto penale internazionale nella giurisdizione italiana.
447	3 giorni	g/s	H	24 -26 febbraio	I contratti di impresa tra legislatore comunitario e mercato globale.
448	3 giorni	l/m	E	28 febb. - 1 marzo	La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l'ambito d'attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti d'urgenza in materia di diritto industriale.
450	3 giorni	l/m	E	13 -15 marzo	L'appalto privato e pubblico.
451	3 giorni	g/s	F	16 -18 marzo	Il ruolo della giurisprudenza nella evoluzione del diritto penale nei primi settanta anni del codice Rocco.
453	3 giorni	g/s	D O	23 -25 marzo	Rapporti tra illecito civile e illecito penale: l'illecito contrattuale, i reati-contratto e i reati in contratto.
454	5 giorni	l/v	F	27 - 31 marzo	Linee di tendenza del processo penale alla luce d'oltre un decennio di sperimentazione.
455	3 giorni	l/m	E	3 - 5 aprile	Il contenzioso in tema di immissioni.
457	3 giorni	l/m	H	17 -19 aprile	La dichiarazione dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento: prassi, questioni dibattute, novità legislative.
459	3 giorni	g/s	A O	4 - 6 maggio	Nuove frontiere di tutela della persona.
460	3 giorni	l/m	E	8 - 10 maggio	Le prove nel processo civile.
461	1 giorno e 1/2	v/s	F	12 - 13 maggio	Giudice unico e riforme processuali (seconda di quattro giornate).
462	3 giorni	l/m	E	15 -17 maggio	L'esecuzione forzata
464	3 giorni	g/s	D O	25 -27 maggio	Il diritto nella società informatica.
465	3 giorni	l/m	D O	12 -14 giugno	Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e processo.

II SEMESTRE					
CODICE	DURATA	GG	AREA TIP.	PERIODO	ARGOMENTO
466	1 giorno e 1/2	v/s	F	22 - 23 settembre	Giudice unico e riforme processuali (terza di quattro giornate)
468	3 giorni	g/s	D O	28 - 30 settembre	Accesso alla giustizia, assistenza legale ai non abbienti e strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti (corso proposto per il finanziamento nell'ambito del programma UE denominato GROTIUS)
470	3 giorni	l/m	D O	29 - 11 ottobre	Il ragionamento probatorio.
472	3 giorni	l/m	H	23 - 25 ottobre	Costituzione delle società e modificazioni dell'atto costitutivo.
473	3 giorni	g/s	F	26 - 28 ottobre	Testimonianza e chiamata di correo nel sistema penale delle prove.
474	3 giorni	l/m	E	6 - 8 novembre	Il punto sul nuovo rito civile ordinario (secondo corso).
476	3 giorni	l/m	E	13 - 15 novembre	L'abuso del diritto.
477	3 giorni	g/s	A O	16 - 18 novembre	Diritti, processo e tempo.
478	3 giorni	l/m	E	20 - 22 novembre	La tutela sommaria non cautelare (incontro avanzato di diritto processuale civile).
479	3 giorni	g/s	F	23 - 25 novembre	La vittima del reato.
480	3 giorni	l/m	E	27 - 29 novembre	La "volontaria giurisdizione".
481	3 giorni	g/s	A O	30 nov - 2 dic.	Gli stranieri in Italia.
482	3 giorni	l/m	F	4 - 6 dicembre	Istituti di garanzia delle parti ed esercizio dei diritti della difesa nel processo penale.
483	3 giorni	g/s	D O	7 - 9 dicembre	Il ricorso per Cassazione nel sistema dei mezzi di impugnazione.
484	3 giorni	l/m	A O	11 - 13 dicembre	Tutela della "privacy" e circolazione delle informazioni.
485	1 giorno e 1/2	v/s	F	15 - 16 dicembre	Giudice unico e riforme processuali (quarta di quattro giornate).

Legenda dei codici per le aree tematiche: A - Società e questioni contemporanee; B - Diritto comunitario, internazionale e comparato; C - Ordinamento giudiziario; D - Diritto e processo; E - Diritto civile e processuale; F - Diritto penale e processuale; G - Diritto della famiglia e dei minori; H - Diritto dell'economia; I - Diritto del lavoro; O - Corso a carattere interdisciplinare.

ISCRIZIONE ALL'ALBO VIA SPAGNA

È oramai noto - ed è stato anche oggetto di inchieste giornalistiche - il fatto che il laureato italiano che ottenga anche la laurea in Spagna può - senza esame - conseguire il titolo di "abogado" e poi farsi riconoscere tale titolo in Italia, previa soltanto una prova attitudinale che il Ministero - in casi simili - limita alla sola materia della deontologia.

Il nostro Consiglio ha inteso opporsi ad un sistema siffatto - ritenendo che fatto esso consista in un aggiramento dell'esame di avvocato.

Il C.O.F. ha adottato - in un caso sottoposto al suo esame - la delibera che qui di seguito integralmente pubblichiamo.

Su gravame dell'interessato (abogado), il Consiglio Nazionale Forense è andato in contrario avviso, ritenendo che la normativa consenta questa ipotesi di "aggiramento legale" (sono parole del CNF) dell'obbligatorietà dell'esame.

Anche di tale decisione pubblichiamo qui di seguito il testo integrale.

CONSIGLIO ORDINE FORENSE BOLOGNA 15 MARZO 1999

Il Consiglio, premesso:

- che il Dott. AA ha presentato domanda al Consiglio dell'Ordine di Bologna per essere iscritto all'Albo Avvocati allegando il Decreto Ministeriale 13/07/1998 a firma del direttore generale degli affari civili e della libera professione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, col quale si riconosce al Dott. AA ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 12 D. Legislativo n. 115/92 la validità del titolo professionale spagnolo di "abogado" ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato, subordinando il riconoscimento al superamento di una prova orale in materia di ordinamento e deontologia forensi;

- che la prova orale è stata superata davanti alla commissione d'esami istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, come da certificato in data 14 ottobre 1998 allegato alla domanda;

- che la posizione complessiva del Dott. AA in base alla documentazione agli atti e ai chiarimenti forniti dall'interessato nel corso dell'audizione davanti al Consiglio in data 15 marzo 1999, risulta così definita:

- che il Dott. AA è cittadino italiano residente in Bologna;

- che ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'Università di Bologna;

- che in base a delibera del Consiglio dell'Ordine di Bologna è stato iscritto al registro praticanti procuratori di Bologna fino al * data del suo trasferimento a Rossano Calabro e della conseguente iscrizione nell'albo praticanti presso l'ordine della nuova sede;

- che, compiuto il tirocinio il Dott. AA ha dichiarato di aver partecipato alla prova d'esame per l'abilitazione di avvocato presso il distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, con esito negativo;

- che contemporaneamente il Dott. AA ha conseguito presso l'Università di Barcellona il titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Derecho" nella sessione di febbraio dell'anno accademico e si è iscritto nel Collegio di Avvocati di ** in data 15 maggio 1997, iscrizione in corso al 19 marzo 1998, data del rilascio del certificato allegato alla domanda.

Ciò premesso,

si considera:

Il Dott. AA, che è cittadino italiano ed ha sempre mantenuto la residenza in Italia, chiede l'iscrizione

all'albo avvocati non sulla base della abilitazione di cui all'art. 22 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, ma in forza del riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna secondo la disciplina dettata dal D. Legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 per i cittadini comunitari.

La domanda di iscrizione è pertanto legittimata esclusivamente con riferimento ai titoli di formazione professionale conseguiti in Spagna, non potendo costituire titolo idoneo, in difetto dell'abilitazione, né la laurea in giurisprudenza conseguita in Italia, né il periodo di pratica forense effettuato.

Ciò premesso, va sottolineato che questo Consiglio, ai fini dell'adozione del provvedimento sulla domanda del Dott. AA, assume la funzione di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 Legge n. 241/1990.

In questa veste deve valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in tale ambito, qualora verifichi che un atto che costituisce il presupposto sul quale si fonda la domanda risulti palesemente emesso in violazione della legge (arg. C.S., Sez. V, n. 671 7/6/1993) il Consiglio non può ritenersi vincolato a procedere in conformità.

Nell'ambito di tale verifica va preso in considerazione il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo professionale di "abogado" conseguito dal Dott. AA in Spagna.

È noto che secondo il regime vigente in quel Paese, unico requisito professionale richiesto per l'iscrizione a un albo degli avvocati è costituito dalla laurea in giurisprudenza, senza necessità di pratica preventiva né superamento d'esame di abilitazione.

Il difetto dei requisiti professionali post lauream necessari in Italia per l'esercizio della professione forense impone, a sensi dell'art. 6 comma 2° e 8° D.Lgvo n. 115/1992, che per conseguire il riconoscimento del titolo di "abogado", sia superata una prova attitudinale che l'art. 8 cit. definisce come "un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione".

Orbene tale prescrizione legislativa risulta palesemente violata dal decreto ministeriale in questione, il quale ha condizionato il riconoscimento del titolo di "abogado" esclusivamente ad un colloquio in materia deontologica, così frustrando l'esigenza di accertare sia le effettive conoscenze professionali che la capacità all'esercizio della professione da parte del Dott. AA, come richiesto dalla legge.

Tale violazione di legge si accompagna alla violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 risultando il decreto privo di motivazione.

Unico riferimento astrattamente riconducibile alla scelta adottata potrebbe essere il richiamo al fatto che il Dott. AA ha conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia, ma questo richiamo è del tutto inconferente poiché nella fattispecie non si tratta di riconoscimento di un titolo di studio ma di un'abilitazione professionale per l'ottenimento della quale nel nostro Paese il titolo di studio è elemento necessario ma non sufficiente.

L'obbligo di motivare a sensi dell'art. 3 Legge 241/1990 la scelta adottata era nel caso in questione tanto più penetrante se si considera:

a) che non risultano essere state adottate le disposizioni generali previste dall'art. 9 D.Lgvo n. 115/1992 volte a regolamentare in via preventiva la materia delle misure compensative e la definizione delle prove attitudinali, onde un provvedimento adottato per un caso concreto senza specifica motivazione è equiparabile a un atto arbitrario;

b) che la prova attitudinale, consistente in prove scritte e orali è imposta per gli avvocati che intendano ottenere il riconoscimento del titolo professionale dalla maggior parte degli stati comunitari, compresa la Spagna;

c) che il Dott. AA, attraverso il decreto in questione non tanto ottiene il riconoscimento di una capacità professionale effettivamente acquisita con l'esercizio dell'avvocatura in Spagna, ma piuttosto consegue

di sottrarsi alla valutazione della capacità professionale che l'ordinamento italiano impone a tutela dell'interesse degli utenti e nel rispetto di un principio costituzionale (art. 33 Cost.);

d) che peraltro il decreto ministeriale non risulta essere coerente con precedenti decreti dello stesso Ministero (vedesi ad es. decreto 27/5/1993 che ha subordinato il riconoscimento del titolo di un'avvocata greca ad una prova attitudinale scritta vertente su tre materie e ad una prova orale su dieci materie, cioè, in pratica, all'esame di abilitazione richiesto per i cittadini italiani);

e) che l'art. 12 comma 4° D. Legislativo n. 115/1992 prevede che per la valutazione dei titoli acquisiti sia convocata una apposita conferenza di servizi che nel caso di specie non risulta sentita. E' ben vero che nel decreto in oggetto viene richiamato il comma 8° art. cit. il quale consente di omettere la conferenza di servizi quando "la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con identico decreto".

Non essendo peraltro richiamati nel decreto ministeriale in oggetto né i decreti di riferimento né il parere reso dalla conferenza dei servizi sui relativi titoli, non è possibile verificare l'effettiva corrispondenza della posizione del Dott. AA a quelle già considerate e quindi individuare l'iter formativo della scelta adottata, onde il mero richiamo al comma 8° cit. non vale a integrare una motivazione neppure per relationem.

Per questi motivi il decreto ministeriale 13/7/1998 risultando aver macroscopicamente violato la legge non può costituire titolo valido per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

P.Q.M

Il Consiglio **rigetta** la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna del Dott. AA.

* * *

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 3 DICEMBRE 1999

Presidente Buccico - Relatore Vinatzer

Con istanza del 12 gennaio 1999 il dott. AA chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna di essere iscritto all'Albo degli Avvocati. Motivava tale domanda, tra l'altro, con richiamo al decreto del 13 luglio 1998 del Ministero di Grazia e Giustizia che gli aveva riconosciuto, a condizione del superamento di una prova attitudinale, la laurea in giurisprudenza ottenuta presso l'Università di Barcellona e il titolo di "abogado" ottenuto nel 1997 in Spagna; allegava certificato del Consiglio Nazionale Forense attestante che egli aveva sostenuto con esito positivo la citata prova attitudinale.

Il Consiglio dell'Ordine con provvedimento del 15 marzo 1999 deliberava di rigettare l'istanza di iscrizione. Il Consiglio dell'Ordine premetteva di avere l'obbligo, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, di valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge; tali presupposti non gli sembravano però sussistenti nel Decreto Ministeriale che aveva riconosciuto al ricorrente il titolo professionale spagnolo, per la mancanza dell'accertamento, prescritto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 115/1992, delle conoscenze professionali e deontologiche e delle capacità all'esercizio della professione. In verità il Decreto Ministeriale aveva limitato le materie della prova attitudinale alla sola deontologia e all'ordinamento professionale e quindi a materie che non potevano consentire un giudizio effettivo sulla preparazione effettiva del candidato per la professione forense.

Contro tale provvedimento di rigetto, notificato all'interessato data 7 aprile 1999, proponeva tempestivo e rituale ricorso il dott. AA chiedendo al Consiglio Nazionale Forense di annullare la

delibera impugnata e ordinare la sua iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna a far fede dal 12.01.1999 data di presentazione della domanda.

Il ricorrente premetteva di essersi laureato anche presso l'Università degli Studi di Bologna, di aver svolto in Italia regolare pratica presso gli Ordini Bologna e di Rossano Calabro e di aver inutilmente affrontato l'esame di avvocato presso la Corte d'Appello di Catanzaro, essendo tale prova stata annullata. Il ricorrente aggiungeva e documentava anche di aver svolto ampia pratica internazionale presso vari studi ed istituti universitari della Spagna.

Nel merito motivava l'impugnazione facendo rilevare che il provvedimento di iscrizione all'Albo è atto amministrativo di accertamento costitutivo dello stato del professionista per cui la competenza dell'Ordine Professionale è limitata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni volute dalle legge, senza esercizio di alcun potere discrezionale. Visto che i presupposti di legge risultavano accertati con decreto ministeriale e con l'attestato di superamento della prova attitudinale, al Consiglio dell'Ordine quale organo amministrativo non era riconosciuta la facoltà di disapplicare un atto amministrativo passato in giudicato per mancanza di impugnazione presso il competente Giudice Amministrativo. Tra l'altro, lo stesso Consiglio dell'Ordine di Bologna in data 7 luglio 1997 aveva iscritto sulla base della stessa procedura prevista dalla direttiva europea n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, recepita con il Decreto Legislativo 115/1992, un collega cittadino spagnolo.

DIRITTO

Il presente ricorso si inserisce nella problematica connessa con l'applicazione della direttiva europea sul riconoscimento reciproco dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, recepita in Italia con D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115).

Il citato decreto legislativo dispone (art. 1) il riconoscimento, a condizione del superamento di una prova attitudinale (art. 8), a favore del cittadino comunitario dei titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

L'accennata problematica si connette al fatto che, tra gli Stati europei, la Spagna è l'unica a non prescrivere come condizione per l'accesso alla professione forense un periodo di pratica obbligatoria ed il superamento di un esame di stato, consentendo quindi l'accesso alla professione e l'acquisizione del titolo professionale di "abogado" immediatamente dopo il termine degli studi universitari e l'acquisizione del titolo di "licenciado en derecho".

Balza agli occhi la possibilità aperta in tal modo a chi intenda aggirare legalmente le formalità (pratica, esami di stato) altrove prescritte per poter accedere alla professione forense; ed in effetti la Spagna ha acquisito l'indiscusso primato di esportazione dei suoi titoli professionali. Anche in Italia sono in continuo aumento i cittadini italiani che si fanno riconoscere il titolo professionale spagnolo facilmente acquisito.

In questa luce deve essere inquadrata l'impugnata decisione del Consiglio dell'Ordine di Bologna. Applicando tuttavia correttamente la citata normativa europea, il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente va sottolineata la regolarità formale del ricorso che pur risulta firmato dal difensore solo per autentica della delega in calce; ciò in conformità alla costante giurisprudenza della Suprema Corte che riconosce effetto sostanziale, come firma del ricorso stesso, anche alla firma del difensore apposta solo in autentica della delega in calce (per tutte Cass. Civ. 30 gennaio 1995 n. 1083).

Nel merito non vi è dubbio sulla fondatezza della tesi del ricorrente.

La norma comunitaria riserva il riconoscimento del titolo professionale straniero ad un decreto ministeriale previo accertamento dei presupposti e subordinando gli effetti al superamento di una prova

attitudinale destinata ad “accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio della professione”.

Nel caso in esame risulta prodotto sia il decreto ministeriale come l’attestato di superamento della prova attitudinale. Il provvedimento impugnato di rigetto aveva tuttavia ritenuto che i temi della prova attitudinale fossero inadeguati ad accertare la capacità all’esercizio della professione, in quanto limitati alla sola deontologia ed alla conoscenza dell’ordinamento professionale.

Tale motivazione è inammissibile ed infondata.

In effetti, come è messo in evidenza dal ricorrente, il Consiglio dell’Ordine quale organo amministrativo non aveva il potere di censurare o disapplicare il contenuto di altro provvedimento amministrativo, non impugnato in appropriata sede, ma doveva limitarsi invece ad applicare un procedimento sottratto alla sua censura. Non essendo in contestazione la sussistenza formale dei presupposti per l’iscrizione all’albo professionale (tra cui appunto il riconoscimento del titolo straniero ed il superamento della prova attitudinale), il provvedimento non poteva essere che di accoglimento.

Ma anche a voler entrare nell’esame del provvedimento ministeriale, ed in particolare del contenuto della prova attitudinale, non si poteva nella determinazione delle materie non tenere conto del fatto che il ricorrente è laureato anche in Italia ed ha svolto ivi la prescritta pratica forense biennale, dando quindi affidamento per la conoscenza pari ad altri laureati italiani delle materie giuridiche.

Il ricorso va pertanto accolto, con iscrizione del ricorrente all’albo degli avvocati di Bologna con effetto dalla data di presentazione della domanda.

Il Consiglio ha predisposto in via sperimentale una mailing list di posta elettronica, ed ha iniziato ad inoltrare anche via e-mail tutte le comunicazioni agli iscritti.

Invitiamo tutti coloro che disponessero di una casella di posta elettronica a darcene comunicazione per iscritto ovvero all’indirizzo

info@ordine-forense.bo.it

SE L'ESECUTATO E' UN GIUDICE

di Giovanni Cerri

Con ordinanza 13.12.1999, che si trascrive (omettendo i nominativi per un doveroso rispetto della privacy) il giudice della esecuzione mobiliare di Bologna Dott. Massimo Ferro rimetteva alla Corte Costituzionale gli atti del procedimento di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) promosso dal Condominio Alfa nei confronti del Dott. Caio (magistrato del distretto) per il mancato pagamento di spese condominiali.

Il G.E. in sostanza sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis C.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 della Costituzione in relazione all'art. 11 C.p.p..

L'art. 30 bis C.p.c., introdotto dalla legge 420 del 98, prevede lo spostamento della competenza territoriale sulla scorta dei criteri di cui all'art. 11 C.p.p. per le **cause** in cui sia parte un magistrato.

Vero è che tale acritico rinvio alla normativa penale, ritenuto da più parti eccessivamente rigido, non tiene conto delle peculiarità dei diversi procedimenti civili e delle diverse regole di determinazione della competenza tratteggiate dal codice di rito.

Una pronuncia della Corte Costituzionale in materia non potrà che chiarirne l'ambito di applicazione.

Resta tuttavia il fatto che nel caso di specie l'art. 30 bis C.p.c., a parere di chi scrive, non trova applicazione.

Trattasi infatti di procedimento esecutivo che mai potrà ricomprendersi nel concetto di causa.

Non a caso gli artt. 20, 25 e 27 del C.p.c. utilizzano il termine causa che non è invece utilizzato dall'art. 26 C.p.c. che determina il foro dell'esecuzione forzata.

L'abile costruzione dell'eccezione di costituzionalità del giudice rimettente muove dall'indimostrato corollario che il legislatore abbia utilizzato l'accezione di **cause** in senso atecnico ed onnivoro tant'è che ha ritenuto di non potere "*rinvenire singole ripartizioni del processo civile ...*" per le quali non trovi applicazioni l'art. 30 bis C.p.c. (cfr. punto e).

Una conclusiva notazione: se è vero che all'esito della dichiarazione del terzo ex art. 547 C.p.c. (nel caso di pignoramento dello stipendio) il giudice dell'esecuzione ed il creditore procedente prenderanno contezza della qualità del debitore (magistrato in servizio nel distretto) ciò non avviene, per esempio, nel caso di pignoramento di crediti o di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Da ciò discenderebbe, a tutto concedere, che la conoscenza della qualità di magistrato del debitore dovrebbe essere oggettivamente rilevabile dagli atti e non lasciata all'eventualità della scoperta per fatto occasionale come nel caso dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ove venisse rivelata dal ricorrente la sua qualità.

Allora la *boutade* del remittente è tutt'altro che peregrina essendo oramai maturi i tempi per l'istituzione di un pubblico registro ove siano annotati i nominativi dei giudici della Repubblica (quid *iuris* se gli stessi fossero distaccati al Ministero?).

Allo stato dell'arte non dispiace una pronuncia della Corte costituzionale, verosimilmente additiva di rigetto, che chiarisca, una volta per tutte, in quali casi debba operare lo spostamento di competenza, ancorché appaia arduo superare il dettato letterale dell'art. 30 bis C.p.c..

Comunque sia Ancona o Berlino pari sono pur di trovare quel giudice cui anelava ricorrere il noto mugnaio tedesco che si opponeva al tracotante Federico II°.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE

*Nella procedura n. ** R.G. promossa da Condominio Alfa contro Caio, con terzo pignorato Ministero del Tesoro, Direzione Provinciale di Bologna;*
a scioglimento della riserva d'udienza e spirato il termine concesso alla parte il G.E. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesse che:

con atto di pignoramento, attuato nella forme dell'espropriazione di crediti del debitore verso terzi, il creditore Condominio Alfa procedeva all'esecuzione forzata notificando il relativo atto, *ex art. 543 c.p.c.*, alla Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna ed al debitore Caio;

alla prima udienza (differita con decreto presidenziale rispetto all'udienza individuata dalla parte procedente in sede di citazione a comparire *ex art. 543 c.p.c.*) il G.E. prendeva atto che, come dichiarato preliminarmente dal terzo e confermato dal Cancelliere delegato dal Presidente del Tribunale di Bologna, l'esecutato Caio aveva svolto le funzioni di magistrato ed alla data dell'udienza stessa non era più appartenente alla correlativa pubblica amministrazione, per pensionamento;

dandosi atto da parte del G.E. che in virtù del principio di cui all'art. 5 c.p.c. la propria competenza va comunque stabilita in ragione dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e con riguardo alla legge in allora vigente, veniva rilevata d'ufficio la questione, sottoposta preliminarmente alle eventuali osservazioni delle parti (perveniva invero successiva memoria del creditore procedente), della eventuale incompetenza del G.E. stesso *ex art. 30 bis c.p.c.*: tale disposizione, infatti, è entrata in vigore nei termini ordinari e dopo la sua introduzione con l'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, pubblicata in G.U. il 7 dicembre 1998, n. 286; considerando perfezionato il pignoramento, al più, al momento dell'esaurimento delle notifiche di cui all'art. 543 c.p.c., cioè al luglio 1999, la novella codicistica si applicherebbe alla fattispecie;

consegue che, così interpretando "il momento di proposizione della domanda" come equivalente all'atto introduttivo dell'esecuzione mobiliare presso terzi, questo giudice del Tribunale di Bologna ravvisa in tale sequenza il riscontro del primo presupposto, di carattere temporale, di cui all'art. 5 c.p.c.; la novità introdotta poi dal legislatore del 1998 si correla sia alla soppressione del referente della reciprocità quale modello di individuazione del giudice competente sia all'estensione altresì al giudizio civile di un nuovo schema designativo preconstituente giudici diversi; se è vero che la legge 420/98 ha infatti, modificando l'art. 11 c.p.p., predeterminato *ex novo* il giudice naturale del processo penale per il caso in cui sia persona sottoposta ad indagini o imputato o persona offesa o danneggiata un magistrato e nell'eventualità che la competenza ordinaria si debba, in mancanza, radicare avanti a giudice dello stesso distretto giudiziario (salvo l'ulteriore spostamento per funzioni venute ad esercitare anche nel nuovo distretto), meno agevole è l'identificazione del presupposto di spostamento di competenza riferito al giudizio civile; per esso la novella ha infatti usato l'espressione "cause in cui sono comunque parti magistrati" e, al secondo comma, evoca la "chiamata in giudizio" quale atto cui riferirsi per determinare un secondo spostamento di competenza;

ritiene questo giudice che la dizione impiegata non possa, allo stato della interpretazione possibile e senza delimitazioni normative quali pur evocate in via ipotetica da recenti arresti degli stessi giudici costituzionali per la legislazione previgente, escludere che anche il processo dell'esecuzione forzata imponga un mutamento di competenza con devoluzione del relativo procedimento, nella vicenda *de qua*, al Tribunale di Ancona in funzione di giudice dell'esecuzione mobiliare (secondo la tabella "A" annessa alla legge 420/1998);

non ha pregio invero l'osservazione del creditore precedente circa la dedotta estraneità dell'art. 30 bis c.p.c. ai casi di incompetenza territoriale non derogabile di cui all'art. 28 c.p.c.: trattasi infatti, quanto a tale seconda disposizione, di disciplina che contempla, tra gli altri, il foro dell'esecuzione forzata che, proprio in base al primo comma dell'art. 38 c.p.c., vincola al rilievo officioso all'inizio del processo, evento verificatosi essendo stata sottoposta la questione alle parti ed anzi essendosi riservato il G.E., dopo il contraddittorio, di esplicitare in via definitiva la propria non competenza; contestualmente va dubitato che un'interpretazione siffatta possa dirsi costituzionalmente coerente con un ragionevole assetto regolativo di altri interessi parimenti tutelati nell'ambito dell'esecuzione forzata ed il cui sacrificio sembra derivare da una assoluta prevalenza data al foro derogatorio fissato in via generale ed assoluta dall'art. 11 c.p.p., cui rinvia l'art. 30 bis c.p.c.:

osserva invero questo G.E. che:

a) il legislatore penale, storicamente, per primo ha inteso assicurare l'esigenza generale di estraneità effettiva ed apparente del magistrato rispetto agli interessi del processo, tutelando, attraverso la previsione di una deroga all'unico foro di cui all'art. 8 c.p.p., uno spostamento dell'attività giudiziaria anche distante dal luogo della commissione del reato; essendo invero il processo penale deputato essenzialmente all'accertamento dell'illecito, è stata ritenuta prevalente sul criterio generale individuativo della competenza per territorio la più apprezzabile esigenza di neutralizzare il rischio, così censito dal legislatore, di una qualche influenza proprio sulla genuinità dell'accertamento del fatto ascritto all'imputato (quando tale sia il magistrato o questo abbia assunto la veste di danneggiato o parte offesa) quale vi potrebbe essere in correlazione ai rapporti sussistenti all'interno dell'organizzazione giudiziaria tra organi e singoli componenti di essi; il prestigio e l'indipendenza della magistratura sono dunque garantiti assicurando in primo luogo che il convincimento giudiziale alla base del processo penale si formi al di fuori del contesto operativo in cui esercita o è venuto ad esercitare le funzioni il magistrato imputato o parte offesa:

b) se tale assetto è stato più volte ritenuto compatibile costituzionalmente con gli artt. 3 e 25 Cost. e, soprattutto, non incoerente con la omessa previsione di una regola omologa altresì per il processo civile (almeno fino alla legge 420/1998), ciò è parso agli stessi Giudici costituzionali (ed assai recentemente) il frutto di alcune differenze di fondo tra queste due partizioni dell'attività giurisdizionale; si è infatti osservato (Corte cost. 12.3.1998, n. 51 e 6.11.1998, n. 370) che la pluralità dei fori sussistente in genere nel processo civile rinvia ad una "molteplicità di interessi, riguardanti persone e cose, che vengono in considerazione relativamente alle varie liti", esprimendosi la medesima esigenza d'imparzialità e terzietà del giudice secondo modalità attuative "non necessariamente identiche a quelle previste per il processo penale"; nel processo civile, anzi, la stessa "formazione del convincimento del giudice" appare orientata da un apprezzabile e determinante "impulso paritario delle parti";

c) di regola, nell'ambito del processo civile, le esigenze di non condizionamento del giudice sono assolute con la ordinaria previsione degli istituti dell'astensione e della ricusazione ex artt. 51-52 c.p.c.; quando il legislatore ha ritenuto che, in relazione alla materia dell'accertamento, concorressero altre cautele la cui osservanza non poteva dirsi sicuramente assoluta mediante il ricorso ai subprocedimenti descritti ha fissato la singola deroga con apposita legge; ciò è avvenuto per i giudizi di responsabilità connessa ai danni recati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni; in cui proprio il diverso foro di cui all'art. 11 c.p.c. è stato prescelto quale necessario dalla legge 13 aprile 1998, n. 117;

d) lo stesso tentativo di provocare un allargamento di tale breccia ha trovato, come ricordato sopra, puntuale non accoglimento presso la Consulta che non ha mancato, fino alla stessa prossimità delle legge 420/1998, di specificare che "solo il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identità di *ratio* che imponga l'estensione pura e semplice del criterio

di cui all'art. 11 c.p.p. [...] e quando, invece, quella *ratio* non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia. Così da evitare che vengano sacrificati altri interessi e valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per un'esecuzione forzata - specie concorsuale -, o per una causa divisoria, o per un regolamento di confini, finisse col divenire competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente *singulatim* previsto nel codice di rito civile, quale sarebbe quello risultante dal nuovo testo dell'art. 11 c.p.p. già approvato da uno dei rami del Parlamento" (Corte cost. 51/1998); tale identità di *ratio* è stata incidentalmente ritenuta compatibile con le previsioni derogatorie dei giudizi di responsabilità professionale del magistrato ex l. 117/1998 (così anche Corte cost. 370/1998);

e) in realtà la dizione usata dal legislatore riferendosi indifferentemente a tutte "le cause in cui i magistrati sono comunque parti" non permette, già in via interpretativa, di rinvenire singole partizioni del processo civile nelle quali l'esigenza di radicare il processo presso il foro naturale codicistico sia prevalente rispetto a quella fissata in via generale dall'art. 30 bis c.p.c.: tale osservazione, semmai, può maturare un convincimento di dubbio sulla logicità e ragionevolezza della nuova scelta operata dal legislatore del 1998, ma non sembra permettere al giudice una propria, sicura, ricognizione della natura così speciale di talune materie da giustificare, per come disciplinate in via legislativa anteriore alla l. 420/1998, una deroga alla successiva norma che fissa; in via generale, lo spostamento di competenza anche per i giudizi civili in cui sia parte il magistrato; né è possibile, come detto, qualificare come "soggetto diverso dalla parte" il debitore. nei procedimenti di esecuzione forzata, semmai riservando tale qualifica al medesimo solo nei giudizi incidentali nascenti eventualmente da esso (ad es. l'opposizione all'esecuzione forzata od agli atti esecutivi o di terzo o le controversie ex art. 512 c.p.c. o la divisione ex artt. 599-601 c.p.c.); può convenirsi infatti sulla attenuazione che, nell'espropriazione privata, lo statuto della "parte" tipizzante il processo di cognizione registra, ma proprio l'impiego (in innumerevoli norme: ad es. l'art. 485 c.p.c. che contrappone "parti" ad "interessati", l'art. 495 c.p.c. che impone di decidere sulla conversione dopo aver sentito le parti; gli artt. 530 e 569 c.p.c. che prevedono l'udienza per l'audizione delle parti prima di emanare l'ordinanza di vendita, l'art. 548 c.p.c. che condiziona l'inizio dell'istruzione della causa alla istanza di parte rivolta a G.E. ecc.) ancora di questa dizione implica solo una diversa allocazione delle facoltà connesse al contraddittorio ed ai poteri di controllo della inevitabile scansione che conduce alla realizzazione del compendio pignorato: tale distinzione, invece, non vale ad escludere che essa, già per previsione normativa, non possa essere abbracciata da una disciplina, come quella dettata dall'art. 30 bis c.p.c., che appare perentoria nel riferirsi ad ogni causa ed all'essere il magistrato comunque parte nel processo civile (quale, del tutto ovviamente, non può non essere considerato anche il processo esecutivo):

f) ciò premesso appare a questo G.E. che l'estensione altresì ai giudizi dell'esecuzione forzata, ed in particolare all'espropriazione presso terzi, non possa essere qualificata, sebbene discendente dall'attuale art. 30 bis c.p.c., disposizione compatibile con gli artt. 3, 24-25 e 101 cost.; la questione, già sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 26 luglio 1999 (in G.U. del 3.11.1999, 1ª serie spec. n. 44) con riferimento ad un giudizio civile dedotto con riguardo ad obbligazioni di un magistrato non connesse all'esercizio dell'attività professionale, trova con tale recentissimo precedente questo punto di contatto: si condivide invero il giudizio di apparente irragionevole necessità normativa di derogare, rispetto ad ogni altra controversia civile, il principio del giudice naturale precostituito per legge così aggravando le condizioni della difesa (artt. 24-25 cost.), nonché di instaurare una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini (art. 3 cost.): nella fattispecie, inoltre, la disparità di trattamento e l'aggravamento delle condizioni di esercizio della difesa concernono in primo luogo il creditore che promuove l'esecuzione forzata: già distanziandosi l'oggetto dell'attività giurisdizionale da un vero e

proprio accertamento in sede contenziosa delle pretese obbligazioni civili (e non derivanti da attività professionale) verso il magistrato, l'espropriazione forzata è processo che, per definizione, presuppone il titolo esecutivo e, con esso, può prescindere, pur senza divenire attività amministrativa, dal rito ordinario o speciale che contrapponga un terzo al magistrato (e viceversa) nella contestazione in ordine alla affermazione del diritto di credito; pur tuttavia lo stesso svolgimento ancora processuale dell'esecuzione, l'esercizio dei poteri ablatori del G.E. sui beni dell'esecutato e la finalizzazione satisfattiva degli atti implicano il rispetto, indistintamente, di norme che, nel modo più celere ed efficace possibile, consentano al creditore il soddisfacimento della propria pretesa; da questo punto di vista proprio l'inizio dell'espropriazione, in caso di applicazione letterale dell'art. 30 bis c.p.c., altererebbe in modo rilevante il corretto e tempestivo incardinamento del processo; infatti nell'esecuzione mobiliare (art. 518 c.p.c.) ed immobiliare (art. 557 c.p.c.) l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l'atto di pignoramento, originando così l'inizio della sequenza degli adempimenti endoprocessuali che, culminando nella nomina del G.E., concorrono ad individuare (confermandola) la competenza dell'ufficio: dovendosi applicare l'art. 30 bis c.p.c. e non volendo immaginare un passaggio sistematico di rilievo officioso dell'incompetenza ex artt. 28 e 38 c.p.c. da parte del G.E., occorrerebbe congegnare, proprio per garantire il fisiologico funzionamento della norma, che già con il primo atto del processo (deposito in cancelleria del pignoramento) l'ufficiale giudiziario provveda a concorrere all'esatto incardinamento del medesimo avanti al G.E. per territorio competente: ora, tale eventualità è assolutamente improbabile, non derivando (a parte provvedimenti connessi alle responsabilità professionale e sempre che il titolo esecutivo lo riporti esplicitamente) dal titolo esecutivo nella generalità dei casi la qualità di magistrato della parte eseguita; né può dirsi che tale cognizione sia o debba essere presente in capo al creditore del magistrato, tanto più se - come nella fattispecie - il debito sia di natura privata, cioè non professionale (qui obbligazioni condominiali non onorate ed oggetto di condanna monitoria): va poi ricordato che né esiste un pubblico registro dei magistrati paragonabile al P.R.A. o alla Conservatoria per i beni immobili, né è configurabile un qualche onere della parte procedente ad escludere o conoscere siffatta qualità prima di promuovere l'esecuzione forzata: dunque lo spostamento al foro di cui all'art. 11 c.p.p., prospettandosi come successivo ai primi adempimenti (d'ufficio e di parte), realizza un aggravio delle condizioni difensive del creditore ed un costo ulteriore, quantomeno da un punto di vista temporale, circa il realizzo del credito stesso: al contempo, ex artt. 3 e 24-25 Cost., pari lesione si configura a carico del debitore magistrato, per il quale si riscontra una situazione deteriore di trattamento rispetto alla sorte del comune debitore dedotto nell'esecuzione forzata, potendo egli apprestare le proprie difese e, comunque, partecipare al processo esercitando le facoltà ivi previste solo a patto di spostarsi in altro distretto, oltre il luogo in cui si trovano i beni aggrediti (nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari) ovvero, come nel caso, oltre la sede in cui si trova il proprio eventuale debitore (in questa vicenda la Direzione Provinciale del tesoro);

g) la presente procedura, peraltro, esprime una peculiarità, esclusivamente attinente al rito, in quanto ex art. 543 c.p.c. non si ha un atto di ufficiale giudiziario identico al pignoramento su beni, bensì una doppia notifica (al debitore ed al terzo) e la competenza per territorio è determinata ex art. 26 c.p.c. in ragione del luogo in cui ha sede appunto il terzo (supposto debitore del debitore): tuttavia la forma di evocazione in giudizio dell'esecutato (citazione a comparire ad udienza fissa) essendo simile a quella che coincide con l'inizio dell'ordinario giudizio di cognizione (salvo il termine, che richiama la dilazione di cui all'art. 501 c.p.c.) potrebbe far ritenere che, almeno per questo tipo di esecuzione forzata, non ricorre il dubbio di irrazionale trattamento prima tratteggiato; in realtà, a parte la irragionevolezza di un'eventuale diversa disciplina, quanto alla competenza, a seconda della sola forma dell'atto introduttivo dell'espropriazione forzata, se si applicasse anche all'esecuzione su crediti l'art. 30 bis c.p.c. (come

pare a questo giudice) sarebbe inevitabile il riscontro di una propagazione anche al terzo degli effetti di aggravio delle condizioni processuali di esercizio dei propri diritti: il terzo, *debitor debitoris* dovrebbe, nella fattispecie, recarsi ad Ancona per dichiarare che il magistrato Caio è o è stato dipendente pubblico ed in quale misura ha eventualmente subito pignoramenti, sequestri o ha disposto cessioni per gli emolumenti che ancora gli spettano; ciò permette di introdurre l'ulteriore dubbio circa la coerenza di siffatta norma, così interpretata, con il principio dell'unitarietà della giurisdizione che *ex art. 101 Cost.* dovrebbe assicurare pari condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale del credito, senza ingiustificati allontanamenti dal foro previsto in via generale per una pronta soddisfazione dello stesso in via di esecuzione forzata e senza irragionevoli discipline singolari attinenti al funzionamento della pubblica amministrazione, *ex art. 97 Cost.*; va inoltre rilevato che l'intento legislativo, volto ad evitare che il magistrato sia parte di un processo affidato al "collega della porta accanto", rivela, pur nel programmatico presidio del valore della terzietà del giudice, una manifesta illogicità allorché il c.d. costo della lontananza sia sopportato in ogni caso in cui il magistrato esercita le funzioni all'interno di un'unità territoriale, il distretto di corte d'appello, geograficamente assai vasta; all'infuori della responsabilità di cui alla legge 117/1988, l'estensione dell'art. 30 bis c.p.c. ad ogni procedimento civile e, tra questi, altresì all'esecuzione forzata, in cui il legame del foro competente con il territorio è del tutto caratterizzante, non pare altrettanto razionale, omettendo di considerare che la presunzione di attenuata imparzialità altrimenti presente presso tutti i giudici del medesimo distretto non soppesa la peculiare iniziativa delle parti nel processo dell'esecuzione forzata;

h) è dunque l'intera esecuzione forzata (in cui è possibile, tra l'altro, intervenire ad opera di un terzo, la cui qualità di magistrato incrementerebbe la doverosa traslazione del foro competente *ex art. 11 c.p.p.*) che, pianamente sussumibile nell'ampia espressione impiegata dell'art. 30 bis c.p.c., esige un controllo di compatibilità costituzionale quanto alla competenza di un giudice diverso da quello di cui all'art. 26 c.p.c., apparendo la questione non manifestamente infondata; la questione, nella presente vicenda, si palesa come rilevante, non potendo questo G.E. proseguire nella qualità di giudice preposto all'esecuzione forzata contro un magistrato, dunque definire il procedimento, se la norma che ne impone la dichiarazione di incompetenza, ravvisata in contrasto con plurime disposizioni costituzionali, non sia stata in via pregiudiziale riscontrata per tale coerenza o meno;

p.q.m.

visti gli artt. 543, 484 c.p.c., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale, di cui in motivazione, relativa all'art. 30 bis c.p.c. in relazione all'art. 14 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 Cost., nella parte in cui tale norma assoggetta anche l'esecuzione forzata promossa da un creditore contro un debitore magistrato all'epoca dell'inizio dell'espropriazione alla competenza di un giudice diverso da quello di cui all'art. 26 c.p.c.; sospende il presente giudizio;

dispone che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia con urgenza notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento (previa formazione dell'indice *ex art. 36 disp. att. c.p.c.*) e con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni, alla Corte Costituzionale.

Così deciso in Bologna, il 13 dicembre 1999

Il G.E. dott. Massimo Ferro

DISCIPLINA FORENSE

CONSIGLIO ORDINE FORENSE DI PARMA 10 GIUGNO 1992

Presidente Pettenati - Relatore Bianchi

Viola l'obbligo di correttezza e probità nell'esercizio della professione il legale che nell'esercizio della difesa usi espressioni diffamatorie nei confronti della controparte.

Viola l'obbligo di diligenza e lealtà, nonché di dignità e prestigio professionale, il legale che fornisca al cliente false informazioni circa il promuovimento di un giudizio per il quale viene ricevuto regolare mandato.

Ritiene il Consiglio che gli addebiti ascritti siano fondati e costituiscano violazione delle norme di deontologia professionale meritevole di sanzione.

Il capo A dell'inculpazione concerne l'uso di espressioni offensive nell'esercizio della difesa; tale uso, ove ecceda i limiti della convenienza (individuabili nel dovere del rispetto del decoro in senso oggettivo e dell'altrui personalità), viola il generale obbligo di correttezza e probità nell'esercizio della professione forense. A giudizio del Consiglio il limite è stato più volte valicato dall'incolpato nelle vicende all'esame.

Come ha sottolineato la difesa dell'avvocato BB molte delle espressioni in capo d'inculpazione sono scarsamente offensive o comunque giustificate dall'eccezionalità delle situazioni, dalla particolare animosità che caratterizza le cause che coinvolgono rapporti personali, e possono anche trovare giustificazione alla luce dello stile personale del difensore. In effetti l'aggettivazione forte, la ricerca di sostantivi pesanti, una certa esasperazione dei concetti e delle situazioni, la diffusa eccitazione verbale possono essere strumenti (discutibili forse, se non disciplinarmente censurabili) dell'esercizio del diritto-dovere di difesa. E ben sa questo Consiglio che si tratta di diritto dovere primario cui tendenzialmente tutto dev'essere subordinato.

Così con preciso riferimento alla specie, le *pretese invereconde*, la *penosa relazione*, il *ganzo e la fedifraga*, le *varie indegnità*, le *miserande intraprese adulterine*, i *concupini*, le *stramberie*, le *balorde iniziative*, la *malafede*, le *menzogne*, le *bubbole* e via scorrendo il capo A dell'inculpazione, possono ritenersi nei limiti (seppur al limite forse), assai colorati e discutibili quanto a stile, dell'ordinaria attività difensiva. Ma è appunto questione di limiti, come peraltro mostra di ben sapere l'incolpato il quale (deduzioni 2 gennaio 1992) si appella al diritto/dovere del difensore "d'espletare il mandato in piena libertà di contenuti e di forma degli scritti difensivi nel cui ambito" egli rivendica "ogni più ampia facoltà di polemizzare anche al calor rosso, nonché d'ironizzare e magari di 'sfootere' (... cum grano salis, ovviamente), pur nel rispetto del disposto normativo ... ma in assoluta attuazione di quelle che, caso per caso, possano soggettivamente ritenersi imprescindibili esigenze appunto della difesa nonché della "legittima ritorsione". E' spesso mancato proprio il granello di sale, sicché tali limiti l'avvocato BB, ha valicato, spinto dal carattere, dallo stile, dai clienti, addirittura senza talora rendersene pienamente conto.

Senonché l'esercizio della difesa è anche, a parere del Consiglio, una questione di modi. Questi debbono sempre essere coerenti (fermo lo scopo della difesa) col decoro, la dignità, la correttezza dell'esercizio professionale. Sicché non appare sempre sufficiente scriminante l'aver "messo a nudo,

in causa, la pura, cruda verità”, come afferma, a propria giustificazione, l’incolpato sempre nelle deduzioni 2 gennaio 1992 oppure avere esercitato retoricamente ironia, per quanto amarissima e tragica, come ha detto il suo difensore. I mattoni coi quali l’avvocato costruisce la difesa son le parole (che già il senso comune sa quanto possono pesare). Al proposito va notato che non è solo questione di contenuto e di significato singolo, ma spesso di connessione e di tono, che può essere, secondo il contesto, più o meno offensivo anche in ragione delle scelte lessicali effettuate.

L’incolpato ha spesso usato termini ed intere frasi espressive che, al di là dei loro significati obiettivi, strettamente di vocabolario, si rivelano, a giudizio del Consiglio, gravemente offensive sia per i contenuti, sia per i modi dell’espressione.

Sentiva, l’avvocato BB, l’“assoluta necessità difensiva di dare il massimo risalto alla scandalosa relazione adulterina allacciata dalla Zanetti” (deduzioni 29 febbraio, 1992) e perciò doveva enunciare il fatto che la stessa, “lungi dall’aver perso il lavoro, aveva mutate le sue condizioni economiche e sociali” (ivi), proprio per la relazione col datore di lavoro. Ebbene, per enunciare in causa vigorosamente tali concetti, non pare al Consiglio fosse necessario ipotizzare la “realizzazione di una sorta di patto ... erotico/sociale tra la Zanetta ed il suo già datore di lavoro ed amante fisso, grazie al quale la donna ha così elevato il proprio rango da quello di operaia a quello di concubina con sicuro raggiungimento di condizioni economiche migliori nonché più comode in quanto conseguite senza il tradizionale sudore, almeno della fronte”. Pare chiaro al Consiglio che la personalità della destinataria di queste crude espressioni non possa che risultrne offesa e gratuitamente, essendo estraneo alla causa sia l’esistenza di patti e la loro natura con terzi, sia il grado del rango sociale occupato dai protagonisti prima e dopo i fatti, sia, soprattutto, la localizzazione della superficie corporea di produzione del sudore esistenziale.

Si consideri, poi, per rimanere all’esposto XY, l’insistente equivocità del contesto, per il continuo utilizzo di doppi sensi da parte dell’avvocato BB proprio sul cognome (infelice, per la specie) dell’esponente. In varie occasioni, come contestato, la Zanetti è diventata Zanetta e le si è costruito addosso un aggettivo di nuovo conio per qualificare la sua “escalation” (sociale, s’immagina). Proprio la creazione di questo neologismo (che trae senso solo nella deformazione del cognome) toglie credibilità alla pretesa dell’incolpato e della sua difesa di tutto ridurre ad un banale “lapsus calami”. Oltretutto in una simile causa per separazione personale, l’avvocato BB trovandosi di fronte un’avversaria (“fedifraga”, come egli direbbe, ed anzi ha detto) di tal cognome avrebbe dovuto almeno triplicare l’attenzione nella collazione degli scritti. Per l’eventuale lettore non parmigiano non sarà a questo punto inutile spiegare che, nel dialetto locale, “zana” vale la femmina del maiale e, per semplice traslato - come d’altronde in altri luoghi -, vale donna di facili costumi, per quanto non necessariamente mercenari.

Così ancora la (ritenuta) veridicità dei fatti non consente al difensore, a giudizio del Consiglio, di prospettarli in modo offensivo e gratuito, facendo leva, per esempio, (insistentemente e spesso a sproposito) nientemeno che sull’altrui climaterio e patologico stato di salute con pretese turbe caratteriali (esposto A).

Così per finire le esemplificazioni, il rivendicato diritto d’ironia, pur acuito da rapporti emulativi tra parenti, non attribuisce, a parere del Consiglio, alcun diritto di ripetutamente chiamare Genio Ideatore dell’estetica progettuale (tutto con la maiuscola, palesemente utilizzata a svilire) il progettista dell’opera temuta, che tanto fa, tra l’altro, per professione abituale (esposto B).

Quanto finora analizzato appare senz’altro sufficiente a ritenere violata la regola deontologica che impone il rispetto per l’altrui personalità.

La verità, poi, è che quasi tutte le espressioni elencate nel capo A dell’incolpazione, comunque al limite del lecito, spesso, come sopra, lo travalicano e nel loro complesso evidenziano in ogni caso un modo di fare la professione e di dire (o scrivere) le cose che il Consiglio ritiene deontologicamente

censurabile, anche perché proveniente da collega di esperienza e perché ripetutamente rivendicato come legittimo modo di procedere, tale da dover essere addirittura indicato come metodo ai praticanti. Ritiene inoltre il Consiglio che al suo esame siano pervenuti, proprio casi in cui il “criterio della difesa del Cliente a oltranza”, rivendicato dall’avvocato BB ecceda i dovuti limiti e sconfini nell’abuso e nell’illecito.

In relazione alle fattispecie tutte va altresì considerato che in nessun caso l’utilizzo di espressioni così forti, nei contenuti e nei modi, appare giustificato alla stregua del criterio della legittima ritorsione, poiché non risulta che dalle controparti siano pervenute espressioni di pari virulenza. Così pure le scelte lessicali, l’ironia ripetuta e pesante quasi mai sembrano, al di là dello stile personale, realmente giustificate da esigenze difensive che non potessero essere perseguite con modalità differenti, più urbane, meno eccitate ed aggressive, non offensive nei contenuti e nei modi.

Senza contare che, contrariamente all’assunto dell’avvocato BB (ancora deduzioni del 2 gennaio 1992), le esigenze difensive esimenti vanno comunque valutate oggettivamente (come sempre vale, d’altra parte, per tutte le regole del gioco giudiziario).

Eppure il collega mostra, ancora, di non rendersi pienamente conto dei limiti, formali e sostanziali, della propria azione e, pur dopo la ancora vittoriosa sentenza d’appello nella causa *, prodotta a questo Consiglio dall’esponente ** portante compensazione delle spese in danno dell’incolpato proprio per la riconosciuta intrinseca offensività diffusa delle espressioni utilizzate in causa (e qui esaminate sotto altro profilo), ritiene utile di lamentarsi irritualmente con lo stesso giudice d’appello e di esibire ancora nella presente sede, a sua difesa, tali lamentele che chiudono col richiamo dell’*“unicuique suum tribuere”*, naturalmente dimenticando l’altro parallelo principio ulpiano del *“neminem laedere”*.

Non appaiono poi al Consiglio valide giustificazioni quelle alla cui dimostrazione hanno mirato tutte le testimonianze introdotte della difesa dell’incolpato. Si è voluto dire, da un lato, che le istanze per un particolare vigore nelle difese provenivano dai clienti e dalle loro famiglie, colpite nei sentimenti più personali e profondi. A parte che l’angoscia personale delle parti è una costante dei procedimenti di separazione personale, proprio per le sfere intime che inevitabilmente toccano, va detto che, a parere del Consiglio, i desideri, per quanto comprensibili e giustificabili, del cliente non possono mai essere trasferiti alle altre parti ed in giudizio senza il vaglio critico, riflessivo e razionale, dell’avvocato difensore, che, anzi, proprio questa spersonalizzazione e rappresentanza rituale (ed al contempo tecnica) nel duello giudiziario è l’essenza stessa della professione forense. La difesa ha tenuto a sottolineare, d’altro canto, la verità (e la gravità) dei comportamenti variamente infedeli delle controparti dei clienti dell’incolpato. Senonché, come sopra si diceva, la portata offensiva delle espressioni consegue, pure, al modo in cui la (ritenuta) verità è porta all’esterno, modo nella specie ampiamente censurabile, come detto. E la scelta delle modalità espressive è esclusivo patrimonio dell’avvocato difensore. E’ l’avvocato, insomma, che deve conoscere non solo i limiti giuridici delle tesi che è chiamato a svolgere e far valere, ma anche i limiti deontologici della propria azione, ciò che complessivamente l’avvocato BB nelle vicende in esame ha mostrato di sapere in linea teorica, senza purtroppo, nei singoli casi concreti, aver sempre riconosciuto i suoi limiti nella pratica.

Di tutt’altro contenuto è il capo d’incolpazione sub B, che concerne la violazione dell’obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni (e veritiere, ovviamente), come violazione del generale obbligo di diligenza e lealtà, nonché di dignità e prestigio professionali.

In effetti il problema che si pone in relazione all’esposto Rossi è essenzialmente di fatto e concerne la credibilità dell’esponente, in particolare circa il fatto che l’avvocato BB, riferendogli in modo preciso e spontaneo il nome del giudice, la data dell’udienza e le circostanze del suo invio, aveva ingenerato nell’esponente la convinzione che la causa cui tanto (e ben comprensibilmente) teneva fosse finalmente

avviata ed anzi in via di positivo esito.

Le complessive risultanze processuali inducono questo Consiglio a ritenere credibile la versione del Rossi. Questi è sembrato al Consiglio una persona semplice che, senza contraddizione almeno sui punti essenziali del suo esposto, senza avvertibile malizia, e senza altri apprezzabili scopi, ha riferito della cosa in termini assolutamente credibili. Ne è emersa invero la giustificata linea difensiva prescelta dall'avvocato che, come ribadito anche a questa udienza, riteneva possibile addivenire a soluzioni stragiudiziali, non però nell'immediatezza dell'esito del giudizio di separazione personale, sfavorevole a controparte. Può peraltro essere colta una certa contraddittorietà di comportamento professionale, poiché l'incolpato, anche se per scelta ha temporeggiato, ha pur tuttavia percepito significativi acconti, a distanza di tempo, esclusivamente per la causa in esame (documentalmente non risulta proprio che parte delle somme fossero destinate a compenso delle prestazioni per la causa di separazione personale, come qui ha affermato l'incolpato). L'avvocato BB ha comunque istruito la pratica affidatagli, raccogliendo la delega, predisponendo, (come dallo stesso pure documentato) la minuta dell'atto di citazione e ricercando le carte occorrenti (per vero semplicemente richiedendo al notaio rogante copia dell'atto di acquisto dell'immobile in contestazione).

Sembra in sostanza assai verosimile a questo Consiglio l'atteggiamento dilatorio del legale (probabilmente anche premuto da più urgenti e magari improcrastinabili impegni), atteggiamento che, se giustamente argomentato all'inizio da una razionale impostazione difensiva, è venuto col tempo a trovarsi privo di vera giustificazione (tale non sembrando proprio la mancanza del certificato catastale che non risulta affatto possa essere richiesto esclusivamente dal proprietario), fino a costringere l'avvocato BB, nell'occasione in cui casualmente aveva egli stesso cercato il cliente per altri motivi, a fornire, quasi fatalmente, delle assicurazioni, contrarie al vero, al solo probabile scopo di eliminare al momento un fastidio e con la prevedibile riserva di provvedere quanto prima nel senso anticipato al cliente. Solamente l'ulteriore dilazione, il sospetto e certa difficoltà e sfiducia del rapporto poi creatasi per fatti e fatterelli di ognuna delle due parti, hanno portato alla superficie il problema ora all'esame.

Per il Consiglio è convincente questa ricostruzione dei fatti perché il Rossi, persona assolutamente digiuna di qualsiasi pratica di diritto (come ha ampiamente dimostrato nell'interrogatorio condotto dal relatore e nella testimonianza alla presente udienza), non poteva conoscere una modalità di rinvio dell'udienza così tipica, di pura prassi giudiziaria di assoluto "mestiere", quale l'apposizione del cartello sulla porta dell'ufficio del giudice. Se questa circostanza, sulla quale il Rossi non s'è mai contraddetto e che l'ha evidentemente colpito, non gli è stata suggerita da qualche esperto della pratica giudiziaria (e per questo non sono emersi, nè sono stati offerti, elementi), egli non può essersela inventata (con una malizia il cui scopo francamente non è stato comunque coglibile nel contesto), sicché la fonte di una tale informazione non può essere stata che l'avvocato BB. Il Consiglio ritiene dunque che l'avvocato BB abbia mancato non tanto nel non dare inizio alla causa, quanto nel fornire al cliente informazioni non veritiere e fuorvianti.

Questo Consiglio ritiene dunque fondati gli addebiti di cui ad entrambi i capi d'incolpazione. Pertanto il comportamento tenuto dall'incolpato è tale da meritare sanzione disciplinare. La sua anzianità d'iscrizione, la rivendicazione dei suoi atteggiamenti come regola professionale - quanto al capo A - e l'obiettiva gravità del fatto contestato sub B - per quanto non foriero di danno a quanto consta - fanno ritenere adeguata la sanzione della censura.

* * *

CONSIGLIO ORDINE FORENSE DI BOLOGNA 30 APRILE 1999

Presidente Berti Arnoaldi Veli - Relatore Clausi-Schettini

Viola i doveri di probità, dignità e decoro il legale che, nell'esercizio del suo ministero, trascenda in apprezzamenti gratuiti e critiche personali nei confronti dei legali avversari o del consulente tecnico d'ufficio.

(omissis)

Motivi della decisione

Le vicende sottoposte all'attenzione di questo Consiglio, anche se diverse per l'occasione ed il momento in cui sono maturate, vanno esaminate congiuntamente, in quanto rivelano una condotta costante, ispirata dal medesimo atteggiamento psicologico.

In altri termini, le espressioni riportate dai capi d'inculpazione sono sintomatiche di un modo specifico di trattare le cause e di confrontarsi con gli avversari, divenendo così elementi di qualificazione del comportamento professionale dell'avv. Z.

Tali elementi traspaiono dal tenore complessivo delle testimonianze e degli scritti esaminati da questo Consiglio, al punto da riflettersi nel presente procedimento disciplinare anche attraverso le difese dell'incolpato.

In questo senso, ipotizzare "una smaccata assunzione ... del ruolo di parte in causa" ad opera del c.t.u., qualificare "indegno di un serio professionista" il contenuto della lettera di un collega o definire "stupide" le cause promosse da altro legale, per citare alcune frasi dell'avv. Z, costituisce una condotta incompatibile con la probità ed il decoro richiesti dalla professione forense, molto più quando le frasi suddette non si collocano in un contesto particolarmente conflittuale e non sono determinate da una specifica causa scatenante.

La censurabile condotta dell'avv. Z si è infatti manifestata in occasioni del tutto eterogenee tra loro, senza una precedente provocazione e nei confronti di persone rispetto alle quali non risulta preesistero, comunque, forti contrasti professionali o ragioni di personale inimicizia.

Dalla documentazione agli atti e dalle deposizioni rese dai testi al dibattimento, emerge solo il continuo impeto polemico dell'avv. Z, che spesso prescinde dallo specifico oggetto della vertenza per sconfinare in veri e propri attacchi individuali ai colleghi antagonisti.

Per giustificare un simile comportamento non possono certamente invocarsi il diritto di critica o il dovere di difendere il proprio assistito, sussistendo il limite invalicabile rappresentato dal divieto di utilizzare espressioni sconvenienti od offensive.

In effetti, il professionista, pur improntando la sua condotta al dovere primario di difesa, deve comunque mantenere nei confronti dei colleghi un atteggiamento corretto e leale, ispirato al rispetto ed alla cordialità, al fine di rendere sereno e proficuo lo svolgimento dell'attività forense.

Analoghe considerazioni valgono, naturalmente, per il comportamento da tenere nei confronti di tutti i soggetti del processo (magistrati, consulenti, testimoni, parti in causa, eccetera). Si può e, quando necessario, si deve essere decisi e risoluti, senza però trascendere con apprezzamenti gratuiti e critiche personali, mantenendo cioè una condotta consona all'alto ministero che l'avvocato è chiamato ad esercitare.

In caso contrario, il professionista abusa del diritto di critica e svilisce la funzione difensiva che gli è conferita, finendo così, in ultima analisi, per nuocere al suo assistito. Se infatti gli strumenti processuali vengono utilizzati principalmente per aggredire ed offendere l'avversario, indugiando in polemiche del tutto estranee alla materia del contendere, non si agisce nell'interesse del cliente, ma nel proprio, personalissimo, desiderio di prevaricare la controparte.

La dialettica difensiva non deve pertanto tradursi in una manifestazione di animosità verso l'anta-

gonista, dovendo invece ispirarsi ai rigorosi principi della convenienza e del rispetto reciproco, pur nel contraso delle diverse posizioni.

In conclusione, tutti gli addebiti mossi all'avv. Z sono riconducibili all'eccessiva acrimonia ed alla grave sconvenienza delle espressioni usate.

In questo senso, la reiterazione della condotta costituisce un'aggravante che va tenuta in debita considerazione e, d'altra parte, la rilevanza disciplinare di tale comportamento non è mitigata dall'esistenza di circostanze attenuanti, quali la reazione ad una precedente offesa, la particolare conflittualità tra le parti o l'inesperienza.

Sanzione adeguata è dunque quella della censura, anche in relazione all'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'incolpato.

IL NOSTRO FORO

A MARGINE DE "L'ISCRIZIONE A RUOLO"

Caro Cioffi,

ho appena finito di leggere, d'un fiato, i tuoi "Racconti alla buona" e voglio, a caldo, non solo complimentarmi ma ringraziarti, e non solo per la meravigliosa opera che stai conducendo da anni e a cui hai dedicato la Tua instancabile, più che meritoria, attività.

La lettura ha risvegliato, in me bolognese d'adozione (da 48 anni), ricordi di volti, suggestioni e sensazioni ormai sopite ma non completamente seppellite nell'oblio.

E così è tornato prepotentemente vivo il trauma degli "inizi", che tanto magistralmente hai messo in evidenza.

Ricordo ancora, e con un senso di quasi malessere, quando, giovane di belle speranze, mi accinsi a difendere avanti il Pretore di Faenza un "ladro di polli".

"Un processo penale": il primo di una carriera, mi auguravo, densa di successi e soddisfazioni.

Vissi la vigilia, come puoi immaginare, con una intensità ed una preoccupazione che non confortarono certo i miei sonni.

Preparavo, e ripreparavo, "l'arringa" e così per giorni e.... notti.

E venne il fatidico giorno, la prova del nove per la mia iniziazione.

Arrivato prestissimo a Faenza (l'udienza si apriva alle 8.30) cominciai l'attesa.

Attentissimo seguii tutti i processi, senza perdere una battuta: dovevo ascoltare per imparare e migliorare la mia "professionalità" (così si dice oggi).

Finalmente alle 18 "per fare un favore agli avvocati che devono rientrare a Bologna" così disse il Pretore fu chiamato il processo e, dopo un po', toccò a me, "alla difesa".

Mi alzai, mi aggiustai la toga sulle spalle, così come avevo visto fare da chi mi aveva preceduto, dai veri penalisti, e, con voce tremante, cominciai.

Dopo un brevissimo preambolo, presi tra le mani il rapporto dei Carabinieri e, accingendomi a leggerne

poche righe, dissi “come può ricavarsi dalla stessa lettura del rapporto“, ma non continuai...

Un parentorio “Avvocato” mi costrinse ad alzare gli occhi e fu così che vidi il Pretore che, portando le due mani in avanti, con le palme rivolte in alto, stringeva ritmicamente e ripetutamente le dita a pugno.

A buon intenditor... mi riaggiustai la toga sulle spalle e, con voce spezzata, chiesi la assoluzione dell'imputato, crollando sulla seggiola.

E così finì, non appena iniziata, la brillante carriera di un penalista di belle speranze.

Debbo aggiungere, ad onor del vero, che l'imputato fu assolto, e con formula piena, ma non ebbi ripensamenti. Da allora mi sono dedicato al “civile” dove è possibile dire, scrivendo, quanto si ritiene giusto senza timore di venire interrotti... tutt'al più, qualche volta, con la sensazione di non essere letti.

Ma la tua, le nostre esperienze, certamente non le sole (sarebbe bello poterle raccogliere e pubblicarle), mi fanno pensare, e con un certo senso di amarezza, come nel nostro mondo “giudiziario” nulla sia cambiato, se non in peggio.

Frequentando ancora gli sportelli delle cancellerie, quante volte sono testimone di rimbrotti, più o meno velati, di risposte (certamente non così esaustive come quelle del burbero benefico Braut) date tra i denti ai “nostri” giovani, dopo che sono rimasti stoicamente in fila per decine di minuti, che le recepiscono pur senza comprenderle non essendo contemplate in alcun sacro testo.

Quante volte mi è toccato di assistere, mescolato tra i giovani, anch'io come loro parte, assiepati in una stanza piccola e gremita (avvocati, parti, consulenti, tutti convocati alla stessa ora), con un'aria pressoché irrespirabile, a rimbrotti, e non certo velati, tesi, secondo le intenzioni del magistrato emittente, a placare il brusio che forzatamente, per genesi spontanea, si forma quando si mettono, e si ritrovano, insieme quaranta-cinquanta persone che devono predisporre ciascuna il proprio verbale da sottoporre poi, dopo una fila di decine di minuti davanti alla sua scrivania, allo stesso rimbrottante.

C'è proprio da chiedersi come resistano, e persino di proseguire in questo, non certo facile, campo “professionale”.

Nulla è cambiato, ma è per questo che fa bene allo spirito ed aiuta ad andare avanti il conoscere le esperienze vissute, quando le cose, forse, andavano meglio.

Grazie quindi, a nome dei giovani per questa ventata di ottimismo che, nonostante tutto, si respira con il tuo racconto.

Dal canto mio, che non ho più bisogno di spinte (proseguo per forza di inerzia), ti ringrazio per gli attimi di gioia e per gli stessi pensieri non certo ottimisti che la lettura mi ha procurato, con la preghiera di considerarmi sempre tra quei tuoi estimatori ed “amici che ti vogliono bene”.

Con un cordiale saluto.

Sandro Giacomelli

Floriano Cioffi, bolognese, avvocato civilista, ha pubblicato recentemente un volume di racconti, “Racconti alla buona”, che trattano di fatti e personaggi bolognesi, corredato da illustrazioni di Umberto Sgarzi.

“L'iscrizione a ruolo”, già pubblicato in “Bologna Forense”, tratta l'esordio di un giovane praticante avvocato.

L'autore, e chi ha con lui collaborato, ha devoluto il ricavato dalla vendita del volume in favore della “Fondazione Giacomo Venezian 1639”, che da 360 anni svolge attività di assistenza post-carceraria, alle famiglie dei carcerati ed ai malati terminali.

NON SOLO DIRITTO

a cura di Francesco Berti Arnoaldi

Nerio Zanardi *“Ricordi e veleni nel Torrone dell’uditore. Dal libro segreto di un Giudice umanista bolognese alle soglie del Terzo Millennio”*, Pitagora Editrice, Bologna, 1998, p. 359.

I bolognesi colti, ma forse nemmeno tutti, sanno che cosa fosse il “Torrone” nella storia della città: l’edificio che “fra le vie Ugo Bassi e Giacomo Venezian” – ricorda l’autore – era sottoposto alla giurisdizione dell’Uditore criminale, ai tempi del governo pontificio esercitato dal Cardinal Legato, e “fungeva anche da carcere”. Questa denominazione un po’ preziosa ed un po’ iniziatica è adottata da Nerio Zanardi per metafora d’un suo privatissimo rifugio “contro ogni tentazione verso le lusinghe del mondo”, in cui accumulare i pensieri e ricordi che veniva consegnando, nel corso della sua vita di lavoro, ai suoi taccuini più segreti.

“Ricordi come in Guicciardini: più che memorie, rimpianti e ammonimenti. I veleni sono amarezze macerate dentro, rancori e dolori ...”

Così l’*incipit* della prefazione nella quale l’autore, come in una sorta di epitome di storia morale, dà conto al lettore, ma forse più a se stesso, del senso di quel suo scrivere assiduo e vario, nel quale si rifugiava “per sedare i nervi e consolare lo spirito”. Una sua personale e austera, e a tratti incontenibile e incontenente, rivalsa sulla realtà. “Fu così, scrive in chiave di confessione, che senza un minimo piano o proposito organico, mi avviai quasi inavvertitamente a compilarmi per mio conto e uso personale un giornalino o bollettino o brogliaccio o zibaldino o zibaldone di controinformazione”.

Legato a un “mestiere ingrato ma disperatamente amato”, del quale rispetta con rigore la regola di riservatezza, egli sente finalmente – quando al compiersi dell’età canonica il lavoro ha termine, per cedere il passo all’età della quiescenza e delle ricapitolazioni – di poter levare il paletto alla segreta del Torrone, e farne uscire pensieri, memorie, veleni, rimpianti di venticinque anni perché rendano “qualche testimonianza in assoluta modestia e verità”.

* * *

Uscito dall’Università, e dalle mani di Enrico Redenti, alla fine del decennio centrale del secolo – quegli anni ’40 che avevano visto le estreme efferatezze di un’Europa impazzita e l’avvio di un’epoca che si apriva al respiro e più alla speranza di libertà – Nerio Zanardi aveva cominciato subito l’umile pratica della vita del diritto, così diversa da quella studiata sui banchi dell’Università. (Ed è qui il luogo che il recensore confessa di aver incontrato l’autore su quegli stessi banchi, con gli stessi maestri, e di avere iniziato lo stesso cammino, inaugurando una conoscenza ed un legame di amicizia e di simpatia intellettuale che nati con la dolce facilità della giovinezza dovevano conservarsi negli anni anche quando le “carriere” dei due implumi praticanti del Tribunale si sarebbero separate. E poiché la recensione non tiene nulla della sentenza resa in giudizio, essendo invece una ricerca di sensi riposti e di consonanze, e insomma un itinerario umano sul tema dettato dal recensito, così il recensore non temerà che questa sua condizione d’amico suoni violazione di una improbabile “oggettività”, parendogli invece di essere piuttosto aiutato che intralciato dalla comunanza di ricordi lontani).

All’inizio degli anni ’50, Zanardi entra in magistratura, e comincia “l’ingrato mestiere”: che è una

antifrasi per significare invece che egli, della vita di giudice che vivrà poi per oltre quarant'anni, fino al 1995, ha sentito la "sacralità" al punto di definire "cultura profana" la letteratura di cui sente tutto il fascino.

Della magistratura conosce le servitù e percorre gradi e carriera, fino a diventare presidente di Corte d'Appello: conosciuto e riconosciuto come autore di sentenze belle e salde (belle anche nel senso che erano scritte in italiano e non nel "jargon barbare" ahimé praticato da giudici e avvocati: la "letteratura" salva, qualche volta). Nello zibaldino o zibaldone Zanardi ricorda sparsamente gli apprezzamenti che riceve, ma senz'aria di vano compiacimento; piuttosto, col sentimento del bravo artigiano che vede riuscita bene la sua opera, e ne è contento.

Lungo gli anni, appaiono con sempre maggior frequenza suoi saggi ed articoli, ed infine libri, principalmente di storia ("sempre stata la mia vera passione", ne dice); di erudizione non pedante, di costume. Oltre, si capisce, gli scritti professionali.

È dunque un regesto di tutto rispetto quello che è alle spalle del libro che contiene i pensieri del "giudice umanista". Come accade di regola per questo genere di saggi, almeno da Montaigne in poi, i pensieri di una vita sono tanto più ricchi quanto più lo è stata la vita.

* * *

Non vi è un ordine programmatico in ciò che Zanardi è venuto "significando" nel seguire l'impulso "com'e' ditta dentro". Ma una lettura attenta, e molto spesso una rilettura, consente di dipanare quattro filoni essenziali cui si può ricondurre la materia, collegandola con una rete di richiami e rimandi la cui tessitura non è uno dei motivi minori del fascino che hanno queste letture.

C'è un tema, ma nemmeno troppo esteso, legato al "mestiere": magistratura e giustizia, politica e giustizia, giustizia e ideologia; e per facili passaggi, legislazione, morale, costume. Per tener fede all'impresa di questa rubrica, che si occupa di ciò che gli abitanti del mondo del diritto scrivono non sul diritto, o addosso al diritto, ci limiteremo a registrare questa prima sezione senza dirne altro. Salvo augurarci che la recensione sia ripresa su una rivista giuridica, giacché la materia è invitante, specie in questi tempi in cui la giustizia pare cambiar pelle come una biscia di primavera che lascia lungo i sassi degli stradelli le scaglie risecchite del suo manto ormai smesso.

E c'è il motivo, più esteso, della politica, e che più propriamente è lo spazio del moralista. Queste didascaliche suddivisioni soffrono di inevitabili approssimazioni, e del resto per lo stabilimento delle loro aree e dei loro confini non è data nessuna azione di apposizione di termini, che nel reame delle scienze umane non esistono. Ma insomma, c'è, ben identificabile, un filone di pensieri che rivela la persistente, controversa, passionale, ambigua, detestata ma sempre sollecitata presenza dei motivi che nascono dall'essere nella *pólis*: il confronto con gli altri, i principi che reggono l'essere-insieme, le fedeltà e i tradimenti, la libertà e le responsabilità.

Un terzo, ed omogeneo, raggruppamento di motivi è attorno alla storia e alla letteratura: le quali si nominano qui nell'ordine e nella priorità che l'autore fissa, fin dalla prefazione, in modo perentorio. Ma si sa quanto sia difficile autodefinirsi, e come lo specchio al quale si chiede di riflettere la propria immagine rimandi talora ombre e inattesi balenii, quasi che nello spazio virtuale che è dietro la superficie del vetro vi sia una realtà più reale, anche se arcana. E forse al termine di questa recensione affiorerà qualche dubbio sulla predilezione professata per la storia come interesse dominante, e qualche curiosità sulla letteratura come fonte simbolica del significato.

Una quarta e ultima sezione potrebbe essere intitolata “Il viaggiatore disincantato”; ed è quella che riserva sorprese che non esito a dire straordinarie. Come si vedrà.

* * *

Nel delineare succintamente le coordinate biografiche di Nerio Zanardi, è stato richiamato – com’era inevitabile – il decennio decisivo degli anni ’40, che si compendia nella data del 1945. Uno dei primissimi pensieri (a pag. 5) è indotto nell’autore dalla lettura di una intervista a Renato Guttuso, che nel 1973 si abbandonava ad una riflessione amara: “Da quell’epoca di speranze che fu il ’45, di grande calore, non è venuto fuori nulla ...”. Qualcosa si accende nel lettore Zanardi, che si abbandona senza timore:

“Condivido tutto, anche la nota sulle speranze del 1945. Ricordo che, nei 45 giorni del 1943, attraversando a piedi il ponte della stazione di Bologna, mi accorsi che il sole era più luminoso. Non l’avevo mai visto così luminoso. Impressione che inutilmente la ragione respingeva e che, in modo altrettanto ingenuo, riprovai dopo il 25 aprile del 1945. Poi tornò quello di sempre”.

La parola “politica” non è pronunciata, mentre già nella prefazione compare sette volte, e andando avanti nelle pagine e negli anni arriva a ricorrenze quasi parossistiche (così, undici ricorrenze a pag. 20-22, dieci in quindici righe a pag. 89), molto spesso in senso negativo, separatorio, o addirittura spregiativo. Eppure questa paginetta di esemplare pulizia stilistica ha tutta l’aria di essere un passaggio chiave del libro, quello che consente di penetrare tutto ciò che segue.

Esso esprime con una sincerità che nulla ha potuto inquinare uno stato profondo dell’animo, la nostalgia quasi d’una infanzia del cuore, la fondazione di qualcosa che è rimasto anche quando il sole è tornato quello di sempre. (Ecco il titolo che l’autore avrebbe potuto dare al suo libro, in luogo di quello esoterico riservato ai cultori delle storie rare: “*Sotto il sole di sempre*”, che avrebbe espresso la sotterranea, permanente, irriducibile tensione tra il sole che illumina la vita dell’uomo e il “sempre” della quotidianità terrestre). C’è da qualche parte un verso, tanto “ingenuo” quanto lo sguardo calamitato dal sole luminoso dell’aprile 1945, che dice: “È il bene che resta”.

Proprio qui è il basso continuo che accompagna il procedere dell’autore nelle sue registrazioni e riflessioni su politica e cronaca, su politica e storia. E si tratta di un processo nel quale matura un rigetto “spesso tempestoso” delle ragioni della politica, ed opera un travaso nelle ragioni che sono proprie del moralista. L’autore ha fin dall’inizio confessato apertamente le proprie delusioni. Peggio: nella prefazione, ricorre due volte la parola “rancore”. Rancore verso chi ha oscurato il “sole luminoso”? Il rancore è invincibile, e finisce per travolgere ogni argine. Uno scrittore sorvegliato come Nerio Zanardi, che ha attinto a maestri ed amici insuperabili, abbandona ben presto non tanto la misura dell’espressione letteraria, ma lo stesso desiderio di mantenere soggetta la misura alla ragione storica. E si apre una cateratta di giudizi spregiativi e addirittura truculenti, di toni oscuri, che non risparmiano nulla. È una progressione inarrestabile, che tracima nel contiguo territorio del costume ed anche della letteratura, per appuntarsi in particolare sul paradigma dell’intellettuale.

“L’intellettuale (di professione, s’intende) è uno dei personaggi più spregevoli, se non il più spregevole della borghesia: la puttana in divisa dell’esercito della salvezza”

“La stupidità degli intellettuali più pretenziosi di questi tempi squallidi”

(pag. 80, a proposito di Arrigo Benedetti)

“Le teste d’uovo radicali” che spargono sulla fine ingloriosa della guerra in Vietnam “il proprio elisir della rinuncia e della viltà”

(pag. 101)

“utili idioti ... teste d’uovo ... falsità ... arroganza ... perbenismo spocchioso”

(pag. 108-109)

E nel 1990 viene riesumato addirittura un reperto archeologico, la parola “trinariciuti” (pag. 261).

Le considerazioni politiche attraggono palesemente l’autore, spesso con il curioso effetto che una sorta di *furor* di indignazione s’accresce su se stesso, producendo ingorghi d’ira intellettuale. Ma lette a distanza di venti - venticinque anni da quando furono scritte, le stesse considerazioni mostrano un pallore quasi funerario. Affiorano relitti che servono non a illuminare situazioni ora lontanissime (il rinvio delle elezioni universitarie, i partiti minori che “calano le brache”, il partito socialista “costituzionalmente inidoneo a governare”) ma a guidare attraverso il labirinto di interessi dell’autore, che sono molti e tutti presi sul serio, per farsi strada fino ai giacimenti di coscienza, ai moti di intelligenza più nascosti. Ed allora, scostando come in una macchia le fronde e i cespugli che intralciano il cammino, il lettore ha la sensazione di aprirsi il passaggio verso una radura che pure deve esserci e che scioglierà ogni ambiguità e spiegherà ogni significato. Il problema del lettore è di capire come questa parte politica, oggi molto invecchiata, sia nata in una persona di eccezionale formazione culturale, di sicura sensibilità morale, capace di conservare nel cuore la luce di un sole che ha rischiarato le rovine d’Europa.

* * *

Il bagaglio che Nerio Zanardi porta con sé è di prim’ordine. I suoi maestri, anzi “gli amici” per antonomasia, sono Machiavelli e Guicciardini; le letture fondanti, Croce, Gentile, Voltaire, Boccaccio, Leopardi (singolarmente però, nell’indice dei nomi non c’è Montaigne, mentre Indro Montanelli ricorre venti volte), Petrarca e la sua bella biografia del Wilkinson. E della civiltà del suo linguaggio dà testimonianza questo libro: salvo, appunto, nelle pagine politiche, che indurrebbero a richiamare davvero Guicciardini, l’amico al quale per una volta l’autore è sfuggito:

“Quando pure o la necessità o lo sdegno vi induce a dire ingiuria ad altri, avvertite almanco a dire cose che non offendino se non lei; verbigrazia, se volete ingiuriare una persona propria, non dite male della patria, della famiglia o parentado suo; perché è pazzia grande, volendo offendere uno uomo solo, ingiuriarne molti”

(Ricordi, ed. critica Spongano, 1951, pag. 12).

Questo sia detto a giusta difesa degli “intellettuali”, che costituiscono il parentado di qualche scrittore che all’autore non piace; sennonché egli, attaccando l’intero parentado, il ceto delle “teste d’uovo”, finisce per colpire anche se stesso, perché in quale mai modo potrebbe presumere di astrarsi da quel

ceto?

E quel che è peggio, colpirebbe anche inestricabilmente il suo amico e maestro Guicciardini, intellettuale eccelso, ma legato al potere dei papi: il quale dice in altro luogo dei suoi *Ricordi* (pag. 33), che proprio “el grado che ho avuto con più pontefici mi ha necessitato a amare per el particolare mio la grandezza loro: e se non fussi questo rispetto, arei amato Martino Luther quanto me medesimo”.

L’inusitata violenza verbale che l’autore usa riguardo agli intellettuali è rivelatrice di qualcos’altro che appare in contrasto stridente con la sua personalità. Che cosa è?

Può aiutare in questa ricerca, affascinante come tutte le ricerche delle “*raisons du coeur*” che svelano la verità di un autore e della sua opera, un parallelo confronto con giudizi di Nerio Zanardi nel campo della letteratura. Dove si scoprono alcune private idiosincrasie (non digerire Gadda per esempio) ma dove emerge un gusto sicuro che prima che letterario è morale. Così la sua fortissima diffidenza verso Papini, che legge ma tiene a distanza: “animale libresco, istrione, un abile *farceur*” (pag. 12; così il rifiuto di Soffici, peggio di Papini: “grossolano e monocorde, fascista sincero e istintivo” (pag. 14); così la sicurezza del giudizio su Flaiano (pag. 15-16). C’è un atteggiamento di fondo che si può definire come nativa sanità di gusto, raffinata dai robusti apporti culturali attinti a molte fonti, e che consentono di mescolare sapientemente i motivi della politica e quelli della letteratura. Come quando arriva sotto gli occhi del nostro autore, studioso di Machiavelli e innamorato del suo soggetto, un’edizione (1988) del *Principe* con prefazione di Bettino Craxi. Il sarcasmo è fulminante: “riscopre l’interpretazione ricordata nei testi scolastici del *Principe*, sepolta da due secoli di critica e inadeguata per ogni persona di buona fede che conosca qualche cosa su Machiavelli. Craxi dice che la morale è una per il politico e per l’uomo comune”. E conclude gelido: “banalità e protodemagogia. Tema da 4 per uno studente di liceo” (pag. 240).

Non basta. Bisogna richiamare un’altra coordinata, che abbiamo già incontrata e che fa parte dei non frequenti spiragli che l’autore apre sul suo vissuto privato: il suo rapporto con quello che sarebbe diventato il suo lavoro di giudice. Posto di fronte per la prima volta al trauma dello sciopero dei magistrati (febbraio 1975), che vive con “amarezza e mortificazione”, ripensa al concetto di Legge. E ne scrive con composta emozione: la sua “immagine di sacralità e maestà, regola suprema dettata per la libertà e dignità dei cittadini, mi avviò verso la «missione» del giudice” (pag. 82).

Al fondo di questo animo c’è, ben radicata e indistruttibile, un’adesione a valori essenziali ed elementari che danno alla vita un senso: a quella “*morality touched with emotion*” che, secondo la memorabile definizione di Matthew Arnold, caratterizza l’atteggiamento religioso, non importa se nel segno d’una confessione o no. È il fare una cosa perché la si deve fare; è l’amare la giustizia, sapendo che tutto il resto viene in più.

Può accadere che il sentire valori così profondi in modo totale ed esigente provochi reazioni naturali di rigetto. Anche di intolleranza verso tutto ciò che li delude o li elude. E che allora la reazione sia impaziente, insofferente, con la violenza della delusione. Ma tutto ciò non è essenziale. Quando si arriva all’essenziale, una spia infallibile ce ne avverte: il linguaggio.

* * *

“Il viaggiatore disincantato”: il viaggio è un *tópos* classico nella letteratura di introspezione, per la sua valenza metaforica e per gli esiti allegorici che raggiunge. Quando il viaggio fa, nel libro di Nerio Zanardi, le sue prime discrete apparizioni, il lettore non si rende immediatamente conto del cambiamento

del registro narrativo. Crede di trovarsi di fronte a brevi intermezzi d'una "trama" di ben altri contenuti. Insomma, dei "divertimenti d'autore", in cui l'autore si riposa prima di riprendere il filo.

Poi, i divertimenti cominciano a collegarsi, a distendersi. E si entra nel cerchio del "viaggio". Non cambia solo il paesaggio, cambia la lingua.

"La valle è stretta e solitaria, formata da poco più del greto del fiume incassato dentro monti pressoché invalicabili.

Non vi sono culture, al di fuori di qualche orto e delle vigne ...

Sul ciglio della strada che percorre la valle del Mastellone ho conosciuto un capraio".

("Vacanze in Valsesia", pag. 17)

"Sono tornato a Mirandola e l'ho girata a piedi. Il viale di circosollazione è forse il tracciato delle mura che un tempo la cingevano. La chiesa di S. Francesco è un piccolo museo".

("Mirandola rivisitata", pag. 46)

"Nella parrocchiale di fronte all'ingresso alla rocca si stava celebrando un matrimonio.

Sfolgorio d'oro negli altari e nella veste del sacerdote e azzurro nella volta. Una grossa lampada accesa sul suo supporto, accanto all'altare, per le fotografie.

Nel fossato che si apre davanti alla facciata rivolta ai monti pascolano capre e galline".

("A Scandiano", pag. 53)

"Non c'è altra stagione che possa offrire colori come questi: oca gialla, oca dorata, terra bruciata di Siena, ranciato, verde smeraldo e di tutte le gradazioni fra giallo e azzurro".

("Da Barberino del Mugello a Faenza", pag. 60)

Non c'è una sbavatura. La vibrazione delle parole è essenziale. Il movimento è talmente naturale, che forse nemmeno l'autore si accorge di stare creando il vero lessico della sua vocazione di osservatore. Queste descrizioni, datate di ventisei anni fa, sono freschissime (quanto le note politiche sono appassite), e lo rimarranno. Come Stendhal che detestava le spiegazioni superficiali, e superflue per il lettore intelligente, l'autore si contenta di descrivere, di imporre le cose nella semplicità del loro aspetto esteriore. E non farà meraviglia di trovare proprio in Stendhal una pagina (fra le molte) che appartiene a questa medesima famiglia espressiva:

"Après Loiano on voyage au milieu d'une infinité de châtaigniers peu élevés. Cet arbre fait un bel effet, ses branches sont dessinées avec hardiesse, ainsi que ses groupes de feuilles, et elles se massent bien".

("Journal", Cercle du Bibliophile", 1969, t. III, p. 282).

A questa descrizione d'un viaggio appenninico del 1811 si accompagnano, sulla medesima tonalità

espressiva, quelle del 1972, del nostro autore:

“Domenica scorsa, al Ponte della Venturina, oltre la Porretta, sul Reno che scende da Pracchia, Prunetta e oltre. Sul ponte, un vento gelido. Il fiume è accompagnato dalla ferrovia che corre appena sopra il greto. Subito al di là del ponte, in posizione dominante, un grosso albergo”.

(“Stellata, Ficarolo e Ponte della Venturina”, pag. 76)

“Oggi domenica a Verzuno e Camugnano.
Già prima del ponte di Verzuno si vede lo sperone di roccia che sovrasta Vigo, e accanto il campanile della chiesa che sorge a est”.

(“I Panico sul roccione”, pag. 81)

“Domenica scorsa a Gaggio Montano per Silla e ritorno per Pietra-colora e Marano, girando attorno a celesti luoghi del Medioevo: Bombiana, Pitigliana. I campi erano sparsi di neve: la prima che ho visto quest’anno”.

(“La neve di Gaggio”, pag. 82)

È un ritmo assolutamente perfetto, che incanta. Lo spazio appenninico è quello morandiano (e Morandi infatti si affaccia ripetutamente alle pagine del libro), e la rarefazione espressiva asseconda come esito naturale l’uso di elenchi borghesiani:

“Uscito da Porta delle Lame, per Trebbo, Boschetto, Malacappa, S. Donino, poi Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cento; S. Agostino, Buonacompra e Casumaro ... Salvatonica, Porporana e Ravalle”.

(“La passeggiata degli argini”, pag. 84)

“Domenica scorsa, 28 dicembre 1975, visitata Càsola, un villaggio formato da un pizzico di case al di sopra di Castel di Casio”.

(“Càsola”, pag. 145)

E infine (ma rincresce saltare tanti altri luoghi):

“Mi piacciono le strade di campagna, i boschi, i fiumi e i torrenti, gli orti con l’insalata turgida e croccante, i radicchi sottili e teneri, i carciofi succulenti. Le case dei contadini sotto la pioggia. Le case rustiche di montagna, profumate di castagne arrostiti. Le torri solitarie, magari trasformate in pollai”.

(“Gusti letterari”, pag. 161)

È qui che Nerio Zanardi si risarcisce dei veleni, dei rimpianti. Non c’è più luogo per i rancori, perché il rancore tace nell’animo. La prosa pura e tersa è talmente lontana dai pensieri che hanno scatenato rigetti e rimozioni adirate, che sembra di un altro autore. Non è strano: ciascuno porta in sé pulsioni, desideri, emozioni e ricordi diversi, che convivono, spesso in conflitto disordinato. È solo quando da

questi conflitti l'animo si decanta, che si compone con naturalezza l'armonia della personalità, e dello stesso linguaggio che la esprime. Le pagine di viaggio di questo libro, riunite in un flusso unico, comporrebbero un libro altro e diverso, di compostezza classica: il viaggio nella geografia del cuore d'un uomo risarcito dei suoi rancori, pacificato dalla presenza delle rassicuranti immagini dei suoi luoghi di elezione.

* * *

Che il linguaggio sia rivelatore sincero della verità dell'uomo, emerge in due momenti di questo libro che pongono l'autore al nudo cospetto della morte. Il linguaggio diventa rarefatto, e le parole cadono nel perfetto silenzio dell'animo intento del lettore. La morte della madre: "Il 24 è morta mia madre. Il giorno dopo sono stato in udienza penale sino alle 18. Ieri l'ho accompagnata al cimitero" (pag. 168). È il grado supremo d'una misura di pudore e di compostezza che paiono appartenere ad un canone classico sempre meno frequentato. Il silenzio dell'essenziale è soverchiato dal rumore quotidiano che copre tutto; ma quando miracolosamente riesce a perforarlo, allora arresta l'attimo come un rubato schubertiano. È un silenzio "fracassante": il silenzio della coscienza, che travolge ogni parola.

E "Morte di Bibi" (pag. 212): "Mercoledì 16 gennaio 1979 è morto Umberto Dall'Olmo (Bibi), l'unico amico che mi frequentava, di tanto in tanto".

Nella desolazione di questo saluto stoico mi risorge l'immagine di Bibi, seduto nel banco davanti al mio; il compagno che diceva a scandalo di noi candidi adolescenti che l'Italia avrebbe dovuto perdere la guerra. Ti sia lieve la terra Bibi: i tuoi amici salvano la tua immagine così lontana, così balenante nel ricordo.

STAMPA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

Resoconto I Consulta Nazionale Avvocati e Giornalisti organizzata dall'A.STA.F in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine Forense di Milano

29 ottobre 1999, un tranquillo pomeriggio in una Milano che non sa ancora di nebbia.

L'aula magna della Corte di Appello ospita degnamente la Prima Consulta Nazionale Avvocati e Giornalisti: un efficace tandem per la giustizia, nell'intenzione dell'organizzatrice Associazione Nazionale Stampa Forense.

Borrelli e D'Ambrosio, carismatici magistrati milanesi, sono

tra il pubblico, curiosi ma oggetto a loro volta, come naturale, di viva curiosità. Fatte le consuete presentazioni, ecco lanciato il messaggio: realizzare un asse virtuoso tra avvocati e giornalisti, ovvero una proficua amicizia foriera di solidi risultati.

Gli avvocati Giuggioli, Presidente dell'Ordine di Milano, Rapanà ed Amenduni (rispettivamente attuale e past Presidente dell'ASTAF con delega

all'organizzazione del Convegno) propongono la sfida: difendere raccontando e raccontare difendendo ecco la nuova frontiera.

Iniziano a questo punto le relazioni. Corso Bovio deplora la gogna mediatica, rituale preferito dal circo massmediologico giudiziario, insofferente di tempi ed esiti delle procedure.

Fioccano i richiami alla Rivoluzione francese ed al Medio

Evo.

Fabio Tamburini, nuovo direttore di "Milano Finanza" rievoca gli intrecci tra economia, politica e giustizia penale.

Ettore Bucciero biasima l'abuso di immagini e notizie sugli arrestati.

Abruzzo, Presidente dell'Ordine lombardo dei giornalisti, replica stizzito: "Così si sancisce la fine della libertà di stampa".

"E la fine della reputazione personale, dove la mettiamo?" replica di getto il parlamentare.

"Gli avvocati sono una lobby potentissima mentre noi nei Palazzi di Giustizia ci sentiamo emarginati" sibila ancora Abruzzo. Ma queste parole invece di scatenare la polemica, fanno nascere una convinzione: i giornalisti non conoscono a sufficienza gli avvocati, altrimenti saprebbero che non gestiscono alcun potere. Gli avvocati, però, non comprendono le difficoltà concrete in cui, al di là del mito "free lance", si dibattono i giornalisti. Occorre effettivamente che le due categorie si frequentino di più, perché, a quanto sembra, si conoscono solo per luoghi comuni.

Spostiamoci al giorno dopo, nell'auditorium della Provincia di Milano. L'evidente spiegamento di forze dell'ordine fa capire che è in arrivo qualche "pezzo grosso": è l'on. Diliberto, Ministro di Giustizia, che rimane per tre ore. Appassionandosi e pronunciandosi con ardore contro l'eccesso di tifo in aula, la gogna mediatica e la spettacolarizzazione dei processi.

Prende poi la parola Roberto Martinelli, giornalista giudiziario di provata esperienza, che

gela in poche battute l'uditorio: "Non inseguite la chimera del giornalismo obiettivo, il cronista è oggi al servizio dell'editore, non può rischiare di essere licenziato per manifestare le sue personali idee. L'ultimo che ne ha avuto il coraggio è stato Montanelli, ma poteva permetterselo".

Zurlo del "Giornale" è reduce dall'intervista a Badalamenti; Petrone del TG2 esalta le virtù del mezzo televisivo, ricordando quanto sia stato utile alla pubblica opinione verificare, attraverso il famoso video, i retroscena del processo per l'omicidio di Marta Russo, caso giudiziario raccontatoci minuto per minuto dal redattore del TG1 Francesco Giorgino.

Sandro Provvisionato del TG5, già inviato in Kosovo, invita i colleghi all'autocritica: "Per una lunga stagione siamo stati «stregati» da alcuni P.M.".

La giustizia civile? "Purtroppo i suoi tempi biblici la rendono meno attraente", sottolinea il lucido Giorgio Tarzia. "Pensate poi a quella sentenza della Cassazione che ha dichiarato risarcibili i danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi", esclama Giuseppe Minieri. "Sì", replica Roberta Miraglia del "Sole 24 Ore", "ma valla a spiegare quella sentenza ai cittadini!".

"E' sufficiente un po' di linguaggio giudizialmediatico" afferma Guglielmo Gulotta, autore di magistrali testi di psicologia giudiziaria. "Anzi, bisogna mettersi in testa che gli avvocati devono considerare la comunicazione con i mass media, all'occorrenza, come una parte della loro prestazione". Inorridisce Giarda che invece predica l'"astensione".

Schirinzi di Corsera fa una lucida analisi su Giustizia e Media; Giorgio Fredas, gran tempra di penalista e pilastro del "Notiziario forense di Milano" ricorda che la separazione delle carriere tra giudici e P.M. discende da fonti di diritto internazionale non più ignorabili dall'Italia. Le Pera avvocato del quotidiano "la Repubblica" ci conduce per mano nel labirinto dei processi per diffamazione a mezzo stampa, auspicando che i giornalisti conoscano meglio e prima, attraverso gli amici avvocati, il famoso "decalogo" della Corte di Cassazione. Remo Danovi e Lucia Pozzi colonne del CNF e di Italia Oggi, espongono in tandem il vademecum della deontologia giudiziaria nella gestione della notizia. Buccico, Presidente del CNF, spazia a tutto campo, fa qualche "tiro in porta" a Diliberto, e poi tira le somme. L'uditorio gradisce.

E' il turno dei direttori delle riviste forensi, ed è come se entrasse in funzione un ventilatore. Scoponi di Pescara, padre dell'idea della "Consulta", Stazzone di Catania, Sansonetti di Lecce, Piombi di Bergamo, Amendolia di Messina. L'elenco si ferma qui per mancanza di spazio.

Parole chiare, idee precise, proposte concrete su come coniugare giudizio e informazione. Loro, i direttori abituati a combattere le disfunzioni dei palazzi di giustizia con le ruspanti riviste scritte e dirette da legali con l'hobby del giornalismo, sono l'esempio più vivo dei brillanti risultati del connubio tra le due attività.

L'ingresso dei mass media nei santuari della giustizia fa rivivere l'illusione della democrazia diretta. L'importante, è non

far rivivere anche il capro espiatorio!

Facciamo dunque, un decalogo dei rapporti tra avvocati e giornalisti? Ottima idea, che viene approvata anche da Diliberto, illustre testimone del fidanzamento in corso tra avvocatura e giornalismo.

Anzi, un matrimonio tra le funzioni collettive della difesa e dell'informazione, che porta, attraverso una maggiore frequentazione, ad uno spontaneo miglioramento reciproco, con lo "scambio" delle qualità più vali-

de. Gli avvocati possono e debbono aiutare i giornalisti ad elevare il tasso tecnico della notizia, i giornalisti debbono insegnare agli avvocati il linguaggio mediatico e le grandi virtù della comunicazione di massa.

Nei matrimoni all'antica la donna portava la dote e l'uomo il lavoro. Nel matrimonio tra Avvocati e Giornalisti l'Avvocatura deve portare il suo "Kit", di guardiano del faro. Cioè di professionista del diritto che sa riconoscere da lontano l'ipocrisia nelle leggi e gli inganni nei

Palazzi di Giustizia, non più limitandosi ad un ruolo recettivo, ma diventando l'occhio "vero" dei media nel settore.

Alla prossima Consulta! Il ponte tra i due mondi ora c'è.

Un grazie di cuore al Consiglio dell'Ordine Forense di Milano che con il suo sostegno umano e finanziario ha reso possibile la sua costruzione.

Ascanio Amenduni

* * *

Da "la PAZIENZA" Dicembre 1999 n. 65

BILANCI E PROSPETTIVE DELLA PREVIDENZA FORENSE

1° Il bilancio consuntivo 1998

Riteniamo utile illustrare brevemente ai Colleghi la situazione contabile e patrimoniale del nostro istituto di Previdenza, privatizzato, come è noto, con il D.L. n. 509 del 1994, e costituitosi, di conseguenza, in fondazione di diritto privato con la nuova denominazione di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

La Cassa, quindi, si è data un nuovo Statuto e nuovi regolamenti, modificando e migliorando tutta la sua struttura interna, al fine di una sempre più puntuale e migliore amministrazione dei flussi economici di entrata, per le contribuzioni ed i proventi da canoni di locazione e di natura finanziaria, e di uscita, per le prestazioni, gli oneri per il personale e gli organi amministrativi, gli oneri tributari e finanziari.

Migliori e più completi elementi di valutazione della attività economica della nostra Cassa

di Previdenza si possono ricavare dal consuntivo del 1998, pubblicato dalla pag. 27 del n. 3 della rivista La Previdenza Forense (luglio-settembre 1999), assieme alla relazione del Consiglio di amministrazione della Cassa ed approvato dal Comitato dei delegati.

Riteniamo utile evidenziare i principali movimenti e flussi economici e patrimoniali relativi al 1998.

Per il detto anno il totale dei ricavi è stato di 1.172 miliardi, di cui 755 per proventi derivanti dalla contribuzione e 406 per proventi patrimoniali.

La maggior parte delle attività patrimoniali riguarda gli investimenti in titoli di Stato, gestita sia da gestori esterni che dagli uffici della Cassa, con una redditività media di circa il 10%. La gestione diretta ha riguardato anche titoli azionari di sicuro affidamento, al fine di diversificare opportunamente i rischi.

Il totale dei costi per il 1998 è stato di 754 miliardi, con un avanzo di esercizio, quindi, di 418 miliardi.

I costi di gestione dell'Ente sono stati nel 1998 pari al 3,9% dei ricavi, con una riduzione di quelli relativi al precedente 1997.

Il patrimonio netto della Cassa è stato notevolmente incrementato, passando dai 3.143 miliardi al 31/12/96 ai 3.941 miliardi al 31/12/98.

La riserva legale, che serve a garantire il pagamento delle future prestazioni, è stata adeguata al 31/12/98 a 2.431 miliardi, pari a cinque annualità dell'importo delle pensioni erogate per il 1998 (486,2 miliardi).

È opportuno sottolineare la sensibile riduzione del numero delle pensioni minime, passate da una percentuale del 36,2% sul totale nel 1993 ad una percentuale del 12,97% nel 1998. Attualmente la pensione minima è

pari a lire 1.249.230= mensili.

Sono, inoltre, in diminuzione le pensioni di importo mensile inferiore ai 2 milioni di lire (dal 39,3% del 1993 al 14,16% del 1998); per contro, è in forte aumento il numero delle pensioni di importo mensile superiore ai 4 milioni di lire (dal 7,16% del 1993 al 42,62% del 1998).

Si verifica, quindi, una forte tendenza alla crescita della spesa previdenziale, che sicuramente si accentuerà nei prossimi anni.

In realtà, le cifre sopra riportate evidenziano in modo concreto gli innegabili risultati positivi della gestione dell'Ente, che garantisce una apprezzabile tutela per le necessità dei colleghi pensionati.

La tendenza all'aumento della spesa previdenziale è stata sempre controllata e seguita dagli organi amministrativi della Cassa, che attraverso le verifiche attuariali e la redazione dei bilanci tecnici, cercano di attuare le misure più opportune per la conservazione dell'equilibrio dei flussi finanziari.

A tal fine il Comitato dei delegati, attraverso le apposite Commissioni, ha da tempo allo studio varie modifiche legislative, statutarie e regolamentari atte al completamento della riforma avviata con la privatizzazione, con la più completa autonomia gestionale e regolamentare della Cassa ed alla introduzione di alcuni correttivi ed integrazioni alla normativa vigente, che possano garantire l'equilibrio del bilancio per gli anni futuri ed il miglioramento delle prestazioni.

2° Modifiche allo studio e prospettive per il futuro

Dopo la privatizzazione dell'Ente e la sua costituzione in Fondazione, si è rivelato urgente ed utile il riconoscimento di una più ampia sfera di autonomia gestionale, in modo da consentire agli Organi della Cassa la facoltà di determinare e variare, in via amministrativa, anche le norme relative alla contribuzione ed alle prestazioni. In merito è stato proposto uno specifico disegno di legge.

È allo studio ed alla valutazione del Comitato dei delegati il passaggio della nostra previdenza dal vigente sistema a ripartizione (temperata dalla costituzione di un congruo fondo di garanzia), ad un sistema puramente contributivo.

Le previsioni attuariali sono sul senso che sino al 2014 circa le entrate contributive supereranno le uscite per prestazioni: la tendenza, però, è per un pareggio tra entrate ed uscite per gli anni seguenti, per cui è quanto mai opportuno il prevedere per tempo gli interventi più idonei.

Il sistema a ripartizione si basa sulla ripartizione ogni anno dei contributi degli iscritti, necessari per finanziare le prestazioni previdenziali dell'anno, con la formazione, come detto, di un fondo di garanzia, mentre il sistema contributivo prevede che ogni iscritto acquisisce il diritto ad un trattamento previdenziale in relazione all'importo dei contributi versati nel corso di tutta la sua vita lavorativa professionale.

Il sistema a ripartizione ha avuto dal 1980 ad oggi un corso positivo, sol che si pensi che ha garantito in qualche misura il valore monetario delle pensioni in un periodo con inflazione a due cifre. Oggi la migliore dot-

trina e le previsioni tecnicoattuariali ritengono che il sistema contributivo sia il più idoneo per garantire l'equilibrio fra le contribuzioni e le erogazioni nel futuro dei prossimi decenni. Tale sistema, peraltro, necessita di apposite misure al fine di garantire determinati interventi di tutela della doverosa solidarietà di categoria.

Sono allo studio ed esame del Parlamento varie proposte di ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione: oggi basato sui migliori dieci degli ultimi quindici anni di attività e che si vorrebbe portare, *con gradualità*, ai migliori 15 o 20 anni degli ultimi 20 o 25 anni di esercizio professionale.

Tale modifica, ritenuta indifferibile ed urgente, eviterebbe possibili speculazioni nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di riferimento, consentirebbe una più esatta e logica determinazione degli importi pensionistici in relazione al reddito prodotto ed ai contributi versati, infine segnerebbe un concreto ed innegabile passo in direzione dell'auspicato sistema contributivo.

In conclusione, l'andamento finanziario della nostra Cassa è regolare e positivo. Il patrimonio si è incrementato, come si sono incrementati gli importi delle pensioni, specie quelle minime. Sono da tempo all'approvazione del Parlamento, come già detto, le misure più urgenti per la tutela dell'equilibrio finanziario e del patrimonio.

Le riforme auspiccate devono intervenire tempestivamente e con le modalità più idonee.

Domenico Sorrentino

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

Sventata truffa ai danni della Cassa

Come noto nello scorso mese di dicembre è pervenuta a molti colleghi lettera intestata "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense" priva di firma, con la quale si rammentava la scadenza del 31/12/99 per il versamento dei contributi, soggettivo ed integrativo, dovuti e si rinnovava la raccomandazione di utilizzare gli appositi bollettini predisposti dalla Cassa.

A detta lettera erano allegati, senza alcuna indicazione specifica nella stessa, bollettini del tutto simili a quelli, a suo tempo, inviati dalla Cassa con minime differenze relative al numero di c/c corrente postale e all'intestazione dello stesso: n. 16806002 intestato a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza For. Serv. Tesoreria, anziché il n. 26866004 intestato a Cassa Nazionale Forense Serv. Tesoreria.

La Procura della Repubblica di Roma sia dal dicembre scorso, con provvedimento urgente, su denuncia della Cassa, ha disposto il sequestro del c/c postale n. 16806002 intestato alla sedicente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forestali ed il sequestro, altresì, dei bollettini e della circolare inviati agli avvocati.

Il Consiglio ha provveduto immediatamente a segnalare agli iscritti, con manifesti e comunicazioni varie, il tentativo di truffa, invitando i colleghi a non

usare i bollettini allegati alla sedicente circolare ed è augurabile che nessuno li abbia usati.

Al fine di valutare, anche quantitativamente, il fenomeno e di fornire tempestivamente ogni utile elemento alle indagini, la Cassa, invita a convogliare, per quanto possibile, e tramite il Consiglio, tutta la corrispondenza e modulistica falsificata inviata agli avvocati.

* * *

Mutui agli iscritti

La Cassa ha stipulato una convenzione con il Banco di Napoli per la concessione ai propri iscritti di mutui ipotecari in aggiunta a quella già in atto con la Banca Popolare di Sondrio.

Con lettera 10/11/99 la Cassa ha inviato apposita circolare, peraltro già affissa nell'albo del Consiglio, con le condizioni e le modalità di presentazione delle domande:

CONDIZIONI

- *beneficiari*: avvocati o procuratori iscritti alla Cassa, in regola con l'invio dei modelli 5 e con il pagamento dei contributi;

- *importo finanziabile*: non superiore a L.500.000.000 (Lire 150.000.000 per le ristrutturazioni);

- *rimborso*: 5-7-10-15-20 anni;

- *tasso di interesse*:

tasso fisso (per tutta la durata del finanziamento)

- anni 5 tasso nominale annuo 5,40%

- anni 7 tasso nominale annuo

5,50%

- anni 10 tasso nominale annuo 5,75%

- anni 15 tasso nominale annuo 6,10%

- anni 20 tasso nominale annuo 7,00%

tasso variabile (per tutte le durate) varierà semestralmente e sarà pari all'Euribor a 6 mesi a valere al 50% rilevato il primo giorno lavorativo del semestre di maturazione degli interessi, arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato di uno spread semestrale di punti 0,225;

- *periodicità della rata*: semestrale;

- *spese di istruttoria*:

L. 250.000, escluse le spese di perizia, notarili e oneri fiscali come per legge;

- *delibera*: a insindacabile giudizio della Banca.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di mutuo redatte sull'apposito modulo, in corso di stampa, devono essere inviate per raccomandata a.r. alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Servizio Prestazioni Via E. Q. Visconti n. 8 00193 ROMA. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito *internet* "www.cassaforense.it".

* * *

Con riferimento alla convenzione in essere tra la Banca Popolare di Sondrio e la Cassa di

Previdenza Forense, relativamente all'erogazione di mutui ipotecari a favore degli iscritti alla Cassa, si riportano le nuove condizioni da applicare, comunicate dalla Banca nel dicembre scorso:

- *importo finanziabile*: non superiore a L. 350.000.000 (L. 150.000.000 per le ristrutturazioni) e comunque entro il limite del

- 75% del valore dell'immobile in caso di acquisto;
 - 80% del costo di costruzione (ivi compreso quello dell'area) o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione, riparazione trasformazione e recupero dell'immobile oggetto del finanziamento.

La Banca è disponibile a valutare eventuali richieste di importo superiore.

- *Garanzie*: Ipoteca di primo grado. Assicurazione incendio con vincolo a favore della Banca Popolare di Sondrio (compagnia d'assicurazione a scelta del mutuatario).

- *Durata*: 5 - 7 - 10 - 15 - e 20 anni.

Il rimborso avverrà in rate semestrali, posticipate, costanti, comprensive di capitale ed interessi.

Tasso d'interesse

Fisso

- anni 5 tasso nominale annuo 5,30%
- anni 7 tasso nominale annuo 5,45%
- anni 10 tasso nominale annuo 5,70
- anni 15 tasso nominale annuo 6,00%
- anni 20 tasso nominale annuo 6,95%

Variabile

- Pari alla media ponderata della

quotazione mensile dell'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi lettera rilevato sul "Il Sole 24 Ore" aumentata di 0,45 (zerovirgolaquarantacinque) punti.

Per la prima semestralità il tasso viene proposto, allo stato, al 3,75% nominale annuo.

I tassi sopra esposti sono soggetti a variazione in relazione all'andamento del mercato.

- *Spese di istruttoria*

L. 200.000 per operazione, oltre a L. 5.000 per ogni rata. Restano a Carico della parte mutuataria le spese di perizia e notarili (sia il tecnico che il Notaio rogante saranno scelti dalla parte mutuataria).

- *Oneri fiscali*

Il finanziamento è assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 601 dello 0,25% sull'importo mutuato.

- *Estinzione anticipata*

E' possibile, in qualunque momento, ma non prima che siano trascorsi 18 mesi e un giorno dalla data di stipula del contratto di mutuo, contro versamento di una commissione dello 0,75%, conteggiata sul debito residuo alla data di effettuazione, nel caso di finanziamenti a tasso variabile e dell'1,50% per finanziamenti a tasso fisso.

* * *

VII CONFERENZA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA FORENSE

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 13 gennaio u.s., ha indetto la VII Conferenza Nazionale della Previdenza Forense, che si terrà nei giorni 14, 15 e 16 settembre 2000 in località Chia Domus de Maria (Cagliari), presso il com-

plesso Residenziale Grand Hotel Chia Laguna.

* * *

SI INVITANO GLI ISCRITTI NEGLI ALBI (ED IN PARTICOLARE I NEO ISCRITTI) A PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE FORENSE (Legge 576/80 integrata e modificata dalla Legge 141/92).

1) Art. 17 **Comunicazioni obbligatorie**

Comunicazione annuale con l'apposito modulo (**Mod. 5** per tutti gli iscritti nell'Albo Avvocati più **Mod. 5 bis** per gli studi associati), del reddito professionale netto (IRPEF) e del volume d'affari (IVA) relativamente all'anno solare precedente (anche per gli iscritti nell'Albo negli ultimi giorni di questo), da spedire **entro 30 giorni** decorrenti dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico ex 740).

Tale comunicazione obbligatoria va inviata anche in assenza di redditi e volumi d'affari.

Contestualmente occorre procedere (ex art.11) al versamento, con i **bollettini postali allegati** al Mod.5, del contributo integrativo, pari al 2% (prima rata - la successiva entro il: 31 dicembre o in unica soluzione) del volume d'affari indicato.

Modulo o bollettini postali dovrebbero tempestivamente pervenire per posta all'iscritto negli albi. Ove non riceva nulla, dovrà comunque attivarsi per procurarsi la modulistica presso

la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

2) Art.22 **Iscrizione obbligatoria.**

Se si sono dichiarati (ai fini fiscali ed alla Cassa come sopra descritto al punto 1) un reddito professionale netto e/o un volume d'affari (relativi all'anno solare precedente anche se iscritti nell'Albo negli ultimi giorni di questo) superiori alle due cifre fissate di anno in anno dalla Cassa di Previdenza per la prova dell'esercizio continuativo della professione, è obbligatorio presentare domanda di iscrizione. Il termine per l'invio della domanda è il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello in cui si sono prodotti i redditi/volumi d'affari.

Una volta iscritto alla Cassa di Previdenza, permanendo l'obbligo del versamento del **contributo integrativo** (2% del volume d'affari), sorge (ex art.10) l'obbligo del versamento

del **contributo soggettivo** (10% del reddito professionale netto), sottoposti entrambi tali contributi a **versamenti minimi**, fissati di anno in anno dalla Cassa di Previdenza, che vengono iscritti nei ruoli esattoriali. (i bollettini postali allegati al Mod. 5 sono destinati al versamento dei contributi, integrativo e soggettivo, che eccedono detti minimi).

Va tenuto presente che il contributo soggettivo minimo (non l'integrativo minimo!) è dimezzato per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza se l'iscritto ha meno di 35 anni (30, se praticante abilitato, cui è facoltativamente concesso di iscriversi).

I Pensionati sono esonerati dall'obbligo del versamento minimo (quindi liquidano, unicamente con i bollettini postali allegati al Mod. 5, il proprio 10% del reddito professionale e 2% del volume d'affari): decorsi cin-

que anni dal pensionamento termina anche l'obbligo del contributo soggettivo (10%), permanendo unicamente l'obbligo del contributo di solidarietà pari al 3% del reddito e naturalmente al 2% del volume d'affari I.V.A.

Il contributo di solidarietà non permette più alcun ricalcolo della pensione, diversamente dal contributo soggettivo versato nei primi cinque anni dal pensionamento, che dà diritto, a richiesta, a due ricalcoli della pensione: uno biennale ed uno quinquennale decorrenti dalla data del pensionamento.

Per ogni problema è possibile fare riferimento al numero telefonico dell'Ufficio Informazioni della Cassa di Previdenza che è 800417417 fax 800418405. Sito *Internet* www.cassaforense.it E-Mail: informazioni@cassaforense.it.

NUOVE LEGGI

a cura di Ruggero Fuortes

Sentenza CC 2230/3/99 n. 101 G.U. 7/4/99 n. 14 CC Illegittimità art. 376 comma 1 C.P.

Sentenza CC 24/32/4/99 n. 109 G.U. 14/4/99 n. 14 CC Illegittimità art. 314 comma 1 2 CPP

Sentenza CC 24/32/4/99 n. 110 G.U. 14/4/99 n. 14 CC Illegittimità Legge 29/10/71 n. 889 art. 21 comma 2

Sentenza CC 1422/4/99 n. 137 G.U. 28/4/99 n. 17 CC Illegittimità Legge 26/7/75 n. 35 art. 4 bis comma 1

Legge 24/3/1999 n. 90 G.U. 14/4/99 n. 87 Ratifica ed esecuzione agli accordi Italia Perù 24/11/94 Roma relativi al trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

Legge 1/4/1999 n. 51 G.U. 15/4/99 n. 87 Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti

Legge 24/3/99 n. 92 G.U. 16/4/99 n. 88 Ratifica ed esecuzione

del trattato Italia Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale Cochabamba 15/4/96

Legge 21/4/99 n. 109 G.U. 23/4/99 n. 94 Conversione in legge con modificazione del D.L. 22/2/99 n. 29 nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di Assise e di interrogatorio di garanzia. Vi è testo coordinato.

D. Leg. 13/4/99 n. 112 G.U. 27/04/99 n. 97 Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-

migrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 47 comma 2 L. 6/3/98 n. 40

Legge 14/5/99 n. 134 G.U. 17/5/99 n. 113 Conversione in legge con modificazioni del D.L. 17/3/99 n. 64 recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal comma 2 art. 5 6 7 CPC Vi è testo coordinato

D. Leg. 4/5/99 n. 138 G.U. 19/5/99 n. 115 Disposizioni correttive del D. Leg. 19/2/98 n. 51 sul giudice unico di primo grado

Sentenza CC 29/410/5/99 n. 154 G.U. 19/5/99 n. 10 CC Illegittimità Legge 6/3/87 n. 74 art. 19 esenta da tassa di bollo registro tassa ipotecaria e catastale e invim gli atti e documenti delle cause di separazione personale

Sentenza CC 1015/5/99 n. 170 G.U. 19/5/99 n. 10 CC Illegittimità art. 244 Codice Civile comma 12. Il termine per l'azione di disconoscimento di paternità per impotenza generandi decorre dalla data in cui si sia venuti a conoscenza della impotenza

D.L. 24/5/99 n. 145 G.U. 24/5/99 n. 119 Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. Vi è circolare ministeriale Ministero Grazia e Giustizia in materia

M.A.E. G.U. 28/5/99 n. 123 Entrata in vigore nei rapporti Italia Belgio Danimarca Francia ed Irlanda della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti di Stati membri della Comunità Economica Europea firmata a Bruxelles del 25/5/87

D. Leg. 7/6/99 n. 160 G.U. 8/6/99 n. 132 Correzione della competenza territoriale dei Tribunali di Treviso e Perugia

D. Leg. 22/5/99 n. 185 G.U. 21/6/99 n. 143 Attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Sentenza CC 91716199 G. U. 23/6/99 n. 25 CC Illegittimità art. 34 comma 2 CPP (incompatibilità del giudice che per gli stessi fatti ha

emesso sentenza contro lo stesso imputato)

Legge 23/6/99 n. 205 G.U. 28/6/99 n. 149 Delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

Sentenza CC. 59/7/99 n. 283 G.U. 14/7/99 n. 28 CC Illegittimità Legge 4/5/83 n. 184 art. 6 comma 2 (scarto di età per gli adottanti)

Legge 12/7/99 n. 231 G.U. 19/7/99 n. 167

Disposizioni in materia di esecuzione delle pene e misure di sicurezza e di misure cautelari nei soggetti affetti di AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave

Legge 22/7/99 n. 234 G.U. 23/7/99 n. 171 Conversione in legge con modificazione del D.L. 24/5/99 n. 145 disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. Vi è testo coordinato

Sentenza CC 14 22/7/99 n. 341 G.U. 28/7/99 n. 30 CC Illegittimità art. 119 CPP per omessa previsione del diritto dell'imputato sordo, muto o sordomuto alla assistenza di interprete.

D.L. 13/9/99 n. 317 G.U. 14/9/99 n. 216

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estortive dell'usura

D. M. T. B. P. E. 23/9/99 G. U. 25/09/99 n. 225 Misura dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura in vigore dall'1/10/99

D.L. 27/9/99 n. 330 G.U. 27/9/99 n. 227 Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale

D. Leg. 02/8/99 n. 358 G.U. 19/10/99 n. 246 Disposizioni correttive e integrative d. leg. 28/11/92 n. 470 concernenti il soggiorno di cittadini comunitari

Min. Aff. Esteri G.U. 26/10/99 n. 252 Entrata in vigore del trattato

sull'assistenza giudiziaria in materia penale fra Italia e Perù

D. leg. 25/9/99 n. 374 G.U. 27/10/99 n. 252 Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio a norma art. 15 legge 6/2/96 n. 52

D.P.R. 31/8/99 n. 394 G.U. 3/11/99 n. 190/L supplemento Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1 comma 6 D. leg. 25/07/88 n. 286

L. 12/11/99 n. 414 G.U. 13/11/99 n. 267 Conversione in legge con modificazioni del D.L. 13/9/99 n. 317 recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Vi è il testo coordinato

L. 19/10/99 n. 422 G.U. 16/11/99 n. 200/L supplemento. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica degli stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale e del protocollo concernente la interpretazione della stessa convenzione in parola della Corte di Giustizia della Comunità Europea fatta a Bruxelles 26/5/97

L. 21/11/99 n. 438 G.U. 26/11/99 n. 278. Conversione in Legge D.L. 27/5/99 n. 330 recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessa anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale. Vi è ripubblicazione del D.L.

Ministero Esteri G.U. 26/11/99 n. 278. Entrata in vigore dell'accordo Italia Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia l'Aja 6/2/97

L. 26/11/99 n. 446 G.U. 1/12/99 n. 282. Proroga delle disposizioni di cui all'art. 41 bis della L. 26/7/75 n. 359 riguardante la sospensione del-

le normali regole di trattamento penitenziario.

Sentenza CC 22/11 1/12/99 n. 436 G.U. 1/12/99 n. 49 CC. Illegittimità costituzionale in parte qua Legge 26/7/75 n. 356 art. 54 quater comma 2

D.M.A. 3/12/99 G.U. 10/12/99 n. 289. Procedure anti rumore e zone di rispetto degli aeroporti.

L. 13/12/99 n. 475 G.U. 17/12/99 n. 295.

Modifiche all'art. 15 Legge 19/03/90 n. 55 e successive modificazioni.

L. 24/11/99 n. 468 G.U. 15/12/99 n. 293. Modifiche alla Legge 21/11/96 n. 374 recante istituzione del giudice di pace. Delega al governo in materia penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 codice di procedura penale

L. 16/12/99 n. 479 G.U. 18/12/99 n. 296. Modifica alle disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al

codice di procedura penale. Modifiche al codice penale ed all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

D.L. 17/12/99 n. 480 G.U. 18/12/99 n. 296. Nuova disciplina transitoria per il deposito per la documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. per l'istanza di vendita nella espropriazione immobiliare

Legge Costituzionale 23/11/99 n. 2 G.U. 18/12/99 n. 296. Inserimento dei principi di giusto processo nell'art. 111 della Costituzione

D.M.T.B.P.E. 20/12/99 G.U. 23/12/99 n. 300. Misura dei tassi effettivi globali medi ai tini dell'applicazione della legge sull'usura in vigore dall'1/1/2000

D. leg. 3/12/99 n. 491 G.U. 27/12/99 n. 302. Istituzione di nuovi tribunali (Tivoli e Giuliano in Campania) e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Pa-

lermo e Torino a norma dell'art. 1 Legge 5/5/99 n. 155

Legge 3/12/99 n. 493 G.U. 28/12/99 n. 303. Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

D. leg. 30/12/99 n. 507 G.U. 31/12/99 n. 233/L supplemento. Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 Legge 25/6/99 n. 205

D.L. 7/1/2000 n. 2 G.U. 7/1/2000 n. 4. Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 Legge Costituzionale 23/11/99 n. 2 in materia di giusto processo

D.P.R. 28/7/99 n. 510 G.U. 7/1/2000 n. 4. Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

VARIAZIONI ALL'ALBO

Riferito al periodo 1 ottobre - 31 dicembre 1999

Avvocati iscritti nel periodo		Bruzzi Roberto		6/12/99		D'Amore Raffaella Filomena		13/12/99	
Alvoni Tiziana	8/11/99	Califano Christian	6/12/99	D'Amore Grazia	6/12/99	Dalla Casa Faustino	6/12/99	De Troia Paolo Carlo	22/11/99
Antenucci Monica	6/12/99	Casadio Elena	20/12/99	Di Giampietro Sabrina	20/12/99	Gamberini Igor	6/12/99	Giometti Elena	11/10/99
Armaroli Luca	15/11/99	Casella Roberto	6/12/99	Grazzini Barbara	11/10/99	Lucchi Rossella	13/12/99	Mancuso Maria Stella	8/11/99
Armenia Gabriella	8/11/99	Cassotti Francesca	20/12/99	Lucchi Rossella	13/12/99	Mazzone Irene	20/12/99	Mibelli Simonetta	13/12/99
Artico Fabiana	20/12/99	Castellacci Guido	11/10/99	Mancuso Maria Stella	8/11/99	Milione Paria Pina	25/10/99	Mollica Maria Rosaria	18/10/99
Astrologo Alessandra	6/12/99	Catelli Letizia	6/12/99	Mazzone Irene	20/12/99	Montalbani Mauro	15/11/99		
Azzolini Fabio	6/12/99	Cavazza Patrick	6/12/99						
Banorri Barbara	8/11/99	Chiarini Fabio	6/12/99						
Baschieri Alessandro	15/11/99	Colafranceschi Simona	20/12/99						
Bertuzzi Benedetta	8/11/99	Corbetta Claudia	6/12/99						
Binazzi Barbara	13/12/99	Corsini Andrea	13/12/99						
Bonini Anna	6/12/99	Corso Ermanno	29/11/99						
Brambilla Davide Giacomo	6/12/99	Corvucci Lorenzo Maria	6/12/99						
		Costa Michela	6/12/99						
		Cuddemi Francesco	13/12/99						

Chiarini Rebecca	8/11/99	Gianquinto Dario	13/12/99	Mercurio Maria Carmela	11/10/99
Chiodo Irene	25/10/99	Giuliani Paola	8/11/99	Merighi Riccardo	11/10/99
Cicognani Federico	8/11/99	Gnudi Chiara	8/11/99	Messorio Flavia	11/10/99
Cicogni Luana	10/11/99	Godano Maria Annunziata	8/11/99	Miconi Silvia	18/11/99
Cilfone Silvana	10/11/99	Grande Giuseppe Carlo	8/11/99	Mohamed Tahlil Abdulkadir	22/11/99
Cinelli Laura	8/11/99	Grandi Francesca	11/10/99	Montagna Laura	8/11/99
Civilla Anna Maria	10/11/99	Grandi Micaela	11/10/99	Monterisi Sabino	8/11/99
Crivellaro Valeria	8/11/99	Grandi Michela	8/11/99	Montevocchi Marco	29/11/99
Cupaiolo Concetta Patrizia	10/11/99	Grassilli Mauro	11/10/99	Mori Stefania	10/11/99
D'Alessandro Lucia	8/11/99	Graziosi Giacomo	18/10/99	Morleo Alessandra	10/11/99
Dalla Valle Pamela	25/10/99	Grossi Francesca	10/11/99	Moroni Laura	8/11/99
De Luca Letizia	8/11/99	Guarente Maria Teresa	8/11/99	Mosole Sarah	8/11/99
De Vittor Francesca	8/11/99	Guerra Roberto	18/10/99	Muraca Patrizia	18/10/99
De Luca Catia	11/10/99	Iadecola Arturo	8/11/99	Nanni Olimpia	18/11/99
Deganutti Fulvio	8/11/99	Iampiera Cristina	11/10/99	Nannoni Marco	8/11/99
Di Marino Marco	25/10/99	Icardi Annalisa	10/11/99	Nobili Gian Guido	11/10/99
Di Punzio Gerardo	8/11/99	Indirli Stefania	8/11/99	Nucci Michele	8/11/99
Drusiani Manuela	8/11/99	Iovine Teresa	8/11/99	Osti Mikaela	11/10/99
Equizi Chiara	8/11/99	Ippolito Luciana Maria	10/11/99	Pacitti Cesare	10/11/99
Ermini Alessandra	8/11/99	Kotanidis Silvia	8/11/99	Palangia Gilda	10/11/99
Errico Emiliano	8/11/99	Lalanne Chantal	8/11/99	Pancari Stella	8/11/99
Ezechiele Aicardi Stefania	10/11/99	Lenzi Eleonora	8/11/99	Panzacchi Patrizia	25/10/99
Fachile Salvatore	18/10/99	Leone Andrea	8/11/99	Paolini Claudio	25/10/99
Faliti Carmelo	8/11/99	Lezzi Maria Chiara	8/11/99	Passante Carmelo	8/11/99
Favretti Rita	8/11/99	Libardo Emanuela	8/11/99	Pavani Giorgia	8/11/99
Ferrari Luca	8/11/99	Liberatoscioli Lucrezia	11/10/99	Pavignani Lorenzo	10/11/99
Ferrari Chiara	10/11/99	Limongi Margherita	11/10/99	Pelliconi Anna Maria	11/10/99
Ferri Valentina	8/11/99	Loccisano Valter	8/11/99	Perrina Nicola	18/10/99
Fidone Walter	8/11/99	Loffredo Gianluca	10/11/99	Petitto Alessandro	8/11/99
Filetti Alessio	8/11/99	Lombardo Carmen	8/11/99	Petrella Angela	8/11/99
Fini Alessandra	8/11/99	Luciani Vittoria	10/11/99	Piccinini Anna	8/11/99
Fiore Alessandra	8/11/99	Lucidi Elisabetta	8/11/99	Pigni Silvia	10/11/99
Fiumara Carlotta	8/11/99	Maffei Alberti Mara	8/11/99	Piredda David	18/11/99
Folli Andrea	8/11/99	Magagnoli Silvia	8/11/99	Pirini Francesca	10/11/99
Forni Alice	8/11/99	Magnani Daniela	11/10/99	Pirri Silvia	8/11/99
Foschini Francesco	8/11/99	Malaguti Manuela	8/11/99	Pisanelli Fabio	10/11/99
Frank Veronica	10/11/99	Malaguti Francesca	18/11/99	Poli Francesca	11/10/99
Frascaroli Mychol	25/10/99	Mantinei Miriam	8/11/99	Poli Valentina	8/11/99
Gamberini Anna	18/10/99	Mantovani Barbara	8/11/99	Poli Elena	8/11/99
Garattoni Gianfrancesco	8/11/99	Manzoni Stefano	10/11/99	Pollara Fabio	8/11/99
Garbellotto Paolo	10/11/99	Marceca Andrea	8/11/99	Pompetti Gabriella	25/10/99
Gardi Valeria	10/11/99	Mariani Andrea	8/11/99	Porcarelli Claudio	10/11/99
Gaspardini Camillo	8/11/99	Marmiroli Claudio	11/10/99	Potenza Pasquale	8/11/99
Gebbia Daniela	8/11/99	Martelli Lara	10/11/99	Preti Paola	25/10/99
Gemma Antonella	8/11/99	Martinelli Francesca	8/11/99	Primiceri Luca	10/11/99
Gentile Mariangela	10/11/99	Martini Carlotta	8/11/99	Pruni Rossana	8/11/99
Gentili Federica	22/11/99	Maserati Ettore	10/11/99	Pultrone Massimo	8/11/99
Ghezzi Andrea	8/11/99	Masetti Gianrico	20/12/99	Rada Maddalena	11/10/99
Gianfrate Mario Francesco	10/11/99	Masi Antonella	10/11/99	Raffaelli Gianfranco	8/11/99
		Masolo Aldo	18/10/99	Raimondi Rodolfo	8/11/99
		Menegatti Emanuele	8/11/99	Ranalli Carmela	11/10/99

Ricci Elena	25/10/99	Totaro Alessio	8/11/99	Barchetti Maria Rosaria	20/12/99
Roncarati Alessandra	8/11/99	Totaro Luigi	10/11/99	Bertaglia Ugo	11/10/99
Rosa Paolo	25/10/99	Trentini Rossella	8/11/99	Blau Maria Elena	28/12/99
Rossi Barbara	8/11/99	Trigari Michela	25/10/99	Buscaglia Marcella	8/11/99
Rubini Monica	10/11/99	Trocino Irene	18/10/99	Ceschi Antonella	11/10/99
Ruffo Anna Maria	8/11/99	Tubertini Flavia	11/10/99	De Stefano Giuseppe	
Salizzoni Michela	8/11/99	Tuzza Giovanna	10/11/99	Maria	20/12/99
Salvo Giuseppe	10/11/99	Ugolini Viola Lina	11/10/99	Facchini Alessandro	20/12/99
Sannoner Michela	25/10/99	Valignani Benedetta	8/11/99	Gottardi Gabriele	28/12/99
Santarelli Luca	8/11/99	Vallania Enrico Giuseppe	8/11/99	Marsala Beatrice	20/12/99
Santecchia Alessia	8/11/99	Vancini Barbara	8/11/99	Nascè Marianna	11/10/99
Sapienza Matteo	10/11/99	Vargas Davide	10/11/99	Osbello Antonietta	13/12/99
Sassone Francesco	8/11/99	Vasapollo Antonio	8/11/99	Ossorio Ornelio	20/12/99
Savigni Alberto	8/11/99	Vegro Alessandra	8/11/99	Pizzamiglio Laura	18/10/99
Savini Lavinia	10/11/99	Venturi Filippo	11/10/99	Scassellati Sforzolini	
Savoia Marcello	8/11/99	Veronesi Giampiero	10/11/99	Giuseppe	25/10/99
Schiavina Roberta	10/11/99	Veschi Nicola	8/11/99	Sergi Maria Concetta	25/10/99
Selicato Daniele	25/10/99	Vignoli Alberto	11/10/99	Susi Lucia	13/12/99
Sergio Fabiana	10/11/99	Villa Samuele	8/11/99	Zambonini Antonio	20/12/99
Severino Maria Stella	8/11/99	Vitale Daniela	8/11/99		
Solazzi Benedetto	8/11/99	Vulcano Elena	10/11/99		
Sommese Maria Laura	8/11/99	Zambelli Maria Olivia	8/11/99		
Spagnaro Alessandra	11/10/99	Zanarini Stefania	11/10/99		
Squarcina Ermanno	18/10/99	Zapparoli Romina	10/11/99		
Stignani Elena	8/11/99	Zarrillo Francesca	10/11/99		
Tarquini Gabriele	8/11/99	Zocca Arianna	8/11/99		
Tedeschi Alessandro	25/10/99				
Titi Eros	8/11/99	Cancellazioni nel			
Todaro Veronica	11/10/99	periodo			
Tolomelli Andrea	29/11/99	Arena Vittorio	18/10/99		
Torri Natascia	11/10/99	Bandoli Donatella	22/11/99		

Errata corrige all'Albo

Giudice di Pace tel. 051 4451515
 Ferniani avv. Riccardo: tel. 051
 244946
 Si comunica che l'avv. Adolfo Le-
 gnani non è legale del Mediocre-
 dito Emilia Romagna.

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Periodico quadrimestrale N. 3 settembre - dicembre 1999

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5635 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Ascanio Amenduni, Francesco e Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Ruggero Fuortes, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Bruno Micolano, Luigi Persico, Domenico Sorrentino.

Finito di stampare il 10 marzo 2000. Tiratura 3700 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.